

CVII^a TORNATA

VENERDÌ 12 MARZO 1926

Presidenza del Vice Presidente PERLA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai Commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione » Pag. 4746

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa » 4747

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America » . . 4749

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » 4749

(Discussione di):

« Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia » 4710

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 4725

DE TULLIO 4721

LORIA, *relatore* 4724

SUPINO 4719, 4724

« Estensione delle attribuzioni dei prefetti » . 4741

Oratori:

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 4744

PIRONTI, *relatore* 4742

RAJNA 4741

« Conversione in legge con approvazione com-

pletiva di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi » Pag. 4751

Oratori:

BERIO, *relatore* 4792

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4793

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Contro la propaganda per legittimare l'aborto » 4714

Oratori:

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 4714

SODERINI 4715

« Sulla pubblicazione delle scoperte archeologiche » 4716

Oratori:

CORRADO RICCI 4717

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 4717

Relazioni (Presentazione di) 4719, 4724

Ringraziamenti 4714

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 4793

(per la nomina di Commissari alla Cassa depositi e prestiti e alla protezione della maternità e dell'infanzia) 4714

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia na-

zionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le colonie, per la guerra e per le comunicazioni.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura di un telegramma della famiglia del defunto senatore Giusti Del Giardino.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Commosa alte espressioni rivolte al mio compianto marito commemorandolo, ringrazio sentitamente. Ossequio,

Giulia Giusti Del Giardino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri:

Per la nomina di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	151
Maggioranza	76

Ebbero voti:

Il senatore Quartieri	102
Voti nulli o dispersi	12
Schede bianche	37

Eletto il senatore Quartieri.

Per la nomina di due membri del Consiglio centrale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia:

Senatori votanti	151
Maggioranza	76

Ebbero voti:

Il senatore Marchiafava	112
» Dallolio Alberto	104
Voti nulli o dispersi	14
Schede bianche	33

Eletti i senatori Marchiafava e Dallolio Alberto.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Soderini: al ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno prendere delle misure a fine d'impedire che, come già purtroppo presso altre Nazioni, così anche in Italia, si faccia una immoralissima propaganda per legittimare l'aborto.

Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. La grave questione sollevata dal senatore Soderini con la sua interrogazione, come ho avuto più volte l'onore di dichiarare in quest'Aula e fuori di qui, ha già da tempo fermato l'attenzione del Governo, a cui non è sfuggito quanto sia opportuno e doveroso combattere nel miglior modo consentito dalle leggi una propaganda che tutti i buoni cittadini devono ritenere perniciosa, non solo per la morale, ma anche per il progresso fisico e spirituale della Nazione. Tale propaganda, intesa a contenere la riproduzione della specie umana e, quindi, a limitare l'aumento della popolazione, assume due aspetti, cioè la propaganda che consiglia di prevenire la fecondazione e quella, a cui si riferisce specialmente l'onorevole senatore interrogante, che suggerisce la soppressione dell'essere già concepito mentre vive nel seno materno. Entrambe, ugualmente perniciose, si svolgono in tre forme diverse. Si ha anzitutto la pubblicazione di libri, opuscoli ed articoli che cercano dimostrare mediante esposizioni pseudo-scientifiche o attraverso narrazioni di racconti suggestivi, l'opportunità di impedire la nascita di nuovi esseri specialmente in determinate condizioni di ambiente. Vi è poi la pubblicità di preparati chimici o di apparecchi meccanici, fatti realmente o apparentemente per finalità igieniche. Si ha infine l'esposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di figure o di disegni che indirettamente spingono alle pratiche neo-maltusiane o, quando non riescano, alle manovre abortive.

Non molte armi invero sono messe dalle leggi vigenti a disposizione dell'autorità per condurre la lotta, ma quelle poche il Ministero dell'interno ha voluto e vuole che siano usate dalle autorità dipendenti, con tutto il rigore e con la massima possibile energia.

Per quanto attiene alla esposizione delle figure e dei disegni, il Ministero ha raccomandato, sia con istruzioni generali, sia con disposizioni speciali per i singoli casi segnalati, che, a cura degli ufficiali ed agenti della sicurezza pubblica ed in applicazione dell'art. 64 della legge sulla pubblica sicurezza, gli oggetti siano tolti dalla pubblica vista, provvedendo, contro gli espositori recidivamente resistenti all'ingiunzione, alla revoca dei certificati di iscrizione di cui all'art. 72 della legge stessa. E se la legge nulla dispone per quanto riflette la esposizione al pubblico di scritture, tuttavia ogni qualvolta io ho avuto sentore che in qualche località venivano messi in mostra scritti contenenti pubblicità di preparati anti-fecondativi o abortivi, sia pure esposti senza scopo apparentemente meno che corretto, ho interessato le autorità dipendenti a spiegare opera persuasiva presso gli espositori perchè tali scritti fossero tolti. Nessuna norma purtroppo le leggi attuali contengono che ci ponga in grado di prevenire o di reprimere la propaganda per l'aborto e per le pratiche neo-maltusiane a mezzo di libri o di opuscoli e simili, a meno che lo scritto non presenti gli estremi del reato previsto dall'art. 339 del Codice penale. Quando tali estremi si sono riscontrati, non è stato ommesso mai di provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria. Il che va fatto tuttavia con qualche cautela per impedire che, come molte volte è avvenuto, l'azione giudiziaria abbia a risolversi in una involontaria ulteriore pubblicità per gli opuscoli o libri incriminati.

Se peraltro non si è mancato di spingere le autorità a mostrarsi severe ed energiche contro i loschi speculatori, non si è trascurato altresì di predisporre provvedimenti che valgano a colmare le lacune dell'attuale legislazione. A tal fine è stato vivamente da me raccomandato al collega della giustizia, interamente consenziente con le mie premure, che, nell'occasione della revisione dei reati commessi a mezzo della stampa in sede di riforma dei Codici, sia determinata una nuova norma che, con sanzione autonoma penale, tenda a reprimere quelle pubblicazioni le quali, sia pure in forma indiretta e velata o adducendo pretesti di indole scientifica, contengano in sostanza una vera e propria istigazione o indicazione

per il procurato aborto e quelle che, pur mettendo innanzi considerazioni di carattere igienico, diano ammaestramenti e offrano mezzi a prevenire la fecondazione.

Siccome poi non è sufficiente il reprimere, ma occorre ed è senza dubbio socialmente più utile prevenire il male, checchè se ne sia potuto dire in passato, anche il Ministero dell'interno, in sede di riforma della legge sulla pubblica sicurezza e nell'apprestamento del nuovo Codice di polizia, curerà diligentemente la determinazione di altre nuove norme per mettere in grado l'autorità di esercitare in maniera efficace un controllo preventivo sull'esercizio di tutte le arti di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure, al fine soprattutto di impedirne gli abusi in danno della morale e del buon costume. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Soderini, per dichiarare se è soddisfatto.

SODERINI. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle sue nobili dichiarazioni che sono per me di grande soddisfazione.

Le ragioni della mia interrogazione sono presto dette.

In nessuna epoca, quanto la presente, sono state introdotte e generalmente applicate leggi intese a proteggere la maternità e l'infanzia.

Nella seduta del 26 settembre 1924, la *Società delle Nazioni* faceva sua la dichiarazione emessa dall'*Union Internationale de Secours aux enfants*, dichiarazione, con la quale gli uomini e le donne di tutte le Nazioni venivano a riconoscere i loro doveri verso l'infanzia.

Il Consiglio internazionale delle donne nella sua recente riunione a Washington aderiva a quella dichiarazione e raccomandava a tutti i Consigli nazionali di collaborare alla preparazione di un *Codice dell'infanzia* corrispondente ai bisogni e alle condizioni dei singoli paesi.

Ebbene, di fronte a così promettente movimento, abbiamo in molte parti un vero ritorno alla peggiore delle barbarie, a un rinnegamento completo del senso morale e religioso.

In Germania, nella Commissione del *Reichstag*, che si occupa della riforma dei Codici, venuta in discussione la questione del procu-

rato aborto, è stato proposto che questo non venga considerato come reato quante volte sia eseguito per opera di un *medico riconosciuto* dallo Stato.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. I medici hanno guadagnato milioni con questa industria invereconda!

SODERINI. La proposta non è passata per due soli voti: 14 contro 12. Ora il nostro illustre collega, prof. Pestalozza, in un importantissimo articolo polemico, pubblicato recentissimamente sulla *Difesa sociale* e concernente appunto l'aborto provocato, riferisce, desumendolo da cifre fornite dall'egregio prof. Pellegrini, che, in Germania, l'aborto procurato ha preso proporzioni spaventose. Ogni anno si ammaliano colà 100 mila donne per aborti procurati, e di queste ne muoiono seimila. Il prof. Hoeber, in una sua dotta relazione al settimo congresso medico di Baviera, invoca dal Governo, a nome del corpo medico, un provvedimento che valga ad arginare questa, che egli chiama giustamente, *peste distruttrice di popoli*. In Baviera, nel 1924, sono stati perseguiti 1048 casi di aborto procurato, con 915 condanne. In Austria si è chiesta la revisione dell'art. 144 del Codice penale e si è stabilito di dimandare la impunità per i fatti di procurato aborto in certi determinati casi. Per tutti gli altri casi il reato non sarà punito come delitto, ma come una semplice *contravvenzione*.

In Francia il prof. Doloris, membro della Accademia medica ed ostetrico in Parigi, ha riferito non essere eccessivo il fissare dal 35 al 40 % le gravidanze interrotte al quarto o al quinto mese. All'ospedale Bouccicaut, da lui diretto, in soli sei mesi sono morte 19 donne per tentativi di aborto. In generale nella sola Parigi si fanno ascendere a 70 mila gli aborti contro 63 mila nati annualmente.

Una delle ultime statistiche sugli aborti annuali in tutta la Francia ci dà un totale di 450 mila aborti procurati.

Quanto all'Italia il sentimento religioso e la vivacità dello spirito di famiglia fan sì che, per ora, la situazione non sia punto grave, sempre però tale da non doversi trascurare.

FEDERZONI. Sono in aumento anche da noi in modo preoccupante.

SODERINI. Da un accurato esame stati-

stico del prof. Tagliacarne, pubblicato nel *Giornale degli Economisti*, giugno-ottobre 1925, avvalorato nella eccellente rivista *Il Soleo*, da uno studio della signorina F. Dalmazzo, risulta che dal 1906 al 1917 furono condannate per infanticidio 539 persone, di cui 500 donne, e 605 donne per provocato aborto, tra le quali 92 levatrici, e risulta pure che gli aborti provocati appartengono nella massima parte alla maternità illegittima:

Non è mio compito occuparmi qui degli infanticidi, ma per la correlazione fra i due casi, non posso a meno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulle tristi conseguenze, derivanti da una delle riforme adottate nei nostri brefotrofi, per cui non vi si ammettono bambini, se questi non siano stati allattati per i primi tre mesi dalle loro madri, il che equivale a dire che per la maternità vergognosa non vi è più riparo. Ed allora, purtroppo, si hanno infanticidi e aborti procurati. Del resto nei brefotrofi credo sarebbe utilissimo vi avesse il predominio l'elemento femminile.

Un'altra raccomandazione, ed ho finito. Al paragrafo 211 del Codice penale degli Stati Uniti è stabilito, tra le altre cose, che la pubblicazione, la vendita di opuscoli, di libri, di oggetti, stimolanti al mal costume, o qualsiasi cosa si faccia per impedire le nascite, nasco-stamente o no, deve essere punito con una penalità di 5,000 dollari o col carcere per 5 anni, o con tutte e due le penalità, dando facoltà agli stessi Uffici postali di distruggere qualsiasi carta, circolare, libro, opuscolo, annunzio, scritto o stampato, che in maniera diretta o indiretta tenda, tra gli altri delitti, a procurare gli aborti. In Italia purtroppo queste pubblicazioni non mancano. Io invoco dall'onorevole ministro tutta la severità delle leggi per questi casi e se non bastano quelle esistenti, di aggiungerne delle altre.

Avrà con ciò anche maggiormente ben meritato dell'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Ricci Corrado al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se non creda necessario togliere ad alcuni archeologi dell'amministrazione dello Stato la biasimevole abitudine di tenere celate, unicamente per i loro scopi

scientifici, le scoperte che vanno facendo col denaro pubblico, anzichè portarle subito a conoscenza di tutti, con vantaggio della scienza e del Paese ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Consento pienamente con il senatore Corrado Ricci, e lo ringrazio anche dell'occasione che egli mi porge di ribadire qui quanto ebbi già occasione di dichiarare, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione. Il patrimonio archeologico non deve essere considerato come una *res privata*, chiusa da steccati oltre i quali non sia lecito ad occhi profani e non profani di gettare lo sguardo.

Ai funzionari archeologici dipendenti dalla Amministrazione senza dubbio spetta l'onore e il dovere di illustrare i ritrovamenti archeologici che vengono via via fatti; ma naturalmente è necessario che essi non indughino troppo la pubblicazione dei loro studi e delle loro illustrazioni.

Io posso assicurare l'onorevole senatore Ricci che non si verificheranno assolutamente più i casi che si sono lamentati per il passato, e ai quali, come suppongo, egli si è nel suo pensiero riferito, presentando la sua interrogazione. Poichè io credo che egli intenda alludere specialmente agli scavi di Via dell'Abbondanza in Pompei, che ci hanno rivelato un mondo mirabile, un mondo nuovo, pieno d'interesse non soltanto per lo studio della vita pubblica e privata dell'antica città, ma anche per opere di insigne bellezza che essi hanno messe alla luce. Il senatore Ricci sa meglio di me le ragioni per le quali quegli scavi non furono finora illustrati. Quando venni al Ministero, ero costretto da un impegno preso dai miei predecessori. D'altra parte io ho fissato un termine preciso al prof. Spinazzola per la pubblicazione degli scavi di Via dell'Abbondanza. Posso assicurare il senatore Ricci che questo termine non sarà in nessun modo prorogato. Inoltre mi è grato annunziare al Senato che ho disposto che gli scavi di Via dell'Abbondanza siano finalmente aperti a tutti, affinchè non accada quello che è accaduto a me stesso, qualche tempo fa, che essendomi recato a bella posta a Pompei per visitare gli scavi, ho trovato le porte inesorabilmente sbarrate.

Del resto questo riguarda il passato; ora io posso assicurare il senatore Ricci e il Senato che le cose procedono diversamente.

Le do un esempio. Sulla fine del maggio scorso, procedendosi al scoprimento di una casa in Via dell'Abbondanza, emerse dal grigio uniforme del materiale di eruzione, una bellissima statua di un giovane atleta, opera di incomparabile bellezza, uno dei capolavori della statuaria-greca del quinto secolo, che rivela assai probabilmente l'arte di un grande maestro, di Fidia.

Occorse qualche tempo perchè la statua fosse restaurata; ma il valoroso sovrintendente degli scavi di Pompei, il prof. Maiuri, l'ha già egregiamente illustrata nel *Bollettino d'arte* del Ministero della pubblica istruzione. Può anche ora accadere che qualche ritrovamento si tardi ad illustrare; ma il senatore Ricci deve convenire che questo può dipendere sia dalla mole enorme di lavoro che incombe ai non molti funzionari dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, sia anche può dipendere da una ragione scientifica, perchè, quando si tratta di lavori lenti i quali devono procedere con metodo, evidentemente le illustrazioni non possono pubblicarsi se non a lavoro compiuto, perchè può accadere che nuovi scavi modifichino le conclusioni alle quali si sia precedentemente giunti. Del resto, se avrò notizia che scavi siano occultati per ragioni di carattere personale, procederò con la massima energia.

Inoltre il senatore Ricci non ignora che per il nuovo ordinamento dato all'Istituto di Archeologia, che il senatore Corrado Ricci ha il grande merito di avere contribuito a fondare, quando i funzionari indughino soverchiamente la illustrazione degli scavi, l'Istituto potrà curare esso stesso la pubblicazione di essi. Ciò costituirà un incitamento ai funzionari, affinchè procedano con la massima sollecitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci per dichiarare se è soddisfatto.

RICCI CORRADO. Il Ministero della pubblica istruzione, ciò che vuol dire il nostro Paese, dispone di un personale, preposto alla tutela dell'archeologia, di primo ordine; personale dotto, amoroso, retto, che resiste a tutte le lusinghe che le cose, a lui affidate, possono

destare negli incettatori e nei raccoglitori. E tutti sanno che quel personale potrebbe facilmente mutare il suo modesto stipendio con le ingenti fortune che il commercio antiquario procura a chi lo esercita.

Ma tale personale, così retto, così amoroso, così zelante, ha il difetto delle proprie qualità, e questo difetto è una gelosia straordinaria per ciò che scopre, tantochè, quando rinviene una statua o qualsiasi altro oggetto ragguardevole, è preso dal terrore che altri possa illustrarlo e pubblicarlo. Allora non si perita di ostacolarne sino la visione. Io non so se l'onorevole ministro abbia pensato, mentre parlava che, sino a lui, qualche direttore o ispettore di musei ha tentato di tener nascosta qualche scoperta, o per lo meno non ha risposto subito alla sua richiesta di fotografie degli oggetti rinvenuti, per paura che fossero fatte vedere ad altri e commessa qualche... indiscrezione!

Ebbene. Vediamo che cosa avviene all'estero in casi uguali di rinvenimenti archeologici. Io richiamo l'attenzione sulla scoperta della tomba di Tutankamen.

CORBINO. Scelga un altro esempio. Tutankamen è iettatore! (*Commenti, ilarità e interruzioni*).

RICCI CORRADO. Onorevoli Colleghi, adesso che da quest'aula si è dissipato lo spavento, continuo. (*Nuova ilarità*).

Appena quella tomba fu scoperta, la notizia venne propalata per tutto il mondo. Due settimane dopo i giornali inglesi pubblicavano lunghi articoli e producevano le meraviglie rinvenute, anche in ricche tricromie. Allora la maggior parte dei turisti, che soleva fermarsi in Sicilia e a Napoli, si orientò verso l'Egitto. E noi oggi assistiamo a questo fatto che appena viene il tempo della chiusura degli alberghi di Luxor, si chiude anche la tomba di Tutankamen, e appena si riaprono gli alberghi di Luxor, si riapre anche la tomba di Tutankamen! Per tal modo infiniti forestieri affluiscono verso quella curiosità, come a un grande e magnifico spettacolo.

Voi sapete ancora che ci sono alberghi costruiti presso le Piramidi. Sull'esempio di Luxor, a loro vantaggio si sono iniziati gli scavi intorno alla Sfinge, rimettendo all'aperto le sue enormi zampe leonine.

Ecco, così, un'altra ondata di forestieri alla

Sfinge! E anche in questa occasione si è stampato che essa poteva essere, in gran parte e presto, ricoperta dalla sabbia agitata dal vento del deserto, e quindi conveniva, per vederla nel suo prodigioso integro aspetto, recarsi subito al Cairo e alle Piramidi! Adesso si sono scoperti muri romani a Londra. Immediatamente i giornali inglesi li hanno riprodotti e illustrati, quantunque, se sono molto ragguardevoli per il luogo in cui si trovano, non lo siano però ugualmente dal punto di vista dell'arte.

Nel nostro Paese succede il contrario. Io dirò cose incredibili e vere. Gli scavi di Conca, che si sono fatti da 25 anni, non sono ancora illustrati; gli scavi di Caere, fatti da 15 anni, non sono ancora illustrati; la « Strada dell'Abbondanza » di Pompei, che basterebbe da sola, (per la sua importanza, non certo inferiore all'oramai famosa tomba, egiziana) a richiamare i forestieri di tutto il mondo, non solo non è illustrata, ma non è nemmeno accessibile, senza speciali e rari e contesi permessi. Ora abbiamo avuto affidamento dall'onorevole ministro che sarà aperta. Se ciò avverrà, come non dubitiamo, gliene saremo veramente grati, perchè basterà simile fatto per procurare a Napoli una notevole affluenza di viaggiatori, affluenza in gran parte perduta appunto a vantaggio dell'Egitto.

Ma io desidero, dopo liberato il campo da una falsa diceria, chiedere all'onorevole ministro un breve schiarimento riguardo alle catacombe di Roma. Era corsa la voce, che all'estero fossero state aperte sottoscrizioni per l'esplorazione e la conservazione delle catacombe, e che si fossero destinati i fondi, che provenivano da ciascuna nazione, a una speciale catacomba. Anche se vero, ciò non sarebbe argomento di critica. Ma, si è aggiunto che ad ognuna delle catacombe, sarebbe stata premessa una Commissione, la quale ne avrebbe presieduto o vigilato i lavori di ricerca e di manutenzione, e s'aggiungeva che, fra tutte quelle nazioni, non c'era l'Italia! Io sono lieto di potere smentire tale voce, originata dall'erronea interpretazione d'un articolo scritto da un monsignore francese.

Ma, se tale notizia è falsa, un diverso inconveniente è però vero! È accaduto più volte ad alcuni studiosi e storici dell'arte, di cercar foto-

grafie di catacombe. Si sono recati al gabinetto fotografico del Ministero e non ne hanno trovata neppure una; sono andati dai fotografi principali della città come Anderson, Alinari, Moscioni, (i quali hanno infinite fotografie di tutta Roma), e non ne hanno trovata neppure una. Avendo chiesta per quale ragione, essi non ne avessero, è stato risposto esser loro negato di farle. Ebbene: pochi giorni or sono all'Istituto d'archeologia e di storia dell'arte, è giunto un fascicolo straniero, in cui sono abbondantemente riprodotte fotografie di catacombe! (*Impressione*).

Io prego perciò l'onorevole ministro dell'istruzione di vigilare perchè gli Italiani, anche senza avere un trattamento di favore, ne abbiano almeno uno uguale!

Tutto questo ho detto semplicemente a salvaguardia della scienza e dell'interesse del mio Paese. (*Approvazioni e lunghi commenti*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 29 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del Concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di sconto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il signor senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione dei Consigli provinciali dell'Economia » (Numero 351).

PRESIDENTE. L'Ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione dei Consigli provinciali dell'Economia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 351).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. — Onorevoli Colleghi. Non temete che io voglia tediare di troppo; mi limiterò ad esporre brevemente i motivi per quali ritengo si debba dar voto a questo disegno di legge, ed a presentare intorno al medesimo alcune osservazioni:

Il disegno si informa a questo criterio fondamentale: riunire in un solo organismo elementi che ora sono disgiunti, ed ai quali per conseguenza manca unità di azione.

Questo criterio il quale consigliò già la fusione dei Ministeri dell'agricoltura, del commercio e del lavoro, nel Ministero unico della economia nazionale, viene ora applicato agli organismi minori, ed è naturale perchè ciò che vale per il centro deve anche valere per la periferia.

Alle attuali Camere di commercio, create colla legge 6 luglio 1862 e riordinate con quelle 20 marzo 1910 e 8 maggio 1924, ed ai Consigli agrari provinciali, istituiti col decreto-legge 30 dicembre 1923, nonchè ad altri enti minori, come i Consorzi agrari, questo disegno di legge sostituisce un ente unico, il Consiglio provinciale della economia.

Tale fusione, onorevoli colleghi, oltrechè nel criterio generale sopra esposto, trova appoggio anche dal punto di vista pratico, quando si esamini l'azione che di fatto hanno esercitato siffatti enti. Invero le attuali Camere di commercio, oltre alla funzione consultiva, scarsamente esercitata, non potevano, per la stessa loro costituzione rappresentare gli interessi della grande industria, della produzione, la tutela loro di esercitava principalmente riguardo ad interessi locali, spesso anche di non grande en-

tità. Tant'è che più volte, anche nelle sfere del Governo, quantunque non poche fra le Camere stesse abbiano bene meritato del paese, si ventilò l'idea della loro totale soppressione.

Tradotto invece in legge questo disegno, i Consigli diverranno organi diretti dal Governo, e di esso porteranno la voce in provincia, a mezzo del prefetto che li presiederà.

Quanto poi ai Consigli agrari provinciali, che sono organi facoltativi, basta a dimostrare la loro scarsa importanza, il fatto che solo in cinque città sono stati costituiti.

Non parliamo dei Consorzi agrari che, tranne poche eccezioni, si può dire non funzionino.

Manca poi del tutto una rappresentanza del lavoro, il quale, come dice giustamente la Relazione ministeriale, deve pure avere la possibilità di esprimere i propri bisogni.

Ben venga adunque la riunione di tutte le forze della produzione in un ente unico, nel Consiglio che sta per sorgere.

Non sono però mancate contro di esso alcune obiezioni.

Si è detto in primo luogo che questi Consigli distruggono una secolare tradizione, secondo la quale la tutela degli interessi del commercio fu sempre affidata ai commercianti, indipendentemente dalla tutela degli interessi dell'agricoltura, ai quali devono provvedere altri organi. Io non voglio disconoscere il valore della tradizione, ma non è lecito nè opportuno rimanere ad essa legati allorquando, mutati i tempi conviene seguire via diversa.

Del resto, chi nel caso nostro allega la tradizione, dimentica che in alcune regioni d'Italia, ora è precisamente un secolo, alle Camere di commercio era anche affidata la tutela degli interessi, agricoli. Così in Piemonte le Reali Patenti del 4 gennaio 1825 istituirono enti ai quali era anche affidata la tutela degli interessi agrari, e si denominavano: Camere di commercio e di agricoltura; lo stesso avvenne a Parma ed a Piacenza.

Un'altra obiezione si è fatta: che cioè un organismo tanto complesso quale sarà il Consiglio provinciale dell'economia non potrà convenientemente funzionare. In sostanza è la stessa obiezione che si elevò quando si trattava della fusione dei Ministeri del commercio e della agricoltura in un solo Ministero della economia nazionale. Non si può negare che a prima vista

l'obiezione presenta una certa gravità. Ma non bisogna dimenticare che il Consiglio è diviso in Sezioni, le quali sotto un certo aspetto hanno carattere autonomo. Sarà però opportuno che il Regolamento per la esecuzione della legge procuri di accentuare questa autonomia, in modo che gli interessi del commercio come quelli della agricoltura rimangano del pari salvi. Del resto è impossibile trovare un sistema assolutamente perfetto; bisogna scegliere quello che presenta inconvenienti minori.

Nel dare adunque il mio consenso al disegno di legge, non nascondo che in qualche parte appare invero redatto un poco troppo a grandi linee. Non dovrebbe infatti rimandare al Regolamento disposizioni che, trattandosi di una legge organica, avrebbero dovuto in essa trovar luogo.

Questo sia detto in particolare per quanto riguarda le persone che devono comporre il Consiglio, il numero dei suoi membri, il patrimonio ed i tributi, ed altri punti ancora, che ometto per non abusare della vostra indulgenza.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, io mi associo alle osservazioni che intorno al Progetto ha presentato l'Ufficio centrale, per mezzo del suo illustre relatore prof. Loria, e brevemente richiamo la vostra attenzione sopra qualche altro punto.

È noto in primo luogo quale importanza vadano oggi assumendo le applicazioni dell'arte all'industria. Per questo motivo nell'altro ramo del Parlamento era stato proposto che nei Consigli provinciali della economia vi fosse, almeno nelle provincie nelle quali si manifestasse opportuno, una Sezione artistica.

In verità nessuno nega la importanza delle applicazioni dell'arte all'industria, ma evidentemente una Sezione artistica invaderebbe il campo assegnato ad altri organi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e renderebbe pletorico il Consiglio. Ciò tuttavia non toglie, come osservò il ministro della economia al quale si deve principalmente il merito di questo Progetto, la convenienza di comprendere fra le categorie che dovranno nominare i loro rappresentanti nella Sezione industriale, categorie di carattere artistico, in quelle regioni nelle quali esse manifestano la loro attività. A questo potrà provvedere il Regolamento; già ne dette assicurazione alla Camera

lo stesso ministro, e non dubito vorrà mantenere la promessa.

Sopra un altro punto richiamo la vostra attenzione, onorevoli senatori.

Dopo che la fortuna delle armi arrise all'Italia nostra, il commercio coll'estero ha acquistato ed acquista importanza sempre maggiore, e voi sapete quale e quanta influenza abbia sulla economia nazionale la bilancia del commercio. Or bene il fine generale degli articoli 2 e 3 assegnano ai Consigli provinciali dell'economia comprende implicitamente anche ciò che può appartenere al commercio coll'estero, ma un richiamo espresso mi parrebbe opportuno, tanto più che la enumerazione delle attribuzioni dei Consigli contenuta in detti articoli ha riguardo più che altro al commercio interno.

Un ultimo punto, di maggiore importanza, merita, a mio giudizio di essere sottoposto al vostro esame.

Esso riguarda le funzioni arbitrali che ritengo potrebbero utilmente essere attribuite ai nuovi Consigli.

È noto che in molte Borse di commercio di Stati esteri, e fra noi anche in quella di Trieste, funziona un giudizio arbitrale. Vi ha una specie di magistratura nominata dalla Direzione di borsa, alla quale magistratura le parti contraenti affidano la risoluzione delle controversie relative non soltanto agli affari conclusi in Borsa, ma anche agli affari conclusi al di fuori, purchè volgano sopra merci e titoli ammessi alla contrattazione.

Da noi l'art. 5 della legge 20 marzo 1913, sulle borse autorizza i contraenti a sottoporre al giudizio arbitrale della Deputazione di borsa le questioni insorte sugli affari ivi conclusi.

Ma questo arbitrato limitato alle operazioni concluse in borsa, e possibile quindi solo ove esiste una Borsa, manca di una qualunque organizzazione, epperò non raggiunge lo scopo, e non viene quasi mai praticato. All'incontro la Magistratura della quale sopra ho detto dà ottimi risultati; per essa si evita di portare dinnanzi ai Tribunali un numero grande di controversie, con risparmio di tempo e di spesa. Tant'è che il 6° Congresso nazionale forense tenuto testè a Trieste approvava alla unanimità un ordine del giorno col quale si fa voto affinchè presso le Camere di commercio sia istituito il giudizio arbitrale.

Qui davvero si può invocare la tradizione. Non parliamo delle antiche Corporazioni e Collegi dei mercanti, che eleggevano nel loro seno siffatta Magistratura, ma ciò pure si verificava in Toscana per le leggi del 1770 e del 1786, come pure a Parma, a Piacenza.

Io auguro quindi che, veduti i termini generalissimi con i quali questo disegno di legge enuncia le attribuzioni dei Consigli, l'arbitrato possa trovar posto nel Regolamento che sarà per essere emanato per l'applicazione della legge.

È anche da notare che l'art. 2 del disegno medesimo, affida ai Consigli, oltre alle attribuzioni ivi indicate, quelle ad essi deferite da leggi e decreti speciali.

Perciò all'istituzione dell'arbitrato, da affidarsi ai nuovi Consigli, potrà anche essere provveduto nella futura legge sul riordinamento delle Borse. Questa legge si attende da tempo. Fu anche da voi sollecitata approvando un ordine del giorno, che io stesso, come relatore dell'Ufficio centrale, ebbi l'onore di proporvi quando si convertì in legge il decreto relativo al diritto di sconto.

Altre osservazioni potrei sottoporvi su quanto riguarda la denuncia ed il registro delle Ditte, argomento del quale si occupa il Capo V di questo disegno di legge. Me ne astengo per non tediarvi di troppo, ed anche perchè questa materia dovrà completamente essere disciplinata dal nuovo Codice di commercio.

Concludendo, io darò voto favorevole a questo disegno di legge.

Come i vari rami dello scibile, così i vari rami della produzione si collegano e vicendevolmente si aiutano. Una comune tutela apparisce dunque la più adatta per il loro incremento.

A questa comune tutela è diretto l'ente che sta ora per sorgere.

Auguriamo ad esso prospera vita per il bene economico della patria. (*Vive approvazioni e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Tullio.

DE TULLIO. È questa la prima volta che io ho l'onore di parlare al Senato; e mi si conceda di parlare a nome della esperienza quarantennale da me acquistata facendo parte

di una delle più notevoli Camere di commercio d'Italia.

Non è molto che l'onorevole ministro dell'economia nazionale ha fatto l'onore alla Regione pugliese di una sua visita per verificare quali progressi aveva fatto tra noi la preparazione di quella santa battaglia del grano ispirata e guidata dal Presidente del Consiglio, on. Mussolini.

Egli ha potuto vedere quanto fervore di opere vi è nella nostra regione e come fra non molto noi siamo tutti convinti che quella battaglia sarà portata a termine con completa vittoria. È bene che questa vittoria non appartenga all'una o all'altra regione, ma all'Italia intiera, per la quale sono sparsi e i semi e i frutti della grande industria nazionale, l'agricoltura.

In quella circostanza, ricevendo l'onorevole ministro nelle sale della Camera di commercio, e porgendo a lui il deferente saluto delle classi industriali e commerciali, mi indugiai a prospettargli che quella adunanza come era costituita, cioè non solo dei rappresentanti del commercio e dell'industria, ma dell'agricoltura e del lavoro, veniva quasi a simboleggiare la forma e la sostanza del nuovo Consiglio dell'economia nazionale, da lui con tanta genialità concepito e disegnato nel disegno di legge che è sottoposto alla discussione del Senato. Ripeto oggi la completa mia adesione a quella legge, però è bene che pure io dica come essa sia anche il frutto di un lungo lavoro delle stesse Camere di commercio che da anni e anni invocavano nuove provvidenze legislative ritenendo che quelle derivanti dalla legge 1862 non fossero più adeguate alla loro missione e alla loro espansione.

E nessuno potrà mai dire quanti voti, quanti ordini del giorno, quante relazioni furono mandate di tempo in tempo al Ministero competente e anche quanti disegni di legge furono approntati, ma che non varcarono mai la soglia del Parlamento. Solo nel 1924 vi fu la presentazione e l'approvazione di un progetto di legge sull'allargamento delle mansioni delle Camere di commercio; tanto è vero che fin da quella epoca le 85 Camere di commercio italiane furono sciolte per preparare tutto ciò che occorreva per le nuove elezioni. Ma fortunatamente a quella legge ne fu sostituita un'al-

tra dell'attuale ministro della economia nazionale, con criteri e visioni più ampie. Infatti mentre con la legge del 1924 si allargava solamente la sfera di azione delle Camere di commercio ed industria, divise in parecchi sezioni, la legge attuale fa efficacemente e opportunamente entrare nelle Camere di commercio anche i rappresentanti della agricoltura e del lavoro. È ben vero che in alcune Camere di commercio l'agricoltura ha sempre avuto dei difensori, ma erano o agricoltori che avevano i requisiti elettorali per farne parte o liberi cittadini profasanti amore per la propria terra che levavano la voce in sua difesa; mentre con questa legge è l'agricoltura che entra per mezzo dei suoi rappresentanti nel seno delle Camere di commercio. E questo è un bene inestimabile, perchè così di questo grande interesse nazionale si potranno presentare di volta in volta e i bisogni e le aspirazioni e i problemi. Così è anche un bene che entrino i lavoratori ed i datori di lavoro. Anzi dirò, che fu mia opinione, in una grande riunione delle Camere di commercio, di permettere ai lavoratori di entrare a farne parte, perchè la discussione tra lavoratori e datori di lavoro avrebbe potuto giovare a quella collaborazione di classe che allora si poteva sperare. Ma i tempi non erano maturi. Ora però ci troviamo di fronte al grandioso programma di Governo dell'on. Mussolini che pone come fondamento precisamente quella collaborazione, in sostituzione della lotta di classe che trascinava l'Italia verso la rovina.

In un solo punto io avrei potuto dissentire dal progetto. Io avrei voluto che quella forza di volontà creatrice annunciata dall'onorevole ministro in Parlamento, fosse stata affidata a cittadini innamorati della propria terra consci dei suoi bisogni; ma per un ordine superiore di idee da cui deriva che tutto il lavoro degli istituti sparsi attraverso l'Italia si connetta con le direttive del Governo, io faccio tacere ogni dissenso e mi associo anche a questa parte della legge e faccio voti che i nuovi Istituti della economia nazionale adempiano alla loro missione anche in misura superiore alle speranze in essi riposte.

E qui, onorevoli senatori, io avrei finito; senonchè una frase dell'onorevole senatore Supino che ha parlato prima di me, mi obbliga ad intrattenervi ancora per breve tempo intorno

ad un atto di rivendicazione che devo fare dell'azione compiuta in 64 anni dalle Camere di commercio. L'on. Supino ha detto che esse avevano ristretta la loro azione nell'orbita degli interessi locali. Onorevoli colleghi, permettete a chi c'è stato in mezzo per tanti anni e che ha potuto non solo testimoniare, ma prender parte a ciò che si è fatto, di illustrare brevemente la vera e benefica azione esercitata dalle Camere di commercio italiane.

Io non vi dirò nulla di quanto si è chiesto e ottenuto intorno al miglioramento ferroviario, al miglioramento agricolo, al miglioramento marittimo e di quanto si è fatto in ogni e qualsiasi campo al riguardo. Non vi dirò neppure nulla di ciò che si è fatto per metter su mostre, esposizioni e fiere, per fondar scuole di commercio, vere Università commerciali, che sono l'orgoglio dell'Italia nostra e da dove escono giovani ben preparati che hanno dato al commercio e all'industria la loro fervida opera intesa a sviluppare e migliorare sempre più queste grandi branche dell'attività nazionale.

Accennerò soltanto a qualche fatto più saliente d'indole prettamente nazionale.

Quando nel 1889, per la sospensione dei nostri rapporti commerciali con la Francia, scoppiò una grande crisi nelle regioni vinicole, come la Sicilia e la Puglia, ho la sicura coscienza di poter affermare che in quella circostanza, dinanzi a quella grande jattura, l'opera delle Camere di commercio di tutto il mezzogiorno e delle altre regioni vinicole del nostro Paese, fu tale da indurre il Governo del tempo a provvedimenti che mitigarono e di gran lunga l'aspra crisi che si era abbattuta su quelle regioni, quasi a distruggerne quel bene economico che avevano conseguito in 30 anni di loro esistenza attraverso sforzi poderosi.

E non solo allora le Camere di commercio lavorarono a tutta posa, non per la difesa d'un interesse locale, ma per la tutela di alti interessi nazionali; ma anche quando si trattò, a pochi anni di distanza, di stipulare nuovi Trattati di commercio con le Potenze centrali. Fu allora, ispiratore il nostro illustre collega Luigi Luzzatti e negoziatore di prim'ordine il collega Edoardo Pantano, fu allora che si ottennero delle condizioni che valsero ad equilibrare in gran parte il dissesto che la crisi del 1889 aveva prodotto.

Dirò pure che siccome il mezzogiorno è stato sempre negletto, meno nel tempo che corre e ciò per la grande volontà di bene che muove il nostro Presidente del Consiglio, contro le compagnie private delle ferrovie di allora, che nel mezzogiorno permettevano un servizio sotto ogni riguardo deplorabile, si mossero le nostre Camere di commercio, denunciando le manchevolezze, le deficienze ed anche gli abusi che si compivano ai danni delle popolazioni, e contribuirono così ad instaurare quell'esercizio di Stato, contro il quale teoricamente si può ancor oggi discutere, ma praticamente si può provare che in certe circostanze bisogna abbandonare la teoria per attuare fatti concreti. Orbene, l'esercizio delle Ferrovie dello Stato, se veramente in un non lungo periodo non ha dato quei risultati che se ne attendevano, ciò non si deve che alle debolezze, alle insufficienze di chi aveva il dovere di provvedere alle sue sorti. Tanto è vero che quando è venuto il fascismo, regolatore, riformatore, liberatore di vecchi mali, l'esercizio di Stato delle Ferrovie rifulge in tutta la sua potenza, e questo noi lo dobbiamo soprattutto all'opera vigile ed illuminata di Costanzo Ciano, il quale ha rimesso a posto la disciplina che era distrutta, ha aumentato il materiale ferroviario ed ha assicurato tanti benefici, fra cui principale quello di aver reso possibile allo Stato, di anno in anno colpito da enorme disavanzo, di trarre invece dall'esercizio delle ferrovie un cospicuo che nel prossimo avvenire, ne siamo certi, verrà sempre più aumentato.

A questo punto, signori senatori, io sento di dover concludere ripetendo che è ben vero, come affermava un grande italiano, che una generazione non intende l'altra, ma vi sono anche uomini che si sottraggono a questa legge. Noi abbiamo veduto quanto bene ha potuto fare il fascismo in ogni ordine di cose, e come provveda al migliore fondamentale assetto della Patria. E io pur lamentando che spariscono il nome, e le forme esteriori di quelle Camere di commercio che dovrebbero essere meglio conosciute e valutate, ritengo che di esse resteranno saldi lo spirito, i ricordi, le tradizioni, che serviranno di esempio e d'orientamento al nuovo Istituto nella sua grande missione di coordinazione e sviluppo del lavoro e dell'agricoltura, dell'industria e del commercio,

fonti perenni, inesauribili dell'economia nazionale che è uno dei cardini fondamentali del benessere nazionale e della grandezza d'Italia. (*Vive approvazione ed applausi*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frola di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

FROLA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un istituto zootecnico e caseario per il Piemonte ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge in esame.

SUPINO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Debbo far rilevare all'onorevole collega De Tullio che le mie parole relativamente all'azione delle Camere di commercio non sono state esattamente comprese. Io non ho affatto negato le benemerite che le Camere di commercio hanno verso il Paese. Tutt'altro: ho detto soltanto che per la stessa loro organizzazione, le Camere di commercio non potevano rappresentare gli interessi della grande industria, ed erano portate principalmente a tutelare interessi locali; appunto questa è una delle ragioni per le quali il Governo propone di sostituire alle medesime un nuovo organismo.

LORIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, io ho ben poco a aggiungere, perchè veramente gli egregi colleghi, che hanno parlato, non hanno mossa alcuna critica alla legge, della quale al contrario sono stati benevoli lodatori. Come già ebbi a dire nella relazione, noi riconosciamo

il grande valore ed i grandi servizi resi dalle Camere di commercio, e su tale riguardo abbiamo, si può dire, prevenuto l'elogio dell'egregio collega De Tullio, quando abbiamo insistito perchè parecchie delle Camere di commercio, che tutt'ora esistono, vengano conservate anche in seguito alla creazione dei nuovi Enti collettivi. E possiamo aggiungere che l'onorevole ministro dell'economia nazionale, il quale ci ha con grande benevolenza assistiti nel corso dei nostri lavori, ci ha dato le più ampie assicurazioni su tale proposito. Per ciò che riguarda l'osservazione fatta, che si debba promuovere anche il commercio estero, l'osservazione certo è incontestabile. Ma devo soggiungere che a tal uopo funziona già l'Ente parastatale per l'esportazione, che venne proposto dall'egregio nostro collega Morpurgo in un discorso del 24 dicembre 1924. Perciò le nostre considerazioni sulle Camere di commercio si accordano perfettamente con le vedute dei diversi oratori.

Quanto all'osservazione dell'egregio collega Supino sull'opportunità di promuovere l'insegnamento artistico, essa è perfettamente giusta, ma bisogna anche tener presente, ed egli stesso del resto si è fatto carico di questa necessità, che trattandosi di un Istituto essenzialmente accentratore, non era il caso di creare nuove sezioni e sottosezioni, che sarebbero andate assolutamente contro, o avrebbero proceduto in antitesi allo spirito stesso della legge. Ed è appunto questo concetto che ha fatto anche sì che noi non potessimo assentire al desiderio espressoci da parecchie parti, da parecchi agricoltori, da parecchi comizi agrari, i quali desideravano che si creasse una speciale sezione per l'industria zootecnica. Questo non abbiamo potuto acconsentire anche perchè l'industria zootecnica forma ormai parte integrante dell'assetto agricolo del paese; ma soprattutto perchè in un sistema così essenzialmente accentratore, e giustamente accentratore, come quello di questa legge, non era il caso di creare dei nuovi decentramenti. Queste sono le principali ragioni che ci hanno indotto ad appoggiare completamente questa legge ed a ricusare alcuni degli emendamenti che sono stati ripetutamente presentati su tale materia. Quanto alla proposta dell'egregio collega Supino di accordare al nuovo Ente anche delle funzioni

arbitrali, noi abbiamo già, nella nostra relazione affermato che si potranno benissimo allargare anche le funzioni facoltative di questi nuovi Enti, od accordare loro anche delle funzioni di carattere operaio, commerciale e professionale; e non è escluso che si possano anche includere in queste funzioni quei processi arbitrali a cui quell'egregio collega accennava.

È materia, del resto, di regolamento, come pure sarà materia di regolamento l'accoglimento di un desiderio espresso dalla Associazione mineraria, che si ammetta nei nuovi Enti un ingegnere del corpo delle miniere dovunque esista l'industria mineraria, e non come ora si dice, « dovunque esiste un ingegnere minero »; perchè ora si verifica questo fatto, che vi sia un ingegnere delle miniere là dove non c'è l'industria mineraria e viceversa non vi sia ingegnere dove l'industria mineraria esiste. A questa difficoltà potranno del resto provvedere gli interessati facendo opera affinché si accresca il numero degli ingegneri stessi; ma il ministro dell'economia nazionale ha proposto un metodo molto più speditivo per appagare i desideri legittimi di un'industria così importante: egli, cioè, ha osservato che gli ingegneri delle miniere non sono poi immobili nè per natura nè per destinazione, e quindi si potranno benissimo dislocare dal capoluogo, in cui non esistono miniere al capoluogo vicino dove le miniere esistono, e dove essi potranno prestare opera assidua nel Consiglio dell'economia nazionale.

Fatte così queste osservazioni spicciole, non avrei altro da soggiungere, se non mi corresse obbligo di osservare che questa legge risponde ad un bisogno intimo o ad uno sviluppo immanente dell'assetto economico del nostro tempo. Perchè, diceva bene l'on. Supino che le tradizioni secolari, dopo tutto, sono degne bensì di considerazione rispettosa, ma non di attuazione pedissequa e che molte volte il rispetto alle tradizioni urta proprio contro le leggi stesse della vita. Ora questo è precisamente uno dei casi in cui l'ossequio alle tradizioni sarebbe essenzialmente antinomico e quasi direi antibiologico, contrario alle leggi stesse della vita nazionale. Perchè in altri tempi l'assetto economico era a base di compartimenti stagni; in altri tempi l'economia agricola, l'industriale, la mineraria formavano altrettanti lobi avulsi l'uno dall'altro, che ave-

vano uno sviluppo autonomo. Oggi invece non è più così, oggi vi è una linfa circolatrice che attraversa tutti i meandri della vita nazionale, per cui tutto ciò che tocca uno dei lobi si ripercuote immediatamente sull'altro. Oggi, per esempio, un trattato di commercio, che concerna le macchine, colpisce di riverbero l'industria agricola, che di macchine si vale in così larga misura; e questo danno, che può derivare all'industria agraria può, a sua volta, dar luogo alla domanda di un dazio sui grani, come effettivamente è avvenuto fra noi. Ecco come un fenomeno, che sembra a primo tratto tutto industriale o commerciale, ha un immediato riverbero sull'industria agricola.

Viceversa tutte le alterazioni della produzione della canapa e delle barbabietole hanno immediati riverberi sulle industrie dell'abbigliamento e saccarifera.

Ora data questa permeazione reciproca di tutti gli elementi della vita nazionale, l'antico metodo analitico dei corpi specifici è assolutamente impossibile. Si capisce che un tempo potessero esistere comizi agrari, Camere di commercio, Istituti minerari o forestali, che agivano per se stessi, indipendentemente l'uno dall'altro. Ma oggi tutto ciò è assolutamente impossibile! È appunto a questo concetto, che ha già reso omaggio il Governo, prima col creare l'unificazione dei Ministeri del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro, ed anche, se posso avventurare una osservazione, colla fusione del Ministero delle finanze con quello del tesoro, e a tale concetto oggi si ispira proponendo l'unificazione dei vari Istituti che mirano a vigilare ed a promuovere i diversi lati dell'economia nazionale. A questo concetto ha reso omaggio il Governo e noi gliene dobbiamo dar lode.

L'Ufficio centrale è perciò unanime nel raccomandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, che veramente fa onore al Governo che lo ha proposto e dal quale deriverà nuovo elaterio alle fortune economiche della patria. (*Approvazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Onorevoli Senatori. La discussione, breve discussione, che ha avuto luogo sul disegno di legge che

istituisce i Consigli provinciali della economia, le conclusioni della relazione che l'onorevole senatore Loria ha steso per l'autorevole Ufficio centrale da lui presieduto, danno la chiara impressione che il Senato condivide l'opinione del Governo, il quale ha voluto istituire questi Consigli per dare all'economia nazionale, attraverso organi provinciali, la voluta importanza ed il desiderato sviluppo.

Non è per riaffermare qui, ancora una volta, una delle maggiori benemerenzze del fascismo, che io ricordo come in questi ultimi anni si siano verificati in Italia un rifiorire di attività, uno sviluppo rapido, sicuro, deciso della produzione, un miglioramento generale e molto promettente della economia del Paese.

Questo ricordo potrebbe, d'altra parte, essere superfluo per molti degli onorevoli senatori, che dell'economia attuale della nostra Nazione sono stati tra i fondatori o sono tuttora tra i propulsori diretti, con i loro studi o con la loro azione.

La scienza è infatti la grande, la solida base della produzione in ogni nazione, e molti onorevoli senatori questa scienza hanno profondamente coltivato ed ancora silenziosamente ed efficacemente coltivano, contribuendo con lo studio e con le ricerche sperimentali a farla progredire, per mantenere all'Italia quella posizione eminente per cui è da tempo stimata ed ammirata nel mondo.

Ed è forse superfluo che io ripeta davanti al Senato che solo sopra la scienza può reggersi la tecnica sana dei diversi campi della produzione, quella tecnica, che nel Senato ha avuto ed ha rappresentanti valorosi, i quali hanno indicato all'agricoltura, all'industria ed al credito le mètte luminose da raggiungere.

Fra questi valorosi mi sia consentito ricordare con affetto memore i miei grandi e compianti maestri senatori Brioschi, Colombo e Saldini.

La nuova e più complessa situazione della vita economica e sociale del nostro Paese poneva imperioso dinanzi al Governo nazionale fascista il problema del coordinamento delle varie forze ed attività produttrici, della loro più espressiva rappresentanza, del loro adattamento alle supreme necessità della Nazione.

Già il Governo aveva al centro a ciò provveduto con la unificazione, in un solo Ministero

comprendente tutti i servizi relativi all'economia nazionale, dei Ministeri dell'agricoltura, della industria e commercio e del lavoro, e con l'attribuzione ad un unico, autorevole organo, della consulenza sui problemi generali di carattere economico-sociale.

Della opportunità di siffatti provvedimenti molto si è discusso nel mondo parlamentare: ma la discussione è ormai chiusa, perchè l'esperienza ha dimostrato che i motivi di dissenso dalle decisioni del Governo non hanno più ragione di essere. Del resto, tali dissensi si fondavano, può dirsi esclusivamente, sulla preoccupazione che l'agricoltura potesse rimanere sopraffatta ed essere ancora più trascurata, e ridotta alla condizione di perdere ogni speranza di rifiorimento.

Ma il Governo fascista ha dimostrato di essere ben conscio dell'importanza dell'agricoltura e le ha quindi assegnato il posto che le spetta nella economia del Paese; con i provvedimenti già presi in materia agraria e con quelli allo studio, esso ha dato e dà la prova decisiva dello spirito nuovo, col quale esso considera i problemi agricoli, la sensazione chiara e precisa della sua ferma volontà di portare l'agricoltura nazionale al completo, necessario sviluppo. E che ciò sia profondamente riconosciuto, lo dimostra il fatto che gli agricoltori ed i contadini — i quali si erano adattati alle ingiustificabili dimenticanze e sono sempre prudenti quando si tratta di credere — rispondono oggi, con un fervore di opere che commuove, agli appelli del Governo, e par che vogliano, con la intensificata loro attività, dimostrare la loro gratitudine per vedersi, infine, in prima linea con tutti gli altri che cooperano, lavorando, al benessere ed alla grandezza del Paese.

Chi ha avuto la ventura di assistere, nell'ottobre dello scorso anno, alla grande adunata agricola, che il Capo del Governo e Primo ministro, condottiero della battaglia del grano, ha voluto, per vedere a sè vicino i migliori suoi camerati rurali e per dare ad essi, di persona, il segno del suo alto compiacimento e della riconoscenza di tutto il Paese, ha veduto scintillare la fede negli occhi degli agricoltori e dei contadini presenti, che portavano con loro il riflesso di un uguale scintillo, raccolto da tutti gli agricoltori e contadini italiani.

Non diversamente stanno le cose per quanto

concerne il lavoro che nel campo dell'industria si organizza, si perfeziona, guarda con simpatia sempre crescente alla scienza, e sempre più si appoggia alla tecnica più moderna, abbandonando tradizioni ed organizzazioni nate da un empirismo ormai tramontato.

La unificazione ed il coordinamento, realizzati al centro, non occorrono meno alla periferia, dove se ne palesa, anzi, maggiore la necessità, per il bisogno di avere localmente un organo di decentramento e di adattamento dell'azione vasta e complessa dello Stato nel campo economico e sociale.

Alla periferia, dove si svolge, con grande intensità, l'opera della produzione, esiste una economia, che ha le sue particolarità, in quanto risponde a determinate condizioni locali, ed ha quindi le sue speciali esigenze. Ora, è evidentemente assai dannoso lasciare che i vari gruppi di attività produttrici si muovano nella più completa indipendenza, talvolta anzi con diffidenza reciproca, che l'azione di propulsione e di incoraggiamento dello Stato e degli enti pubblici locali non abbia, attraverso un organo coordinatore, l'impiego più sicuramente efficace, come è desiderabile, che i bisogni e gli interessi comuni non trovino soddisfacimento senza duplicati e senza interferenze, ed infine che i vari gruppi non trovino modo di avvicinarsi, di stabilire intese feconde od almeno di diminuire le asprezze dei loro contrasti.

Oggi, in realtà, nessuna azione coordinatrice è possibile localmente, nel campo economico e sociale, e del pari inattuabile è un sano, organico decentramento, mentre al Governo non arriva o giunge manchevole, unilaterale, spesso sporadica — e ad ogni modo sempre affievolita — l'espressione dei bisogni delle locali economie.

Le forze agrarie non hanno oggi — si può dire — rappresentanza, poichè i Comizi, creati dal ministro Cordone con un decreto del 23 dicembre, 1866, n. 3452, con circoscrizione circondariale o mandamentale — troppo ristretta, per ciò — salvo poche eccezioni, più non esistono, ovvero non svolgono apprezzabile attività; i Consigli agrari provinciali, che avrebbero potuto certo rendere assai utili servizi, si sono costituiti fino ad ora solo in cinque provincie. Questo fatto non deve però indurre a ritenere che l'ambiente agrario abbia dimo-

strato, nell'applicazione della legge relativa a tali Consigli, una scarsa volontà di avere una propria rappresentanza, giacchè stanno invece a provare il contrario le numerose domande pervenute per la istituzione del nuovo organo. E del resto, se una certa apatia ed un notevole individualismo sono da lamentare in tale ambiente, io penso che debba essere assai giovevole supplire con un intervento decisivo dello Stato, che abbia valore ed efficacia formativa.

Quanto alla rappresentanza commerciale, può essere opportuno ricordare che alla proclamazione del Regno d'Italia esistevano in complesso 26 Camere di commercio e che la legge 6 luglio 1862 fu la prima legge organica che disciplinò gli Istituti camerati. La relazione che la accompagnò, definì, il carattere delle Camere, le quali dovevano essere: « emanazione di coloro i quali, risiedendo nel distretto rispettivo, sono addetti all'esercizio di qualche commercio od arte, ed hanno l'onore del pubblico elettorato ».

Altri concetti a cui s'ispirò la legge del 1862, rimasta in vigore per quasi 50 anni, erano: 1° che le spese delle Camere dovessero essere sostenute dal commercio e dall'industria del distretto; 2° che se ne dovessero istituire o lasciare tante quante gli interessati avessero giudicato conveniente; 3° che il Governo avesse su di loro la sola ingerenza di approvare i bilanci e di decretarne, all'occorrenza, lo scioglimento.

Varie volte furono presentati progetti per la modificazione della legge del 1862; ma la prima riforma organica degli Istituti camerati si effettuò soltanto con la legge 20 marzo 1910, rimasta in vigore fino al 1924. Tale legge definì lo scopo essenziale delle Camere, quello cioè di rappresentare presso il Governo gli interessi economici ed industriali del proprio distretto e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo in armonia con quelli generali economici della Nazione, dando ad esse il carattere di enti pubblici e fissandone le attribuzioni.

Senonchè, forse perchè le Camere di commercio oggi in numero di 85, hanno rappresentato per molto tempo prevalentemente gli interessi del piccolo commercio e la loro azione venne, in mezzo alle molte benemerenze, superata dalla marcia veloce dei produttori italiani,

esse attraversarono un periodo di disagio e di difficoltà. Talchè con il Regio decreto-legge dell'8 maggio 1924, n. 750, fu ritenuta necessaria una riforma del loro ordinamento.

Ma tale riforma non è oggi ancora in atto perchè le Camere, sciolte per essere ricostituite secondo la nuova legge che dovrebbe governarle, sono tuttora in regime di amministrazione straordinaria.

Al Governo nazionale fascista parve pertanto questo il momento più indicato dalle circostanze, oltrechè dalle necessità, per effettuare una trasformazione delle Camere di commercio ed industria in organi rappresentativi degli interessi di tutte le attività produttrici nelle rispettive provincie.

I Consigli provinciali dell'economia, oggetto del disegno di legge che attende l'approvazione del Senato, vogliono appunto essere localmente l'organo coordinatore e di rappresentanza integrale dell'attività delle forze e degli interessi economici e sociali, nonchè di decentramento dell'azione dello Stato in tale materia: base, fra l'altro, indispensabile per le stesse possibilità coordinatrici e riassuntive del Centro.

Nell'accingerci a fucinare questo nuovo strumento, che deve servire a rendere più agevole il progresso del nostro Paese nel campo delle attività produttive e deve dare agli interessi della agricoltura il posto che loro spetta nella economia, noi abbiamo creduto utile valerci di quanto di meglio vi fosse nella più recente nostra legislazione. Abbiamo quindi fatto tesoro della legge sui Consigli agrari provinciali, come di quella sulle Camere di commercio, con adattamenti ed integrazioni opportune. Ma da entrambe abbiamo dovuto discostarci in alcuni punti essenziali, che caratterizzano i nuovi organi.

Così, mentre al fine di assicurare nei Consigli della economia il contributo delle competenze professionali, è stabilito — secondo un concetto accolto con la legge sui Consigli agrari — che dei nuovi Consigli facciano parte membri di diritto, che rappresentino, appunto, tali competenze, e che diano la garanzia di un esame effettuato da un punto di vista superiore e completo delle quistioni, di cui i Consigli sono chiamati ad occuparsi, e mentre l'organizzazione e il funzionamento di questi sono regolati in modo analogo a quello stabilito per i

Consigli agrari e per le Camere di commercio, radicalmente nuovo è il sistema di elezione dei membri elettivi.

È chiaro che nell'atto in cui viene stabilita una nuova disciplina per l'organizzazione sindacale nello Stato, non può da essa prescindersi per la determinazione della rappresentanza degli interessi, in istituzioni, quali i Consigli provinciali dell'economia.

E perciò l'elezione di tale rappresentanza si demanda ai sindacati riconosciuti a norma di legge.

Alla stregua dello stesso criterio, appare pienamente giustificato affidare al prefetto la presidenza del Consiglio provinciale dell'economia, il quale, come organo di decentramento, deve essere collegato con l'organo che è chiamato alla nuova funzione riassuntiva e vigilatrice, che al prefetto viene ora appunto affidata; e ciò — in vista della particolare importanza del Consiglio dell'economia e della influenza che la sua azione può avere sugli interessi generali.

La Presidenza del prefetto ha poi il non trascurabile vantaggio di costituire una garanzia contro il pericolo, da taluni temuto, di un possibile sopravvento di gruppi di interessi su altri; pericolo, ad eliminare il quale giova anche, del resto, la norma che il Consiglio debba funzionare di regola a mezzo delle sue Sezioni. Ma la detta presidenza, così come è, attribuita al Capo della provincia, non deve comunque, costituire una difficoltà nè un ostacolo all'agile funzionamento del Consiglio, e d'altro canto non deve essere di eccessivo peso per il prefetto, onde noi credemmo a tale fine opportuno stabilire che vi sia un vice-Presidente del Consiglio provinciale Presidente della Giunta con attribuzioni e poteri abbastanza larghi.

E detto questo, ben poco mi resta da aggiungere.

Sento però l'obbligo di rivolgere al Vostro Ufficio centrale e al suo autorevole Presidente e relatore, il più vivo ringraziamento del Governo, per avere riferito sul disegno di legge con tanta benevolenza e per avervene proposta la approvazione, dimostrando così ancora una volta, — e non ve ne era bisogno — con quale grande attenzione il Senato segue ed asseconda tutte le iniziative intese a dare alla economia nazionale quella struttura robusta che deve permettere il sano e rapido sviluppo.

Sono lieto di constatare che anche l'Ufficio centrale del Senato si è trovato concorde sulla opportunità che il fattore lavoro abbia la sua propria espressione in una apposita Sezione del Consiglio della economia, giacchè, mentre credo nel grande valore morale e pratico di un siffatto riconoscimento della autonoma importanza del lavoro, nel campo, entro il quale devono i Consigli esplicare la loro azione, non vedo quali inconvenienti possano da ciò derivare.

Vi sono indubbiamente problemi ed interessi, che riguardano o possono riguardare, in modo pressochè esclusivo, il lavoro, come quelli concernenti le assicurazioni sociali, la cooperazione, o problemi, sui quali può essere utile lo studio e la documentazione da parte delle stesse classi lavoratrici.

I suggerimenti e le osservazioni che l'Ufficio centrale nella sua alta competenza ha creduto di fare, suggerimenti ed osservazioni analoghe del resto a quelle manifestate nell'altro ramo del Parlamento, come già ho avuto l'onore di dichiarare davanti all'Ufficio centrale, saranno tenuti presenti nella compilazione del regolamento.

È certo che allorquando si deve passare da una concezione e da uno stato di cose che il tempo ha già radicato in norme e consuetudini, ad una concezione e ad un conseguente nuovo stato di cose, le difficoltà si presentano notevoli specialmente per chi desidera che tale passaggio avvenga senza scosse e senza soluzione di continuità.

Ma il Governo è convinto che sarà facile superare queste difficoltà e che i Consigli provinciali dell'Economia si sostituiranno alle attuali Camere di commercio ed industria ed ai Consigli provinciali agrari, dove questi esistono, senza distruggere, ma anzi utilizzando quanto di buono già esiste, intensificando le attività in ogni provincia in modo che la economia locale si armonizzi e si compenetri con quella generale che il Governo svolge al centro.

Nè deve preoccupare il fatto che con la costituzione dei Consigli provinciali dell'economia l'Italia crea degli organismi diversi da quelli che funzionano presso le altre nazioni. Siamo convinti che, in questo caso speciale, organismi diversi vuol dire organismi migliori; e del resto come l'Italia in passato, per necessità

di cose, nell'ansia della sua costituzione a Regno, aveva copiato quello che l'esperienza aveva dimostrato essere il meglio presso le altre nazioni, così in avvenire le altre nazioni, le quali guardano con crescente meraviglia a questa Italia che ha ritrovato la strada maestra della propria storia e su essa cammina a grandi passi, potranno e forse dovranno imitare quanto l'Italia fascista sta legiferando anche nel campo dell'economia.

Ai due oratori, onorevole Supino e onorevole Di Tullio, devo rivolgere un particolare ringraziamento per aver voluto dare l'appoggio della loro autorità, nella loro alta competenza, a questo disegno di legge.

Assicuro l'on. Supino che il regolamento, come ho già detto davanti all'Ufficio centrale, terrà conto delle osservazioni che sono state fatte. Aggiungo che il disegno di legge si è mantenuto sulle linee generali, appositamente per permettere che il regolamento potesse più facilmente correggere le eventuali imperfezioni della legge. I regolamenti sono come dei vestiti che si mettono addosso alle leggi per correggerne un po' i difetti. Per quello che riguarda l'artigianato e la piccola industria, assicuro l'on. Supino che essi hanno già una rappresentanza stabilita, e vorrei potere accennare a questo riguardo a delle categorie già stabilite in precedenza, ad alcune sezioni, cioè, per dimostrare che l'artigianato e la piccola industria ha uno dei rappresentanti in tutte le provincie, e dei rappresentanti più numerosi in quelle provincie dove l'artigianato e la piccola industria hanno un maggiore sviluppo.

Onorevoli Senatori, io credo sufficientemente dimostrate la opportunità e la utilità del provvedimento che è stato sottoposto ai Vostri suffragi.

Vi saranno forse ancora dei dubbiosi, ma io devo osservare che da tre anni a questa parte noi assistiamo ad un fenomeno veramente nuovo nella storia del nostro Paese: che, cioè, problemi giudicati poderosi, e trascinantisi da lunghi anni insoluti fra programmi di Governo, uffici ministeriali e Parlamenti, ovvero risolti a mezzo, con provvedimenti di transazione, hanno trovato infine, mercè la volontà del Governo fascista, lo sbocco veramente risolutivo, anche se attraverso tappe di orientamento.

E dubbi ed incertezze, e titubanze e contra-

sti, che prima impedivano talvolta perfino di affrontare determinati problemi, sono caduti.

Se così non fosse stato, noi non avremmo oggi il privilegio di avere il nostro Paese già in grandissima parte attrezzato per camminare sicuro verso i suoi alti destini.

Ed anche questi Consigli dell'economia nasceranno vitali e, alimentati dal nuovo spirito che anima gli italiani, daranno tutti i buoni frutti, che noi, con viva fede, ci ripromettiamo di ottenere. Il nuovo edificio della nostra economia si innalzerà così armonico e robusto nelle sue strutture sulle fondamenta che gli studi scientifici, la attività tecnica ed organizzatrice ed il valore degli italiani migliori, con sicura audacia, hanno da tempo preparato. *(Applausi vivissimi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

ATTRIBUZIONI

DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA.

Art. 1.

In ciascuna provincia del Regno è istituito, con sede nel capoluogo, un Consiglio provinciale dell'economia.

(Approvato).

Art. 2.

I Consigli provinciali dell'economia rappresentano gli interessi delle attività produttrici nelle rispettive provincie, e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali economici della Nazione.

Essi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali, per quanto si attiene ai servizi relativi alle dette attività.

(Approvato).

Art. 3.

I Consigli provinciali dell'economia esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a

quelle ad essi deferite da leggi e decreti speciali:

1° funzionano da osservatori del locale movimento economico e sociale, raccogliendo ed elaborando notizie e dati riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il lavoro, nonché le condizioni in cui, nella provincia, si svolgono tali attività; e ciò anche con riguardo ad ogni possibilità di incremento economico e di progresso sociale nella provincia medesima;

2° formulano proposte al Governo e alle pubbliche amministrazioni, per provvidenze attinenti all'agricoltura, all'industria, al commercio, al lavoro, alla previdenza sociale;

3° propongono regolamenti speciali di carattere provinciale, diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti la agricoltura, l'industria, il commercio, il lavoro, e ciò nei limiti fissati dalle leggi stesse;

4° propongono al Ministero dell'economia nazionale le modificazioni o gli adattamenti dei programmi degli Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero medesimo in relazione con le condizioni locali od esigenze particolari;

5° possono, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale fondare od amministrare, da soli od in concorso con altri enti, istituti di istruzione agraria, industriale, commerciale, ed altre istituzioni, servizi ed aziende nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle classi lavoratrici;

6° promuovono, in genere, iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia;

7° funzionano da organi locali per i servizi della statistica;

8° raccolgono ed elaborano i dati e gli elementi di fatto relativi ai patti collettivi di lavoro;

9° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, alle nomine dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e Consigli di vigilanza e di amministrazione degli istituti ed enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale ovvero altri Ministeri;

10° possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura ed al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;

11° possono essere delegati dal Ministero dell'economia nazionale ad esercitare, in luogo del Ministero stesso, la sorveglianza su enti ed istituti;

12° compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia, e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi furono accertati;

13° danno parere sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture, nonché sulle norme per le fiere e i mercati;

14° adempiono alle attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e Comitati zootecnici ed agli Ispettorati zootecnici, dipendenti da qualunque ente od autonomi;

15° danno parere sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle Università e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni in conformità delle leggi vigenti in materia;

16° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, all'applicazione delle leggi 15 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, numero 1162;

17° adempiono le attribuzioni fino ad ora demandate alle prefetture ed alle sottoprefetture del Regno, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali;

18° formano mercuriali e listini di prezzi agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio, salvo quanto è disposto per i listini delle borse dei valori dalla legislazione speciale in materia;

19° ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;

20° compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Mi-

nistero dell'economia nazionale, ruoli di curatori di fallimento, periti commerciali, industriali ed agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano, a norma di legge, il ruolo dei mediatori;

21° hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;

22° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato sono obbligate a fornire ai Consigli provinciali della economia le notizie e i dati di cui questi hanno bisogno per adempiere le attribuzioni ad essi demandate dalla legge.

(Approvato).

CAPO II.

COMPOSIZIONE — ORGANI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI

Art. 4.

Il Consiglio provinciale dell'economia ha di regola, le seguenti quattro sezioni:

I Sezione: Agricola e forestale.

II Sezione: Industriale.

III Sezione: Commerciale.

IV Sezione: Lavoro e previdenza sociale.

Può inoltre essere istituita, nelle provincie con notevole traffico marittimo, una Sezione marittima.

Ciascuna Sezione si compone di:

a) membri professionali di diritto:

b) membri rappresentanti rispettivamente le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della provincia;

c) membri rappresentanti, rispettivamente, le organizzazioni agricole, le organizzazioni degli industriali, dei commercianti, degli impiegati e lavoratori addetti ad aziende agricole, industriali e commerciali.

(Approvato).

Art. 5.

Sono membri professionali di diritto, nelle provincie nelle quali risiedono:

a) per la I Sezione: il direttore della Cat-tedra ambulante di agricoltura, il direttore della Scuola di agricoltura o dell'Istituto agrario sperimentale avente sede nella provincia; l'ispettore preposto al ripartimento forestale; l'ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell'Istituto di credito agrario creato con legge speciale, e, nelle provincie di propria giurisdizione, il provveditore alle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato;

b) per la II Sezione: il direttore della Scuola degli ingegneri, o, in mancanza di questa, un direttore di Scuola industriale della provincia; l'ingegnere del Corpo Reale delle miniere, ove esista; l'ingegnere capo del Genio civile; un delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

c) per la III Sezione: un direttore di Istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore locale della Regia dogana;

d) per la IV Sezione: l'ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell'emigrazione; un ingegnere dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante la magistratura del lavoro; un rappresentante del dopo lavoro, e un rappresentante della Cassa nazionale infortuni.

Della Sezione marittima, di cui al precedente articolo 4, ove sarà costituita, faranno parte, quali membri professionali di diritto, il direttore dell'Istituto navale superiore ed in mancanza il direttore dell'Istituto nautico; il comandante del porto; l'ispettore dell'emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato.

Di ciascuna Sezione farà parte, quale membro di diritto, il presidente della deputazione provinciale.

I membri, di cui alla lettera c) dell'art. 4, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale fra le persone designate, in numero doppio, dalle istituzioni ed associazioni della provincia aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia. L'elenco di tali istituzioni ed associazioni sarà formato, in ogni pro-

vincia, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento.

I membri, di cui alla lettera c) dell'art. 4, sono designati, per ciascuna categoria, dal rispettivo sindacato riconosciuto a norma di legge.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, sarà provveduto, per ogni provincia:

1° ad assegnare al Consiglio stesso il numero dei membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, ripartendoli fra le singole Sezioni;

2° a determinare le categorie delle persone appartenenti ai vari rami della produzione, di cui alla lettera c) dell'art. 4;

3° ad attribuire le categorie alle singole sezioni del Consiglio;

4° a determinare il numero dei consiglieri da designarsi separatamente da ciascuna categoria.

(Approvato).

Art. 6.

Sono designabili a norma del precedente articolo 5, tutti coloro che possono essere eletti a consigliere provinciale ed appartengano ad uno dei seguenti gruppi, salve le eccezioni di cui al successivo art. 7.

a) laureati in scienze agrarie, in zootecnia, in ingegneria, in chimica o in scienze economiche e commerciali e sociali; licenziati dalle Regie scuole agrarie medie, dalle scuole pratiche di agricoltura e da istituti agrari equipollenti; geometri; licenziati dagli istituti industriali o commerciali; licenziati dagli istituti nautici; ragionieri: tutti in quanto facenti parte di un'azienda agricola, industriale o commerciale;

b) proprietari e affittuari di fondi rustici, enfiteuti, che paghino nella provincia non meno di annue lire 25 per imposta erariale, sui terreni o per imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

c) esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, purchè iscritti nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia;

d) soci con firma di Società in nome collettivo; accomandatari di società in accomandita; presidenti ed amministratori con firma di So-

cietà anonime, purchè le dette Società siano iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);

e) direttori che abbiano facoltà di firmare, da soli o congiuntamente con altri, nonchè institori di sedi o succursali di aziende agrarie, commerciali o industriali, iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);

f) curatori, institori e liquidatori di aziende agrarie, commerciali od industriali di cui alle lettere c) e d), costituite in eredità giacente, ovvero facenti parte di essa;

g) curatori di persone incapaci, che siano proprietari di aziende agrarie, commerciali o industriali, di cui alla lettera c);

h) impiegati delle aziende agrarie, industriali o commerciali, che risiedano nella provincia da almeno 10 anni;

i) mezzadri, coloni parziari, salariati fissi con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella provincia da almeno 10 anni;

l) lavoratori della terra ed operai occupati che risiedano nella provincia da almeno 10 anni.

(Approvato).

Art. 7.

Non sono designabili coloro che abbiano con i Consigli provinciali dell'economia legami di dipendenza diretta od indiretta attraverso le istituzioni che i Consigli amministrano, o interessi contrastanti con i Consigli stessi.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale dell'economia i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa Società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita per la stessa Sezione fra i soci di una Società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi impiegati, e fra impiegati di una stessa ditta.

Decade dalle funzioni:

a) chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti per la eleggibilità;

b) il consigliere elettivo, che nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui è tenuto ad intervenire.

La decadenza è pronunziata, con deliberazione motivata, dal prefetto.

(Approvato).

Art. 8.

I membri designati e quelli di nomina ministeriale del Consiglio provinciale dell'economia durano in carica quattro anni. Alla fine di ogni quadriennio essi si rinnovano per intero. Gli uscenti possono essere designati di nuovo o ri-nominati.

(Approvato).

Art. 9.

Ogni altra norma occorrente per le nomine e le designazioni di cui all'art. 5 sarà stabilita dal regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia:

- a) il presidente del Consiglio;
- b) il presidente della Giunta;
- c) la Giunta;
- d) il segretario.

(Approvato).

Art. 11.

Presidente del Consiglio provinciale dell'economia è il prefetto della provincia. Il vice-presidente del Consiglio è nominato dal ministro dell'economia nazionale, fra i componenti del Consiglio stesso, prima che si proceda alla elezione dei presidenti e vice-presidenti delle Sezioni.

La carica di vice-presidente del Consiglio è incompatibile con quella di presidente e di vice-presidente di Sezione.

Il vice-presidente del Consiglio e i presidenti e vice-presidenti di Sezione durano in carica quattro anni.

I presidenti e vice-presidenti di Sezione possono essere rieletti per il quadriennio succes-

sivo. In seguito possono essere nuovamente eletti, purchè ottengano due terzi almeno dei voti dei componenti delle singole Sezioni.

Il presidente ed in sua assenza il vice-presidente del Consiglio provinciale dell'economia è il legale rappresentante del Consiglio stesso, e presiede le adunanze. Il vice-presidente si intende delegato all'ordinaria direzione dell'Amministrazione, firma la corrispondenza e tutti gli atti, autentica le firme depositate da commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle ditte, e relativi ad atti depositati od a deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione che segue in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 12.

La Giunta del Consiglio provinciale dell'economia è composta dal vice-presidente del Consiglio e dai presidenti e vice-presidenti delle Sezioni.

Il vice-presidente del Consiglio, è presidente della Giunta.

La Giunta esercita i poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, per tutti i provvedimenti d'urgenza.

Spetta alla Giunta ripartire il lavoro fra le Sezioni per ragioni di materia; essa sottopone un oggetto al parere o deliberato di più distinte Sezioni quando la natura dell'oggetto lo consigli o il presidente di una Sezione lo domandi.

Il deliberato di una Sezione, in materia ad essa esclusivamente sottoposta dalla Giunta, ha carattere di voto o deliberato consiliare.

Se i voti o deliberati su oggetti sottoposti all'esame di più Sezioni discordano, spetta alla Giunta decidere dando ad essi carattere di voti o deliberati consiliari, se essi raccolgono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti la Giunta.

I voti e le conclusioni delle Sezioni, che non ottengano l'approvazione della Giunta, devono, non oltre trenta giorni dal loro deposito presso la segreteria del Consiglio, essere sottoposti all'esame del Consiglio, convocato anche straordinariamente.

Ai voti ed alle deliberazioni in cui il parere

delle Sezioni sia stato discorde, dovranno essere allegati il voto ed il parere delle singole Sezioni.

(Approvato).

Art. 13.

Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

Il regolamento fisserà quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.

Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:

a) approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;

b) approvare il regolamento interno del Consiglio;

c) deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

(Approvato).

Art. 14.

I Consigli provinciali dell'economia possono essere sciolti con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, in seguito a motivato rapporto del prefetto presidente, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Consiglio e presieduta dal prefetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Consiglio e alla Giunta, e dura in carica tre mesi. Per motivi amministrativi, tale durata può essere portata ad un periodo non superiore ad un anno dalla data del decreto di scioglimento.

(Approvato).

Art. 15.

Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni ordi-

narie, una primaverile e l'altra autunnale. Può riunirsi straordinariamente per invito del ministro dell'economia nazionale e per convocazione del prefetto o per deliberazione della Giunta.

Le sezioni si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti previo accordo col presidente della Giunta.

Il regolamento generale stabilirà il modo di formazione, nel seno di ciascuna Sezione, di Commissioni permanenti ai quali è attribuito di deliberare per affari o compiti particolari.

Gli affari già attribuiti alla competenza dei Comitati forestali provinciali saranno trattati a mezzo di una Commissione costituita in seno della I Sezione, e composta del presidente o in sua vece del vice presidente della Sezione, di due altri membri eletti dalla Sezione nel proprio seno, e dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore preposto al ripartimento forestale e del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura. Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori della Commissione stessa, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta. Le deliberazioni della Commissione sono definitive e contro le medesime è ammesso il gravame consentito dalle vigenti disposizioni contro i provvedimenti dei comitati forestali.

Il prefetto presidente e il vice-presidente del Consiglio hanno diritto di assistere alle riunioni di tutte le Sezioni e di prendervi la parola. Il vice-presidente ha però diritto di voto soltanto in seno alla Sezione alla quale appartiene come consigliere.

La Giunta si riunisce tutte le volte che sia necessario, per determinazione del suo presidente.

Le adunanze del Consiglio e delle Sezioni non sono legali se non vi intervenga la maggioranza del numero dei rispettivi componenti.

Le adunanze della Giunta non sono valide se non vi intervengano i due terzi almeno dei membri che ne fanno parte.

I termini per la convocazione del Consiglio, delle Sezioni e della Giunta, saranno stabiliti nel regolamento interno di ciascun Consiglio. Comunque, quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non può essere inferiore a dieci giorni.

Le sedute del Consiglio e delle Sezioni sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti d'indole personale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta.

(Approvato).

Art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse è comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può, caso per caso, decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.

(Approvato).

CAPO III.

PATRIMONIO E TRIBUTI.

Art. 17.

I Consigli provinciali dell'economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.

È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. È altresì vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi

quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;

c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;

e) dal gettito di un centesimo della sovraimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla provincia secondo le norme in vigore;

f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni mille lire di premi riscossi nella provincia;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.

Sono poi consolidati nella cifra risultante dal bilancio dell'esercizio 1925, e vengono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia, tutti i fondi stanziati dalle singole Amministrazioni provinciali per i servizi compresi nella competenza dei detti Consigli.

Fra tali fondi passano, dal bilancio dell'Amministrazione provinciale al bilancio del Consiglio provinciale dell'economia, anche gli stanziamenti facenti carico all'Amministrazione provinciale per il mantenimento di Cattedre ambulanti di agricoltura, di istituti di istruzione e scuole in genere agrarie, industriali, commerciali e di altri istituti ed enti consorziati in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero della economia nazionale o altri Ministeri. Per tali fondi, oltre all'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l'obbligo della continuità e permanenza del consorzio, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché l'obbligo degli aumenti eventuali di contributo, ai sensi delle disposizioni stesse.

Possono altresì essere attribuiti ai Consigli provinciali dell'economia, di volta in volta, singoli fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, ed eventualmente in altri bilanci, in relazione a servizi attribuiti alla competenza dei Consigli stessi. All'uopo verrà provveduto mediante Reali decreti promossi dal

ministro dell'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze, e nei quali saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi predetti.

Inoltre, la concessione di contributi e sussidi a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per iniziative, di carattere provinciale o comunale, inerenti ai servizi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, sarà fatta dal Ministero stesso, nelle rispettive provincie, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia. Per il tramite di questo avranno luogo le relative erogazioni, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Ministero. Fanno a ciò eccezione le spese per la formazione del bilancio degli istituti governativi e consorziati autonomi con il contributo dello Stato.

I fondi provenienti comunque dai bilanci governativi s'intendono attribuiti con l'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui furono assegnati, in base al capitolo di spesa del bilancio ministeriale da cui provengono. Essi devono figurare nel bilancio del Consiglio provinciale dell'economia unicamente con siffatta destinazione, e debbono essere gestiti e contabilizzati con esclusivo riguardo alla destinazione stessa.

(Approvato).

Art. 19.

I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal ministro dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze.

I tributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria, secondo le regole ordinarie di competenza.

Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal ministro dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consorziari e dei diritti di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Art. 20.

Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 18, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonchè l'aliquota massima dell'imposta.

Ogni anno il ministro per l'economia nazionale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura della detta imposta che ciascun Consiglio provinciale dell'economia è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio. Essa si applica sui redditi netti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e *C* provenienti da attività commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B*; con esclusione di quelli contemplati nel Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16. Le modalità per la ripartizione del reddito saranno stabilite nel regolamento.

Quando trattasi di azienda i cui redditi, in virtù di leggi speciali, siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito agli effetti della imposta consigliere sarà quella stessa fatta dai comuni ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538. Qualora i comuni interessati ritardassero nel fare la valutazione, i Consigli potranno provvedere direttamente.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale ed agraria, che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che abbiano dato luogo a tassazione da parte dei comuni con la tassa di patente di cui all'articolo 6 del citato Regio decreto. In tal caso l'ammontare dell'imposta per ciascuno dei redditi non potrà essere superiore all'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito minimo tassabile col sistema dell'aliquota proporzionale.

In pendenza di eventuali contestazioni relative all'accertamento ed al riparto dei redditi direttamente accertati dai comuni, rimane sospesa la prescrizione a favore dei contribuenti, senza obbligo di alcun atto di interruzione da parte del Consiglio dell'economia interessato.

(Approvato).

Art. 21.

I ruoli dell'imposta di cui alla lettera *c*) dell'articolo 18, approvati dalla Giunta, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati e posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso alla Giunta del Consiglio dell'economia, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi iscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui al precedente articolo, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del terz'ultimo comma del precedente articolo, i contribuenti possono egualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, alla Giunta. Contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti la Giunta si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione della Giunta.

Il Consiglio deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro la decisione del Consiglio è, in ogni caso, ammesso ricorso al tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

(Approvato).

Art. 22.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliere, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o tassa di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliere in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rim-

borsi di cui al primo comma del presente articolo, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

(Approvato).

CAPO IV.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 23.

L'esercizio finanziario dei Consigli provinciali dell'economia ha inizio il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

Art. 24.

Non più tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il maggio i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa, a cura e a spese del Consiglio.

(Approvato).

Art. 25.

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti per le opere dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle lire 20,000. Potrà pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10,000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Qualora intervenga il consenso del ministro per l'economia nazionale potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati.

(Approvato).

Art. 26.

Delle spese fatte dai Consigli provinciali dell'economia senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovute incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

(Approvato).

Art. 27.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, oltre alle deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia specificamente indicate nella presente legge e in altre leggi o regolamenti, anche quelle che riguardano:

1° il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di cui al precedente articolo;

2° i regolamenti dei Consigli e le piante organiche del personale;

3° la stipulazione di mutui;

4° le spese che impegnano il bilancio consigliare per più di un esercizio, qualora l'impegno superi il 2 per cento delle spese complessive del precedente esercizio;

5° gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio del Consiglio;

6° i prelevamenti dal fondo di riserva;

7° la erogazione delle somme a calcolo per spese variabili.

Le deliberazioni di cui al n. 1 s'intendono approvate se, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato e definitivo di merito.

Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto è di 30 giorni, quando non

sia tassativamente prescritto l'esame di altri Dicasteri, oltre quello dell'economia nazionale, o di corpi consultivi dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso il termine è di 60 giorni.

Lo stesso termine di trenta giorni vale per le altre deliberazioni soggette all'approvazione ministeriale e non indicate nel presente articolo, quando non siano espressamente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto l'esame di cui sopra.

(Approvato).

CAPO V.

DENUNCIA E REGISTRO DELLE DITTE.

Art. 28.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura, è tenuto a farne denuncia ai Consigli dell'economia delle provincie, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare, di volta in volta, la denuncia ad ogni Consiglio dell'economia, nella cui giurisdizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'articolo 31.

(Approvato).

Art. 29.

In base alle denunce di cui l'articolo 28, i Consigli dell'economia debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle ditte, degli amministratori e dei procuratori delle società, agli effetti dell'articolo 11 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle ditte.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al segretario del Consiglio. Per tale esame nessun diritto è dovuto.

(Approvato).

Art. 30.

In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse di una ditta, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annuncio che ad essa si riferisca, debbono essere chiaramente indicati il Consiglio provinciale dell'economia presso il quale la ditta stessa è iscritta, ed il numero dell'iscrizione.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno fissate la data dell'entrata in vigore di tale norma, le modalità di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa.

Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una ammenda non eccedente le lire 500.

(Approvato).

Art. 31.

L'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 800.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a lire 400.

Il presidente del Consiglio è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria, per gli effetti di legge.

Però, prima di deferirli all'autorità giudiziaria, il presidente li inviterà a fare, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'invito, la oblazione giudiziale analogamente a quanto dispone la legge comunale e provinciale.

L'oblazione non sarà accettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avrà dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

L'oblazione sarà di lire 10 per il ritardo della presentazione, di lire 50 per l'omissione della denuncia.

Sono esclusi dal beneficio dell'oblazione i casi di falsa denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie è interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza.

Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

CAPO VI.

UFFICI E PERSONALE.

Art. 32.

Ogni Consiglio provinciale dell'economia ha un segretario ed impiegati di concetto, d'ordine e di servizio, in numero e per qualità rispondente alle proprie esigenze.

Le norme generali per l'assunzione, le promozioni e il trattamento del personale saranno dettate dal regolamento.

La pianta organica degli impiegati e il regolamento del personale sono deliberati dal Consiglio in adunanza plenaria, e sono soggetti all'ap-

provazione del Ministero dell'economia nazionale.

Per l'azione tecnica inerente alle proprie competenze, il Consiglio si varrà degli organi tecnici cui sono preposti i rispettivi membri professionali di diritto.

(Approvato).

CAPO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 33.

Entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'economia nazionale, con suo decreto, provvederà alla nomina, in ciascuna provincia, di un Commissario straordinario per l'amministrazione delle Camere di commercio e del Consiglio agrario provinciale.

Il Commissario provinciale avrà il compito:

a) di far funzionare le Camere di commercio e il Consiglio agrario, secondo l'ordinamento finora vigente, sino alla costituzione del Consiglio provinciale dell'economia;

b) di promuovere ed adottare i provvedimenti necessari per la costituzione e il funzionamento, entro l'anno 1926, del Consiglio provinciale dell'economia secondo l'ordinamento portato dalla presente legge.

I Commissari straordinari potranno delegare alcune delle loro funzioni, e farsi sostituire, in caso di impedimento o di assenza, da uno o due vice commissari che saranno proposti dai commissari stessi alla nomina del ministro dell'economia nazionale.

Nelle provincie nelle quali esistano più Camere di commercio, i commissari destineranno sempre un vice-commissario per ciascuna delle Camere esistenti fuori del capoluogo.

A favore dei commissari potrà essere stabilita, a carico del bilancio delle Camere e del Consiglio agrario provinciale, una indennità giornaliera da determinarsi nello stesso decreto di nomina.

(Approvato).

Art. 34.

Fino a che non sia altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli del-

l'economia, nelle nuove provincie, le disposizioni del cessato regime austro-ungarico concernenti le Borse, i giudizi arbitrali di Borsa, la elezione dei giudizi arbitri non appartenenti alla Borsa e lo Statuto della Borsa di Trieste, approvato dalla Regia prefettura di Trieste con decreto 15 gennaio 1923.

(Approvato).

Art. 35.

I Consigli provinciali dell'economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comuni forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comuni agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti.

I Comuni agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualità di Enti morali, per il conseguimento, nell'ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

I comuni agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari o società anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni.

Sarà provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell'economia con altri istituti od enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 36.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento generale e tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle per l'inquadramento, presso i Consigli provinciali dell'economia, del

personale delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, nonchè dei Comuni agrari che non si trasformeranno a norma dell'articolo 35 ed a coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Estensione delle attribuzioni dei prefetti » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle attribuzioni dei prefetti ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 367).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAJNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. Quale concittadino e amico del prefetto Luigi Guicciardi che cadde gloriosamente il 12 luglio 1915 sulle falde del Peuma, sento il dovere di ringraziare il ministro dell'interno che ne esaltò la memoria nell'altro ramo del Parlamento, e rendo grazie al nostro relatore, che ha qui pure richiamato e riaffermato quell'onoranza. Ma appunto per questo sento anche il bisogno di correggere quanto fu detto di meno che esatto.

Il prefetto Guicciardi fu rappresentato come un settantenne; come un uomo pertanto che dando quel che gli rimaneva di vita, non dava molto di certo. Magnifico gesto il suo, anziché altra cosa; « *telum imbelles sine ictu* » quello che da lui si lanciava. Ora ciò non risponde alla realtà. Luigi Guicciardi, nato il 23 aprile del 1856, era allora un uomo di appena 59 anni, nel pieno vigore delle forze; un cacciatore appassionato e tuttora attivissimo. Egli offerse dunque alla Patria ben più di quel che non si sia creduto. E fino a due anni innanzi, era stato, per unanime consenso, un eccellente prefetto: degno del modello che si trovava avere nella sua stessa stirpe da un uomo che in quest'Aula sedette e tacque (uomo di fatti,

non di parole) per 27 anni (1868-1895): Enrico Guicciardi. Profferendone il nome, deploro che da Romualdo Bonfadini, che ne aveva fatto il proposito, non ne sia stata scritta la vita, atta a servire di esempio a non so quanti. Di Enrico Guicciardi, ricorderò che, prefetto di Cosenza, dove lasciò indelebile traccia, osò offrire a un capo brigante, che infestava la provincia, di trovarsi con lui da solo a solo. E il brigante disse che della parola del prefetto Guicciardi egli era perfettamente sicuro. Il brigante venne solo al ritrovo; solo venne il Guicciardi; e questi riuscì a persuadere il brigante a consegnarsi. Qui ammiriamo in Enrico Guicciardi il coraggio e l'insospettabile lealtà: esempi costanti di patriottismo aveva dato fin dalla florida sua gioventù. Valorosamente aveva combattuto a Novara; nobilmente esule, era poi vissuto in Piemonte fino al 1859. E nei primi anni che tennero dietro, egli ebbe a mostrare singolari attitudini di amministratore. Ben degno di questo consanguineo Luigi Guicciardi, per coraggio, per lealtà, per energia, per capacità amministrativa.

Ma come mai un prefetto di tanto valore, un prefetto che si guadagnò la stima universale dovunque egli fu, (e vi è qui presso qualcuno che me ne può dare testimonianza per la provincia di Ferrara), come mai si era trovato due anni innanzi ad essere collocato in aspettativa e non molto dopo a riposo? — Per una circostanza che merita anch'essa di essere ricordata. A Pavia, dove egli era allora prefetto, ebbe a seguire una dimostrazione studentesca contro l'Austria. Questa dimostrazione diede luogo ad un assai innocente bruciamento di una banderuola di carta nell'interno dell'Università. Il Console austriaco di Milano si rivolse al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, denunciando il fatto come qualche cosa di atroce. E il ministro degli interni, senza aspettare la relazione del prefetto, dalla quale sarebbe apparso che questi, nei limiti del ragionevole, aveva preveduto e provveduto, telegraficamente gl'inflisse l'aspettativa.

Auguriamoci che tra i prefetti, a cui la legge che ci sta innanzi accresce le facoltà, siano numerosi quelli simili ai due di cui ho discorso. Maggior conforto non potrebbe desiderarsi alla legge. (*Approvazioni*).

PIRONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Prendo atto ben volentieri della rettificazione che l'on. Rajna ha voluto fare dell'età del prefetto Guicciardi: se questi non era settantenne ma soltanto cinquantanovenne, ciò non diminuisce di una linea la nostra ammirazione verso di lui per essere così generosamente corso alla guerra. Il fatto poi che a quell'età egli si trovasse collocato a riposo, si riferisce ad una questione attinente allo stato giuridico dei prefetti, sul quale mi intratterò brevemente, se il Senato me lo consentirà.

Intanto noto con soddisfazione che nessuna voce discorde è sorta su questo disegno di legge che si presenta come un complemento delle norme che fissano la figura e l'ufficio del prefetto. Il disegno di legge s'inquadra nel concetto unitario dello Stato, e ne trae l'affermazione della necessità di una stretta aderenza alle direttive generali del Governo in ogni ramo di pubblico servizio; affermazione che si concreta nel conferimento di poteri idonei ad assicurare questa aderenza così nei vari servizi statali come in quelli degli enti locali. Non può certamente sfuggire la concatenazione logica, che dimostra la continuità del pensiero politico, in una serie di importanti provvedimenti promossi dal Governo, quali la riforma degli ordinamenti comunali e provinciali, il potere di disciplina dato ai prefetti sugli impiegati locali, il giuramento a costoro richiesto, il servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie: tutti provvedimenti intesi a rafforzare l'autorità dello Stato, rappresentata dal prefetto nelle provincie, a coordinare l'azione degli Enti pubblici e degli uffici statali: e questi fini trovano precisa formulazione e concreta attuazione nel progetto del quale discutiamo.

Secondo questo disegno di legge, il prefetto dunque dovrà coordinare l'azione di tutti i pubblici uffici, e, scevro da qualsiasi preoccupazione particolaristica e specialmente elettorale, egli dovrà dominare tutti gli interessi locali ed armonizzarli nella volontà dello Stato sovrano, che trova la sua espressione nell'indirizzo politico del Governo.

Ma quanto più si accrescono le attribuzioni e si innalza l'autorità del prefetto, altrettanto riesce più difficile trovare persone che possano

riunire quel complesso di doti e di attitudini, diverse dalla semplice erudizione giuridica e perizia amministrativa, che occorrono ad un capo di provincia, e s'impone quindi il più rigido criterio nella scelta ed il più sottile accorgimento nella estimazione dei valori individuali. Troppo gravi sono le responsabilità spettanti al Governo in questa materia, perchè si possa lontanamente pensare a circoscrivere il campo di questa scelta. Essa deve essere assolutamente libera, come è stata in passato, almeno in diritto.

Non dimeno, poichè in fatto questa scelta si esercita a preferenza fra gli impiegati appartenenti alla carriera delle prefetture e dell'Amministrazione civile dell'interno, è necessario che questa carriera, la quale dalle tradizioni del Piemonte e del Regno di Napoli trae un prestigio pari a quello della magistratura, mantenga quel prestigio e lo accresca. Non possiamo pensare al prefetto senza che il nostro pensiero ricorra necessariamente anche alla schiera eletta dei suoi collaboratori, che sono poi presumibilmente i possibili prefetti dell'avvenire. Che cosa rappresentano negli ordinamenti pubblici di un Paese questi funzionari, mi consenta il Senato che io lo dica con le parole di un insigne scrittore, e uomo politico, Gabriel Hanotaux, che così si esprime nel suo bel libro *L'Énergie française*: « È questo gruppo di uomini che rappresenta qui precisamente ciò che l'antico diritto chiamava *il principe*... È per mezzo di essi che si manifesta la volontà del sovrano, cioè la disciplina sociale, la continuità delle idee, la permanenza nelle vedute, l'esperienza acquisita, lo slancio sostenuto, la combinazione delle volontà e delle energie, che moltiplica gli sforzi e che crea e mantiene l'ordine interno, e regola il passo di marcia che mette tutti in movimento nel senso dei destini del Paese. Sì! l'esistenza ed il mantenimento di questi funzionari ha questa portata! E perciò la vecchia città non esita ad annoverare fra i suoi titoli d'onore la residenza di questi piccoli borghesi, dall'apparenza così modesta, al pari della sua venerabile storia e della sua altera Cattedrale ».

Io credo dunque che bisogna fare tutto il possibile per continuare ad attrarre verso questa carriera le intelligenze più elette e gli spiriti più pronti e fattivi, e bisogna richiedere

ad essi una preparazione pari alle esigenze dei nuovi tempi. A questo intento potrebbe molto giovare il facilitare ai funzionari delle prefetture la possibilità di frequentare i corsi di quella Facoltà di Scienze Politiche che, con decreto del dicembre scorso, è stata opportunamente istituita presso l'Università di Roma e che si propone appunto di promuovere l'alta coltura politica, economica e sociale. Non si può insistere abbastanza sulla necessità della coltura economica, poichè anche in questo campo i prefetti dovranno d'ora innanzi spiegare larga azione con la presidenza, che ad essi è attribuita, dei Consigli provinciali della economia, in base alla legge testè approvata. Bisogna poi, e di ciò io faccio speciale raccomandazione all'onorevole ministro, che al più presto riprenda pieno vigore il sistema dei concorsi per le promozioni ai gradi superiori, sistema che per necessità dovette essere sospeso in tempo di guerra, e specialmente di quei concorsi per merito distinto che così buoni frutti diedero per il passato. Questo per il fine di una buona selezione. Ma nei riguardi della scelta definitiva pel grado di prefetto non mi attenderò certamente a dare consigli all'onorevole ministro, perchè so con quanta ponderazione egli procede alle nomine; credo però che egli non disdegnerà un mio suggerimento dettato dalla lunga esperienza. Ordinariamente i ministri dell'interno non si procurano il piacere di conoscere personalmente i prefetti se non dopo che li hanno nominati: ora io crederei opportuno che il ministro questo piacere se lo procurasse prima (*ilarità*), perchè, creda pure onorevole ministro, certe volte un colloquio anche breve basterebbe per formarsi una opinione decisiva e per far giustizia sommaria di certe persone che aspirano furiosamente al grado di prefetto senza averne le attitudini e così corrono inconsapevolmente alla propria rovina! (*Approvazioni*). Dico alla propria rovina, perchè, — e l'esempio del Guicciardi citato dall'on. Raina lo conferma, — i prefetti hanno uno stato giuridico speciale, per cui non solo possono essere collocati in qualsiasi momento a disposizione, che è il minor male quando non è l'anticamera della sepoltura, ma possono essere messi a riposo d'ufficio anche quando siano ben lungi dai 65 anni di età o dai 40 anni di servizio, che si

richiedono per mandare a casa senza loro volontà tutti gli altri funzionari dello Stato. Certo non è uno spettacolo lieto il veder passeggiare per le strade persone che, pur avendo occupato un grado così alto nella gerarchia, adesso sono costrette ad arrabattarsi per vivere.

Nondimeno debbo riconoscere che il Governo attuale molto ha fatto per temperare la rigida asprezza di questo stato giuridico, che veramente non può essere mutato per necessità di cose; ed infatti abbiamo visto che l'onorevole ministro dell'interno con un recente decreto del gennaio ha portato da 15 a 25 il numero dei prefetti di 3° grado, ha assicurato anche ai prefetti a disposizione il supplemento di servizio attivo e ha consentito la utilizzazione dei prefetti a disposizione per i servizi ispettivi. Ma il vantaggio più sentito è stato quello di aver ottenuto nel calcolo degli anni di servizio utili per la pensione l'aggiunta di 5 anni per i prefetti che siano collocati a riposo per ragioni di servizio. Ora queste certamente sono concessioni notevoli; ma, quando le condizioni del bilancio lo permetteranno....

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Allora ci penseremo!

PIRONTI. L'onorevole ministro vedrà se sia possibile far qualche cosa di più, tenendo giusto conto dei rischi gravissimi di una carriera nella quale anche il più piccolo incidente si può convertire in un infortunio irreparabile. E giacché non possiamo dare il pane, almeno diamo ai prefetti qualche altra cosa: il posto di onore che ad essi conviene, affinché la loro posizione morale corrisponda all'altezza delle funzioni e alla gravità delle responsabilità. A tale intento sarebbe giusto modificare nei riguardi dei prefetti, come si è fatto per altri funzionari, quel famoso decreto delle precedenti che ha subito tanti ritocchi.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Non ho ancora avuto il coraggio! (*ilarità*).

PIRONTI. Ma io non voglio tediare ulteriormente il Senato. E concludo dicendo che questa è legge di disciplina e deve essere votata con sicura coscienza, perchè concorrerà a consolidare e mantenere quel blocco compatto di pensiero e di volontà, che, come ha giustamente detto l'onorevole ministro dell'interno

in un recente discorso, è oggi la Nazione italiana! (*Applausi*).

FEDERZONI, *ministro degli interni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Devo anzitutto rivolgere una parola di particolare riconoscenza al senatore Pio Rajna, che ha opportunamente rievocata anche in questa Aula la figura gloriosa del prefetto Guicciardi, la quale riassume in sé, nel ricordo delle grandi benemeritenze acquistate verso il Paese e nella memoria fulgida del suo sacrificio, le virtù migliori di questi esemplari servitori dello Stato, che sono i prefetti del Regno.

La relazione del senatore Pironti e le parole che egli ha testè pronunciato, mi esimono dall'intrattenere il Senato con un discorso.

Il senatore Pironti ha parlato con l'autorità e con la competenza che la sua grande esperienza gli conferiscono. Poco vi è dunque da aggiungere all'illustrazione ch'egli ha fatto del disegno di legge. In quanto egli ha detto, il Governo pienamente consente, con questa unica riserva, che talune delle sue richieste sono per noi semplicemente desideri, il cui soddisfacimento è rinviato a tempi, speriamo prossimi, più adatti, perchè il voto comune sia per essere esaudito.

Convengo pienamente con lui sulla necessità di restaurare interamente anche il prestigio morale dell'ufficio di prefetto. Il Governo fascista ha fatto tutto il possibile per raggiungere tale risultato, che rientrava logicamente tra gli obiettivi strumentali del suo programma. Riconosco pure col senatore Pironti che si deve predisporre una più appropriata selezione del personale delle prefetture, dal quale si trae la maggior parte di prefetti. Ma a questo fine siamo già in grado di uscire ormai dall'indeterminato e dal generico per entrare in una fase concreta. Ho il piacere di riconfermare all'on. Pironti ed al Senato che il Governo presenterà presto al Parlamento un disegno di legge per la formazione di un Collegio di studi superiori, in cui saranno accolti come convittori preferibilmente i figli dei funzionari, per essere avviati alle carriere amministrative dell'interno, degli affari esteri e della giustizia: un Collegio dove questi potranno attendere, in un ambiente particolarmente propizio, con

tutti i necessari aiuti materiali e morali, e sussidi didattici, a perfezionarsi in quegli studi politici e giuridici che sono indispensabili per la formazione morale, intellettuale e tecnica del personale destinato a inquadrare l'Amministrazione dello Stato nazionale.

Noi abbiamo del prefetto un concetto che differisce profondamente da quello che si ebbe in altri tempi pure recenti. Crediamo che il prefetto non debba essere un semplice poliziotto e meno che mai un preparatore di elezioni (*approvazioni*); deve essere, come appunto il disegno di legge in discussione vuole e prevede, il suscitatore e armonizzatore delle energie tutte della vita della provincia, secondo le generali direttive politiche che sono segnate dall'azione del Governo centrale.

Questo compito esige competenza, sicurezza di orientamento, autorevolezza, fedeltà; e devo dire che la prova data dai funzionari che servono l'attuale Governo dimostra che vi è la possibilità di creare il totale rinnovamento che noi ci proponiamo. Il senatore Pironti ha voluto darmi un consiglio: conoscere i prefetti prima di nominarli. Ed io, accetterei tanto più volentieri questo consiglio, se già, per mia parte, non l'avessi adottato anche prima che mi fosse dato. Esso comunque costituisce un'importante conferma della bontà del metodo da noi seguito. D'altronde a dimostrare la giustezza del concetto che abbiamo voluto realizzare e dei mezzi praticati a tale intento, bastano i risultati già conseguiti dall'azione armonica ed efficace dei prefetti, i quali oggi esercitano pienamente le funzioni a loro assegnate per garantire la sovranità dello Stato e i fini nazionali che questo deve raggiungere. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, entro l'ambito delle rispettive provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rap-

porti con l'amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, della aeronautica e delle ferrovie e con i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le isole.

Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'amministrazione dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente, il prefetto convoca in riunione collegiale — di regola, tutti i mesi, e, inoltre, ogni qualvolta egli creda — i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

- 1° l'intendente di finanza;
- 2° il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, e un funzionario o un capo di istituto da lui delegato nelle altre provincie;
- 3° i subeconomi dei benefici vacanti;
- 4° l'ingegnere capo del Genio civile;
- 5° il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;
- 6° l'ispettore forestale;
- 7° i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;
- 8° l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;
- 9° l'ispettore del lavoro;
- 10° i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della provincia.

Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della provincia ritenga di volta in volta opportuno convocare.

Ai fini dell'art. 1, il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra, anche separatamente.

(Approvato).

Art. 3.

Eguualmente, ai fini dell'art. 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il prefetto invigila — entro la circoscrizione della

provincia — su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato-giuridico degli impiegati dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione » (N. 320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi di guerra, dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento esecutivo approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'as-

sunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 3214, e i Regi decreti 4 febbraio 1923, numero 249, 30 dicembre 1923, n. 3158, e 2 ottobre 1924, n. 1564, riguardanti i servizi del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri e le funzioni già attribuiti ai commissari governativi presso gli uffici provinciali per il collocamento e la disoccupazione, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono conferiti ai prefetti delle rispettive provincie sino a quando non sarà provveduto alla sistemazione dei servizi relativi alla assunzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 20 dicembre 1923, numero 2957, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Visto il Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 813, che sostituisce l'articolo 3 del Regio decreto sopracitato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri e commissario per l'aeronautica, di concerto con i ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la Commissione suprema di difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

Art. 2.

La Commissione suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Art. 3.

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il presidente del Consiglio dei ministri, presidente;

il duca della Vittoria, maresciallo d'Italia, Armando Diaz, vicepresidente;

il ministro per gli affari esteri, il ministro per l'interno, il ministro per le finanze, il ministro per la guerra, il ministro per la marina, il ministro per le colonie, il ministro per l'economia nazionale, il ministro per le comunicazioni e il commissario per l'aeronautica, membri.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche altri ministri come membri con voto deliberativo quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi intervengono come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;

il presidente del Comitato degli ammiragli;

il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente articolo 5);

il comandante generale dell'aeronautica;

il capo di Stato maggiore centrale del Regio esercito;

il capo di Stato maggiore della Regia marina.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'esercito (istituito con Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 3);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui all'articolo 5 del presente decreto).

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è organo di studio e consultivo della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto: di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei seguenti membri:

- 1) il capo di Stato maggiore centrale del Regio esercito;
- 2) il capo di Stato maggiore della Regia marina;
- 3) il comandante generale dell'aeronautica;
- 4) il direttore generale della Banca d'Italia;
- 5) il direttore generale delle ferrovie dello Stato;
- 6) il segretario generale della Commissione suprema di difesa;
- 7) undici direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati o permanentemente o volta a volta, secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli esteri, interni, finanze, colonie, economia nazionale, lavori pubblici, istruzione, giustizia, comunicazioni (uno per la marina mercantile ed uno per le poste e telegrafi) e dal Commissariato per l'emigrazione;
- 8) undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecnico-culturali ed economiche del paese nominati dal presidente del Comitato, sentite le associazioni stesse;
- 9) undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e della economia, nominati dal presidente del Consiglio dei ministri sentito il presidente del Comitato.

I rappresentanti, di cui ai precedenti numeri 8 e 9, durano in carica due anni; al 1° luglio 1925 scade la metà di essi in base a sorteggio.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, a volta a volta, persone scelte fra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

Provvede infine anche al funzionamento del servizio di segreteria per il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, coordinando i lavori delle varie sezioni in esecuzione agli ordini del presidente del Comitato stesso.

La composizione della segreteria generale è stabilita con decreto del presidente del Consiglio, sentiti i ministri interessati.

Art. 7.

Ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto, verrà data con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, e presa, ove occorra, di concerto coi Ministeri interessati.

I Nostri decreti 20 dicembre 1923, n. 2957, e 4 maggio 1924, n. 813, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI
GIORGIO — THAON DI REVEL —
CIANO — LANZA DI SCALEA —
NAVA — DE STEFANI.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre anniversario della scoperta dell'America » (numero 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America.

Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, ministro *ad interim* per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, è dichiarato solennità civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1089.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, nu-

mero 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduto il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Veduto il regolamento 29 aprile 1923, numero 966, per la esecuzione del precitato Regio decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per l'interno, col ministro per l'economia e col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. ing. Guido Toja, direttore generale dell'Istituto predetto, è esonerato dall'ufficio.

Art. 3.

È nominato Regio commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni l'on. cav. di gr. cr. avv. Salvatore Gatti, consigliere di Stato, deputato del Parlamento.

Il Regio commissario, oltre alle funzioni demandate al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, eserciterà anche quella di direttore generale del predetto Istituto.

Art. 4.

È data facoltà al Regio commissario di prendere tutti i provvedimenti in materia di personale che reputa opportuni, anche in deroga alle disposizioni in vigore; egli potrà altresì, per l'adempimento del suo mandato, valersi dell'opera di estranei al personale dell'Istituto.

Art. 5.

È nominato vice commissario il prof. Luigi Amoroso, ordinario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli.

Art. 6.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite le competenze del Regio commissario e del vice commissario.

Art. 7.

I rappresentanti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni facenti parte di Consigli di amministrazione di altri Enti o società decadono d'ufficio; alle nuove nomine provvederà il Regio commissario.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
FEDERZONI
NAVA
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1246.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1089, col quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Veduto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925 numero 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private modificato con Regi decreti-

legge 24 settembre 1923, n. 2272 e 5 aprile 1925, n. 440;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per l'economia nazionale, col ministro per le finanze e col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito dai signori:

Avv. Salvatore Gatti, presidente;

Prof. Antonio Cippico, senatore del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

Avv. Giovanni Indri, senatore del Regno, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Prof. Luigi Amoroso;

Ignazio Florio;

Giuseppe Mastromattei;

Avv. Arnaldo Petretti;

Avv. Giovanni Rosmini;

Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento;

Enrico Scodnik.

Art. 2.

Con l'insediamento del Consiglio di amministrazione, costituito con il presente decreto, cessano le funzioni del Regio commissario e del vice commissario nominati con il Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1089.

Art. 3.

All'avv. Salvatore Gatti, presidente del Consiglio di amministrazione, è affidato altresì l'incarico di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Durante l'esercizio di detto incarico il consigliere di Stato avv. Salvatore Gatti è collocato fuori ruolo secondo le norme di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, anche se appartenga ad una delle categorie previste nel 6° comma dell'art. 7 del

Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, può far parte, in rappresentanza dell'Istituto predetto, di Consigli di amministrazione di altri Enti e società.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

BELLUZZO

VOLPI

FEDERZONI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con approvazione complessiva di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi » (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la seguente discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali ed i decreti-

legge indicati nella tabella A) annessa alla presente legge.

Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:

All'articolo 1º, seconda riga dopo la parola « contratto » aggiungere: « ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso » così che l'articolo risulta il seguente:

« Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o « per la sola annata 1925-26, se ad esse si li- « miti la durata del contratto, ed in ogni caso « fino al termine del contratto stesso i locatori « di fondi rustici indicati nel Regio decreto « 10 settembre 1923, n. 2023, avranno diritto « a percepire gli stessi aumenti di canone loro « attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e « 1924-25 a norma del citato decreto ».

Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735:

Alla 5ª riga dell'articolo unico, dopo la parola « alle » aggiungere: « votazioni nelle », così che l'articolo risulta il seguente:

« I soci di una cooperativa di consumo i « quali abbiano contratto con l'azienda coope- « rativa un rapporto di impiego e di lavoro di « carattere continuativo, per il quale percepi- « scano una retribuzione in denaro o in natura « a carico del bilancio sociale non hanno di- « ritto di partecipare, per tutta la durata di « tale rapporto di impiego o di lavoro, alle vo- « tazioni nelle assemblee convocate per l'appro- « vazione del bilancio e per la elezione degli « amministratori e dei sindaci della coopera- « tiva stessa. Le votazioni alle quali essi ab- « biano partecipato sono nulle ».

Sono altresì convalidati i decreti Reali, indicati nella tabella B) annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

TABELLA A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale.

11 maggio 1920, n. 614, contenente le norme per il trasferimento dal Ministero dell'istruzione pubblica al comune di Milano dell'assegnazione in uso del Palazzo Reale di quella città.

18 giugno 1922, n. 905, col quale l'assegnazione in uso del Palazzo Reale di Genova viene trasferita dal Ministero della pubblica istruzione (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) al comune di Genova.

1º maggio 1924, n. 873, riguardante il mantenimento in funzione degli organi e degli uffici dei soppressi Ministeri delle poste e dei telegrafi e Commissariato per la marina mercantile fino all'ordinamento definitivo del nuovo Ministero delle comunicazioni.

19 giugno 1924 n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali.

4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo

ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

4 maggio 1925, n. 803, concernente provvedimenti economici a favore del personale adetto in servizio permanente presso i comandi superiori della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

14 giugno 1925, n. 1303, relativo al funzionamento della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.

25 giugno 1925, n. 1083, relativo alla assegnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano della Real Palazzina di Stupinigi con gli annessi giardini e dipendenze.

7 agosto 1925, n. 1616, norme per l'ordinazione e per i collaudi dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato.

23 ottobre 1925, n. 2068, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente.

19 novembre 1925, n. 2015, ordine delle precedenza fra i diversi Ministeri.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

11 marzo 1923, n. 782, concernente l'approvazione della Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia e il Brasile, firmata l'8 ottobre 1921.

29 marzo 1923, n. 1429, esecuzione della Convenzione adottata dalla Conferenza della organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni di Washington circa la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

31 ottobre 1923, n. 2495, col quale si dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati, firmata a Sèvres il 6 ottobre 1921, che modifica la Convenzione ed il regolamento stipulati a Parigi il 20 maggio 1875 per l'unificazione internazionale ed il perfezionamento del sistema metrico.

31 ottobre 1923, n. 2564, con il quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Parigi il 25 maggio 1923 fra i Governi d'Italia, di Gran Bretagna di Francia e del Belgio, da una parte, ed il Governo degli Stati Uniti d'America, dall'altra, per il rimborso delle spese di occupazione degli Stati Uniti in Renania.

13 dicembre 1923, n. 3154, col quale si dà esecuzione ai seguenti accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922:

a) accordo fra l'Austria e l'Italia relativo ai debiti e crediti e protocollo addizionale concernente la Compagnia di assicurazione l'« Ancre »;

b) accordo fra l'Italia ed il Regno dei serbi-croati-sloveni relativo ai debiti e crediti;

c) accordo fra l'Italia e la Polonia relativo ai debiti e crediti.

13 dicembre 1923, n. 3155, col quale si dà esecuzione ai seguenti accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922:

a) accordo speciale fra il Regio Governo d'Italia e la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna;

b) accordo speciale fra il Regio Governo d'Italia ed il Credito fondiario d'Austria.

13 dicembre 1923 n. 3156, col quale si dà esecuzione all'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria e l'Ungheria relativo ai debiti amministrativi.

13 marzo 1924, n. 529, col quale è data esecuzione agli accordi italo-francesi relativi al regime doganale delle sete e delle seterie.

20 marzo 1924, n. 585, approvazione della Convenzione relativa all'età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo.

20 marzo 1924, n. 586, approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro di bordo come carbonai e fucchiisti.

20 marzo 1924, n. 587, approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi.

20 marzo 1924, n. 588, approvazione della Convenzione relativa al collocamento dei marinai.

20 marzo 1924, n. 589, approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro industriale.

20 marzo 1924, n. 590, approvazione della Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.

20 marzo 1924, n. 591, approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.

20 marzo 1924, n. 592, approvazione della Convenzione relativa all'impiego della biacca nella pittura.

24 aprile 1924, n. 815, col quale si dà esecuzione al protocollo firmato a Roma il 6 aprile 1922 dall'Italia e dall'Austria relativo ad una Convenzione riguardante l'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck.

28 agosto 1924, n. 1354, col quale si dà esecuzione alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per la ripartizione del fondo « riparazioni turche » firmata a Parigi il 23 novembre 1923, nonchè alla Convenzione firmata fra l'Italia ed altri Stati a Losanna il 24 luglio 1923.

28 agosto 1924, n. 1546, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in relazione alle misure antialcooliche adottate dagli Stati Uniti stessi; convenzione firmata in Washington il 3 giugno 1924 e ratificata in quella città il 22 ottobre successivo.

10 ottobre 1924, n. 1562, per l'aumento di posti di Ambasciatore e di ministro plenipotenziario in corrispondenza alle trasformazioni ed istituzioni di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

17 ottobre 1924, n. 1626, che dà esecuzione ai seguenti accordi firmati a Budapest il 27 marzo 1924 e ratificati nella stessa città il 5 dicembre successivo:

1° accordo sui servizi postali;

2° accordo sui servizi telegrafici e telefonici;

3° accordo sulle tariffe adriatiche, con un protocollo di firma.

6 novembre 1924, n. 2368, messa in esecuzione dell'accordo per la regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il tribunale arbitrario misto italo-germanico con annesso protocollo, firmati in Roma, il 20 agosto 1924.

30 dicembre 1924, n. 2182, provvedimenti legislativi circa facilitazioni doganali a merci importate nel Regno e provenienti dalle isole italiane dell'Egeo.

10 gennaio 1925, n. 6, scambio di note tra l'Italia e la Germania intese a regolare in via provvisoria i rapporti doganali fra i due Paesi a partire dal giorno 11 gennaio 1925, Roma 10 gennaio 1925.

15 febbraio 1925, n. 285, messa in esecuzione dell'accordo relativo alle tariffe dirette per i trasporti di merci per ferrovia firmato fra l'Italia e l'Austria il 21 gennaio 1925 in Roma con un protocollo.

22 febbraio 1925, n. 370, messa in esecuzione dell'accordo italo-germanico per la isti-

tuzione del conto relativo all'articolo 297 del trattato di Versaglia con un protocollo.

1° aprile 1925, n. 389, scambio di note in data 31 marzo 1925 inteso a prorogare con modificazioni il *modus vivendi* stipulato in data 10 gennaio per regolare in via provvisoria i rapporti doganali fra l'Italia e la Germania.

16 aprile 1925, n. 602, messa in esecuzione dell'accordo per alcune deroghe temporanee delle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, Berna 20 maggio 1924.

26 aprile 1925, n. 1027, messa in esecuzione dell'accordo concernente il traffico per ferrovia fra l'Italia e la Ceccoslovacchia, Roma 15 novembre 1924.

3 maggio 1925, n. 840, messa in esecuzione dell'accordo italo-austriaco per l'attuazione degli arbitrati previsti dal paragrafo 4 penultimo comma dell'allegato alla sezione 4^a della parte decima del trattato di San Germano 10 settembre 1919, Roma 11 febbraio 1925.

3 maggio 1925 n. 841, messa in esecuzione dell'accordo italo-germanico per l'attuazione degli arbitrati previsti al paragrafo 4° penultimo comma dell'allegato alla sezione 4^a della parte decima del trattato di Versaglia del 28 giugno 1919, Roma 14 febbraio 1925.

7 maggio 1925, n. 718, norme interpretative ed integrative del Regio decreto 23 settembre 1923, n. 2655 e del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, circa l'assistenza degli emigranti nei locali di raccolta.

13 maggio 1925, n. 1053, autorizzazione della permuta dell'edificio demaniale già sede della Regia legazione a Sofia con altro immobile nella stessa città.

23 maggio 1925, n. 921, rettifiche al Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2182, che concede franchigia doganale a merci dodeganesine.

24 maggio 1925, n. 1032, fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche.

28 maggio 1925, n. 1155, messa in esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 13 dicembre 1924 per i crediti di minore importanza.

19 luglio 1925, n. 1482, accordi di carattere

economico finanziario stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 27 marzo 1924 in Budapest.

26 settembre 1925, n. 2074, esecuzione della Convenzione e del regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e quello di Lugano, conchiusi entrambi fra l'Italia e la Svizzera e sottoscritti in Lugano il 22 ottobre 1923.

23 ottobre 1925, n. 1975, aggiunta all'articolo 88 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativamente all'applicazione del decreto stesso al personale del Ministero degli affari esteri.

23 ottobre 1925, n. 2006, disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

5 novembre 1925, n. 1985, creazione dell'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia denominato « L'Unione cinematografica educativa L. U. C. E. ».

15 novembre 1925, n. 2046, provvedimento per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

15 novembre 1925, n. 2047, provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

15 novembre 1925, n. 2048, concessione per rimborso delle spese di viaggio agli interpreti in servizio nelle sedi di Estremo Oriente.

MINISTERO DELL'INTERNO

22 giugno 1924, n. 1126, che porta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

8 agosto 1924, n. 1287, che proroga il termine per la revisione degli organici degli enti locali.

8 agosto 1924, n. 1485, concernente la correzione per l'anno 1924 ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna del concorso governativo previsto dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, limitatamente alla quarta parte del suo ammontare.

19 ottobre 1924, n. 1619, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli (articolo 2).

9 novembre 1924, n. 1958, riguardante provvedimenti a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa.

28 dicembre 1924, n. 2269, concernente la proroga del termine fissato dal secondo comma dell'art. 90 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, riguardante la riforma degli ordinamenti sanitari.

16 aprile 1925, n. 667, concernente provvedimenti per i segretari comunali dell'Alto Adige.

19 aprile 1925, n. 722, circa il passaggio a carico delle provincie delle spese pel mobilio delle prefetture e sottoprefetture nonché degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti.

7 maggio 1925, n. 723, circa l'autorizzazione ad indire un concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del Gruppo A) nell'Amministrazione civile dell'interno.

10 maggio 1925, n. 918, col quale vennero estese al personale sanitario alla dipendenza dei comuni o consorzi le disposizioni dell'art. 8 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni.

11 giugno 1925, n. 1082, circa l'autorizzazione all'assunzione in servizio, mediante concorso, di 100 volontari nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

25 giugno 1925, n. 1269, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali e l'Istituto di credito per le Casse di risparmio

italiane a concedere mutui. all'Ente Voltorno colle norme e le condizioni della legge 24 marzo 1921, n. 375, e del relativo regolamento.

2 luglio 1925, n. 1205, circa l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un ufficio stenografico e di una direzione dei servizi elettrici.

16 luglio 1925, n. 1328, contenente norme pel ricupero delle somme da rimborsarsi da comuni e da provincie ad altri enti, per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi.

16 luglio 1925, n. 1404, circa un'aggiunta all'art. 3 del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 441, sui nuovi organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

16 luglio 1925, n. 1421, concernente il passaggio al Ministero dell'interno dell'ufficio delle sostanze radioattive.

23 luglio 1925, n. 1065, circa la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

29 luglio 1925, n. 1497, con cui sono apportate modificazioni ai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 30 dicembre 1923, n. 3226, concernenti i Monti di Pietà.

15 agosto 1925, n. 1555, circa il completamento dei quadri degli ufficiali del nuovo Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

15 agosto 1925, n. 1575, circa l'assunzione di personale tecnico nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

15 agosto 1925, n. 1636, relativo alla costituzione e al funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

15 agosto 1925, n. 1786, relativo alla nomina dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli.

15 agosto 1925, n. 1832, concernente la istituzione di scuole-convitto professionali per infermiere e di scuole specializzate e di medicina, pubblica igiene, ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici.

11 settembre 1925, n. 1651, relativo alla modificazione della circoscrizione di alcuni comuni della provincia di Forlì.

11 settembre 1925, n. 1715, relativo alla separazione delle frazioni Clana, Iskra e Scalinizza dal comune di Mattuglie e alla loro costituzione in comune autonomo.

11 settembre 1925, n. 1756, concernente modificazioni al Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, per la riforma della legge comunale e provinciale.

11 settembre 1925, n. 1758, relativo alla proroga del termine di cui all'art.1 del Regio decreto 16 aprile 1925, n. 533, relativo alla revisione degli organici del personale dipendente dagli enti locali.

26 settembre 1925, n. 1674, recante norme circa lo scioglimento delle Commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

18 ottobre 1925, n. 1846, circa l'istituzione di un corpo speciale di polizia per la Capitale.

19 ottobre 1925, n. 1783, circa il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di propaganda con sede in Roma ed approvazione dello statuto relativo.

23 ottobre 1925, n. 1853, circa modificazione al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, numero 2086, relativo al decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dall'Istituto ospedaliero di Milano

23 ottobre 1925, n. 2043, recante l'inclusione del comune di Turrivalignani nell'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72.

15 novembre 1925, n. 2011, relativo all'aggregazione alla provincia di Livorno, di nove comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia (Genova) nonchè alla istituzione del circondario di Piombino.

MINISTERO DELLE COLONIE

5 aprile 1925, n. 805, quantitativo massimo dei semi oleosi e dei dischi di palma dum da ammettere annualmente alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1797.

19 aprile 1925, n. 922, elevazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di ferrovie in Somalia.

11 giugno 1925, n. 1114, ordinamento organico dell'Oltregiuba.

10 luglio 1925, n. 1389, aumento della paga e del soprassoldo giornaliero coloniale alle camicie nere delle legioni libiche permanenti durante il primo biennio di ferma.

10 luglio 1925, n. 1550, trattamento di quiescenza al personale femminile del Ministero delle colonie che cessò dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924.

10 luglio 1925, n. 1551, assegnazione straordinaria alla Somalia per la organizzazione dei possedimenti settentrionali e autorizzazione alla formazione di reparti di truppa regolare in soprannumero.

30 agosto 1925, n. 1642, facoltà al Ministero delle colonie di indire un concorso per l'ammissione di volontari nel ruolo amministrativo coloniale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

10 aprile 1924, n. 726, proroga fino al 30 giugno 1925 dei provvedimenti concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto.

23 giugno 1924, n. 1007, proroga a tutto l'esercizio 1924-25 delle attribuzioni spettanti alle prefetture in materia di contabilità carceraria.

23 giugno 1924, n. 1008, proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2897, per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie e uscieri provenienti dalla cessata

amministrazione austriaca mantenuti provvisoriamente in servizio.

10 luglio 1924, n. 1162, disposizioni concernenti i giudici aggiunti provenienti dagli ascoltanti, praticanti di diritto e candidati di avvocatura nelle nuove provincie.

15 agosto 1924, n. 1284, deroga alle norme contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, limitatamente alla assunzione in servizio a titolo di prova dei vincitori nel concorso per 400 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, bandito con decreto ministeriale 9 novembre 1923.

15 agosto 1924, n. 1285, istituzione nella città di Spezia di un circolo ordinario di Corte d'assise.

15 agosto 1924, n. 1286, esecutorietà nelle altre provincie del Regno delle sentenze emanate a Fiume e viceversa.

15 agosto 1924, n. 1295, disposizione concernente gli ascoltanti giudiziari delle nuove provincie approvati all'esame speciale per giudice aggiunto.

15 agosto 1924, n. 1296, proroga di termini riguardanti la sistemazione giuridica dei magistrati delle nuove provincie.

16 ottobre 1924, n. 1666, trasferimento ai posti vacanti del loro grado nei tribunali e nelle preture dei giudici addetti nelle preture a posti di vicepretore da coprirsi con uditori.

20 ottobre 1924, n. 1621, disposizioni eccezionali sulla sospensione degli sfratti dalle abitazioni.

23 ottobre 1924, n. 1737, norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

23 ottobre 1924, n. 1761, proroga del termine per la emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari; di quello degli uscieri giudiziari e di quello addetto agli uffici di conciliazione.

6 novembre 1924, n. 1762, unificazione dei ruoli e sistemazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle nuove provincie, delle forze ausiliarie e degli uscieri.

28 dicembre 1924, n. 2124, modificazioni alla circoscrizione notarile.

2 gennaio 1925, n. 5, estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa sospensione generale sfratti dalle abitazioni.

22 febbraio 1925, n. 197, estensione al comune di Firenze di disposizioni circa sospensione generale degli sfratti dalle abitazioni.

15 ottobre 1925, n. 1796, circa l'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume.

15 ottobre 1925, n. 1842, che proroga il termine per il richiamo di magistrati ai posti del proprio grado negli uffici giudiziari delle nuove provincie.

15 novembre 1925, n. 2069, circa la facoltà di disdetta dei contratti collettivi di lavoro.

15 novembre 1925, n. 2070, circa la sospensione degli scrutini anticipati dei giudici e sostituti procuratori del Re di cui all'articolo 116 del testo unico sull'ordinamento giudiziario.

15 novembre 1925, n. 2071 contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.

MINISTERO DELLE FINANZE

30 novembre 1919, n. 2370, estensione della competenza del Comitato pel commercio dei sudditi nemici istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, anche alle materie d'indole economica, regolate nei trattati di pace.

10 aprile 1921, n. 470, norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni apparte-

menti, all'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania e dell'antico Impero d'Austria.

22 dicembre 1921, n. 1962, disposizioni per la liquidazione dei beni, diritti e interessi già appartenenti al momento dell'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania e dell'antico Impero d'Austria devoluti al dema-

nio dello Stato in virtù del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

15 marzo 1923, n. 689, alienazione dei beni e dei diritti dei sudditi ex nemici anche in deroga alle vigenti disposizioni.

10 maggio 1923, n. 1118, soppressione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace ed istituzione di una Commissione a cui sarà deferita la decisione inappellabile in via giurisdizionale, di tutte le controversie relative alla liquidazione dei beni già appartenenti a sudditi ex nemici, che abbiano dato luogo a contestazioni.

23 marzo 1924, n. 382, istituzione in Trieste di una Sezione autonoma dell'ufficio italiano di verifica e compensazione.

29 giugno 1924, n. 1018, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1019, concernente storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1020, concernente storno di fondi, in conto residui, per taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1022, concernente maggiore assegnazione, per premi di operosità e di rendimento, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1023, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e conseguenti variazioni al bilancio della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1024, concernente maggiore assegnazione, per saldo di spese residue, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1025, concernente maggiore assegnazione, per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924, n. 1026, concernente maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento, per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

29 giugno 1924 n. 1036, recante norme per la vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato.

29 giugno 1924, n. 1051, concernente maggiore assegnazione per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

19 luglio 1924, n. 1214, concernente storno di fondi, in conto residui, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

19 luglio 1924, n. 1223, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato al comitato olimpico nazionale italiano.

19 luglio 1924, n. 1224, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per sussidi di pubblica beneficenza.

8 agosto 1924, n. 1323, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, numero 2994, e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali.

24 agosto 1924, n. 1371, concernente provvedimenti a favore dei vecchi pensionati delle nuove provincie.

28 agosto 1924, n. 1294, concernente aggiunte alla tabella n. 1 (gruppo A) dell'allegato 2° al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato.

28 agosto 1924, n. 1382, concernente storno di fondi, per spese varie, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925.

28 agosto 1924, n. 1389, concernente trasporto di fondi dal bilancio del Ministero delle finanze a quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese della sotto-commissione, del Comitato di igiene della società delle Nazioni per la lotta contro la malaria.

28 agosto 1924, n. 1390, concernente storno di fondi, in conto residui, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 agosto 1924, n. 1391, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese di costruzione del nuovo edificio della biblioteca centrale nazionale di Firenze.

28 agosto 1924, n. 1392, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese del servizio copia.

28 agosto 1924, n. 1414, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di estradizione di malfattori in territorio estero.

25 settembre 1924, n. 1542, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1544, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1551, concernente la estensione a favore del personale degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario del normale trattamento di riposo.

25 settembre 1924, n. 1552, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1554, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1555, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e diminuzione di stanziamento in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1557, concernente

maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1581, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 settembre 1924, n. 1582, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

12 ottobre 1924, n. 1579, concernente l'assegnazione di lire 2 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per aumento del capitale dello stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

16 ottobre 1924, n. 1668, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

16 ottobre 1924, n. 1669, concernente l'autorizzazione ad effettuare aperture di credito, secondo il bisogno, per le spese inerenti alla azienda dei sali.

16 ottobre 1924, n. 1670, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

16 ottobre 1924, n. 1694, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese di funzionamento di un ufficio commerciale presso la Regia Ambasciata italiana a Costantinopoli.

16 ottobre 1924, n. 1696, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese straordinarie militari per la Colonia della Cirenaica.

16 ottobre 1924, n. 1697, concernente il prelevamento di lire 1,630,000 dal fondo della contabilità speciale per le spese riguardanti il deposito centrale delle truppe coloniali e la iscrizione della somma anzidetta nello stato di

previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

16 ottobre 1924, n. 1701, concernente autorizzazione della spesa straordinaria di lire 550,000 per acquisto di padiglioni Döcker da destinare a sede di scuole all'estero.

16 ottobre 1924, n. 1702, concernente maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese della segreteria del sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

16 ottobre 1924, n. 1705, concernente assegnazioni straordinarie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25, per l'assetto edilizio della Regia Università di Napoli.

16 ottobre 1924, n. 1703, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

16 ottobre 1924, n. 1877, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, per soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza.

23 ottobre 1924, n. 1787, concernente proroga di termini per l'applicazione delle norme di stato giuridico e di trattamento economico dei salariati statali.

25 ottobre 1924, n. 1757, riguardante provvedimenti per la città di Napoli.

25 ottobre 1924, n. 1944, contenente disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato civili e militari alloggi a condizioni favorevoli.

30 ottobre 1924, n. 1801, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo esercizio finanziario 1924-25 per spese relative ai servizi della pubblica sicurezza in Sicilia.

30 ottobre 1924, n. 1842, recante norme per la sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale di Fiume.

10 novembre 1924, n. 1799, concernente assegnazione straordinaria di lire 1,000,000 per spese d'impianto e di primo funzionamento

dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, da istituire in Roma sotto la direzione della Società delle Nazioni.

10 novembre 1924, n. 1800, concernente autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a favore del comune dell'Istria e del comune di Muggia.

10 novembre 1924, n. 1809, concernente storno di fondo di lire 920,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese varie.

10 novembre 1924, n. 1810, concernente storno di fondi in conto residui di 14,000,000 di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, per rimborsare all'Amministrazione militare i sussidi giornalieri provvisori pagati o da pagare ai tubercolotici pensionati di guerra.

10 novembre 1924, n. 1811, concernente maggiore assegnazione di lire 20 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-1925, per spese straordinarie militari nella colonia della Cirenaica.

10 novembre 1924, n. 1826, concernente il concorso per l'ammissione di 130 alunni agli impieghi del Gruppo B) dell'Amministrazione dell'interno.

10 novembre 1924, n. 1827, concernente maggiore assegnazione di lire 2,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, per sussidi alle linee automobilistiche.

10 novembre 1924, n. 1841, concernente maggiore assegnazione di lire 1,300,000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25 per fronteggiare le esigenze dei servizi postali, telegrafici e telefonici in Roma in occasione dell'Anno Santo.

10 novembre 1924, n. 1843, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 per manutenzione dei locali e per i servizi aeronautici.

10 novembre 1924, n. 1844, concernente storno di fondi di lire 216,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della ma-

rina, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere a spese postali e telegrafiche dipartimentali e per acquisto di decorazioni.

10 novembre 1924, n. 1930, concernente maggiore assegnazione di lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1924-25, per provvedere alle spese di funzionamento dei servizi civili nella provincia del Carnaro.

10 novembre 1924, n. 1948, concernente maggiore assegnazione di lire 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari della Cirenaica.

10 novembre 1924, n. 1949, concernente maggiore assegnazione di lire 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-1925, per spese straordinarie militari nella Colonia della Tripolitania.

10 novembre 1924, n. 1951, concernente storno di fondi di lire 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-1925, per provvedere ad opere stradali nella Calabria.

10 novembre 1924, n. 1956, concernente modifiche al Regio decreto 23 ottobre 1924, numero 1787, che proroga i termini per l'applicazione delle norme di stato giuridico e di trattamento economico dei salariati statali.

10 novembre 1924, n. 1996, concernente storno di fondi di lire 1,460,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese varie.

13 novembre 1924, n. 1919, relativo alla estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali.

13 novembre 1924, n. 1950, procedura per la riscossione dei crediti la cui liquidazione sia di competenza del commissario per i beni dei sudditi ex nemici.

21 dicembre 1924, n. 2095, concernente proroga al funzionamento del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti e requisizioni e deferimento al Ministero della guerra delle operazioni di stralcio inerenti all'alienazione di materiali residuati dalla guerra.

28 dicembre 1924, n. 2116, concernente storno di fondi, in conto competenza e residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2117, che autorizza maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2118, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, per corrispondenza di quote di supplemento di pensione agli insegnanti delle scuole primarie all'estero.

28 dicembre 1924, n. 2119, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere alla compra di tabacchi.

28 dicembre 1924, n. 2120, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo esercizio finanziario 1924-25, per spese dipendenti dal trasferimento dell'Officina carte-valori da Torino a Roma.

28 dicembre 1924, n. 2132, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese confidenziali per la repressione del malandrino.

28 dicembre 1924, n. 2164, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2165, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (in conto residui), per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2166, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2167, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2168, concernente maggiori assegnazioni per spese varie nello stato

di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2175, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1924-1925, per premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione carceraria.

28 dicembre 1924, n. 2184, recante maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, per integrare le dotazioni dei capitoli concernenti i servizi aeronautici.

28 dicembre 1924, n. 2185, concernente assegnazioni straordinarie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per gli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26, per spese dell'edificio destinato a sede della direzione generale di statistica e per lavori statistici.

28 dicembre 1924, n. 2186, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2187, concernente maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2188, recante variazioni al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25, in dipendenza di autorizzazione di spese per la costruzione di una cattedrale cattolica in Tripoli.

28 dicembre 1924, n. 2189, concernente maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n. 2194, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per anticipazione alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo pel proseguimento dei lavori delle ferrovie calabro-lucane.

28 dicembre 1924, n. 2354, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

2 gennaio 1925 n. 1, relativo all'autorizzazione della costituzione delle riserve necessarie per il servizio delle polizze gratuite dei combattenti e loro superstiti.

4 gennaio 1925, n. 3, concernente maggiore assegnazione, per spese casuali, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 8, concernente maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 9, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 10, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale.

4 gennaio 1925, n. 12, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio stesso.

4 gennaio 1925, n. 13, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 15, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 21, recante aumento del limite d'impegno per sovvenzioni di costruzioni ferroviarie nell'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 22, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 24, recante aumento di lire 1,500,000, per l'esercizio finanziario 1924-1925, al contributo dello Stato nelle spese dell'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra.

4 gennaio 1925, n. 25, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per ulteriori occorrenze in seguito alla riforma tecnico-giuridica sulle pensioni di guerra.

4 gennaio 1925, n. 35, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza, in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 gennaio 1925, n. 184, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 gennaio 1925, n. 7, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 gennaio 1925, n. 11, relativo a storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 gennaio 1925, n. 20, riguardante la concessione della esenzione da ogni tassa ed imposta alla tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire già autorizzata con legge 3 aprile 1913, n. 277, a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano e del ricovero di Verucchio.

11 gennaio 1925, n. 36, che porta nuove disposizioni riguardanti l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato.

11 gennaio 1925, n. 38, recante maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, per corrispondere competenze varie al personale.

25 gennaio 1925, n. 103, che autorizza la spesa straordinaria da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale dell'elettricità e del turismo a Grenoble.

25 gennaio 1925, n. 104, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 gennaio 1925, n. 105, recante assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25 per l'organizzazione e la valorizzazione dei territori dell'Oltre Giuba.

25 gennaio 1925, n. 106, relativo a storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 gennaio 1925, n. 109, recante maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese del Senato del Regno.

25 gennaio 1925, n. 110, relativo all'istituzione del capitolo n. 299-bis nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1924-25, e a variazioni nello stato di previsione nella spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

25 gennaio 1925, n. 112, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 gennaio 1925, n. 113, relativo a storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-1925.

25 gennaio 1925, n. 121, concernente storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio 1924-25.

25 gennaio 1925, n. 124, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 gennaio 1925, n. 130, relativo alla estensione alle gestioni civili e militari concernenti la Somalia, fino a tutto il 30 giugno 1924, delle disposizioni contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2830.

25 gennaio 1925, n. 169, autorizzante passaggio di fondi dal Ministero delle finanze a quello dell'istruzione pubblica per la costruzione di edifici scolastici nelle provincie di Messina,

Reggio Calabria e Catanzaro in dipendenza dei Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, e 19 gennaio 1922, n. 49.

25 gennaio 1925, n. 358, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 febbraio 1925, n. 161, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 febbraio 1925, n. 162, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 febbraio 1925, n. 163, recante assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale d'arte decorativa a Parigi.

8 febbraio 1925, n. 164, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 febbraio 1925, n. 167, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dei danni di guerra.

8 febbraio 1925, n. 168, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 febbraio 1925, n. 173, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-1925.

8 febbraio 1925, n. 185 relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

8 febbraio 1925, n. 212, recante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25 e conseguente diminuzione nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio.

12 febbraio 1925, n. 102, concernente il collocamento a ripreso di un direttore generale nel Ministero delle finanze ed il collocamento fuori ruolo di altro direttore generale del Ministero medesimo.

15 febbraio 1925, n. 268, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

15 febbraio 1925, n. 294, autorizzante maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per acquisto a Fiume, di un fabbricato da adibire ad uso di Seminario, e conseguenti variazioni al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per lo stesso esercizio.

15 febbraio 1925, n. 295, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

15 febbraio 1925, n. 297, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese concernenti la liquidazione delle gestioni dell'ex-Commissariato generale per i combustibili nazionali.

15 febbraio 1925, n. 298, concernente maggiore assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, per competenze al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie.

15 febbraio 1925, n. 299, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

15 febbraio 1925, n. 300, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

15 febbraio 1925, n. 340, recante aumento dei diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare.

5 febbraio 1925, n. 345, recante maggiore e nuova assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25 per rimborso da disporsi a favore dell'Amministrazione ospitaliera di Roma.

15 febbraio 1925, n. 390, concernente il ripristino di determinati diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare.

5 marzo 1925, n. 258, portante provvedimenti tributari in materia di bollo, scambi commerciali, concessioni governative, assicurazioni, negoziazione e teatri.

16 aprile 1925, n. 459, norme per l'esecuzione delle convenzioni economico-finanziarie stipulate con l'Ungheria il 27 marzo 1924.

16 aprile 1925, n. 640, approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed il comune di Torino il 15 marzo 1925, concernente la permuta del fabbricato di proprietà del comune detto dell'ex-ospedale di San Luigi con il fabbricato di proprietà demaniale detto della Curia massima ambedue di Torino.

2 maggio 1925 n. 622, proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse.

2 maggio 1925, n. 623, esenzione da tasse di registro ed ipotecarie per gli acquisti di immobili per sedi diplomatiche e consolari.

3 maggio 1925, n. 738, cessione in enfiteusi perpetua dell'ex-conceria militare di Aquila.

7 maggio 1925, n. 586, applicazione della imposta complementare sul reddito per l'anno 1925.

7 maggio 1925, n. 587, esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per le succursali di compagnie estere di navigazione a condizione di reciprocità.

7 maggio 1925, n. 594, disposizioni relative alla resa dei conti del contabile del portafoglio per gli esercizi finanziari dal 1917-18 a tutto il 1924-25.

7 maggio 1925, n. 1390, concessione di mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

10 maggio 1925, n. 607, riguardante variazioni nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero delle finanze e istituzione di posti di ispettori superiori per i servizi del Tesoro.

10 maggio 1925, n. 800, aggiunte al nuovo testo unico delle leggi sul lotto.

10 maggio 1925, n. 852, modificazioni al Re regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 1, concernente il servizio delle polizze a favore dei combattenti.

11 maggio 1925, n. 850, approvazione della convenzione stipulata in Campidoglio il 21 aprile 1925 concernente cessione di immobili demaniali al comune di Roma.

14 maggio 1925, n. 601, recante provvedimenti su la esecutorietà dei contratti di Borsa a termine.

24 maggio 1925, n. 773, modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee. Cauzione.

24 maggio 1925, n. 774, esportazione di bovini da macello.

24 maggio 1925, n. 851, approvazione della convenzione stipulata il 13 maggio 1925 per l'acquisto da parte dello Stato del fabbricato in via Dogana Vecchia in Roma di proprietà degli Istituti Francesi in Roma.

24 maggio 1925, n. 1305, aumento importo tombole ospedali di Caltanissetta, Rimini, Montiano, ecc.

4 giugno 1925, n. 835, trasferimento alla Banca d'Italia delle funzioni esecutive delle Delegazioni del Tesoro.

4 giugno 1925, n. 886, ritenuta sull'aggio dei ricevitori del lotto.

11 giugno 1925, n. 885, cessione alla provincia dell'Istria ed ai comuni della stessa e del circondario di Volessa dei residui d'imposta ex-regime dovuti allo Stato.

11 giugno 1925, n. 977, modificazioni al procedimento per l'appalto di rivendite di generi di privativa ad asta pubblica e soppressione del diritto dell'Amministrazione alla revisione del canone.

14 giugno 1925, n. 970, modificazione convenzione concessione Regie terme di Salsomaggiore all'industria privata.

26 giugno 1925, n. 1047, disposizioni inerenti alle Borse.

26 giugno 1925, n. 1175, autorizzazione a transigere una vertenza con i Reverendi padri della Misericordia di Roma circa alcuni terreni da essi posseduti.

2 luglio 1925, n. 1139, provvedimenti a fa-

vore di danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914.

5 luglio 1925, n. 1118, rinvio a data da destinarsi dell'applicazione del dazio sulle farine di frumento e sul semolino.

5 luglio 1925, n. 1127, autorizzazione a bandire un pubblico concorso, per esame, a 270 posti di volontario nel ruolo (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

6 luglio 1925, n. 1179, aumento della superficie dell'area demaniale in Roma in via Triboniana ceduta gratuitamente all'Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra, con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925.

6 luglio 1925, n. 1180, cessione gratuita dell'area e dell'edificio demaniale in Piazza Filangeri in Milano all'Associazione « Cesare Beccaria » di quella città.

8 luglio 1925, n. 1214, provvedimenti diretti alla elevazione morale degli uffici finanziari, al migliore accertamento ed alla tutela dei tributi e provvedimenti relativi agli ex-funzionari esercitanti agenzie di affari tributari.

8 luglio 1925, n. 1249, concessione di mutui per lire 25,000,000 alle industrie ed ai commerci della città di Fiume.

8 luglio 1925, n. 1391, concessione di un mutuo alla provincia di Ravenna per opere nel porto Canale Corsini.

9 luglio 1925, n. 1287, provvedimenti per l'estrazione dei sali.

10 luglio 1925, n. 1241, disposizioni concernenti i buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio.

10 luglio 1925, n. 1248, aggiunta all'articolo 20 del testo unico delle leggi doganali approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

10 luglio 1925, n. 1373, proroga per la presentazione delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti.

16 luglio 1925, n. 1212, approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Genova il 5 giugno 1925 per la vendita di sette lotti di terreno demaniale provenienti dalla già batteria Strega in quella città ai signori Emanuele, Federico e Pietro Costa fu Giuseppe.

24 luglio 1925, n. 1229, ripristino dei dazi doganali della tariffa generale sul frumento, sui cereali minori e sui prodotti derivati.

26 luglio 1925, n. 1257, riduzione della tassa di vendita sulla benzina.

26 luglio 1925, n. 1258, esenzione dal dazio doganale e dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

26 luglio 1925, n. 1259, esenzione doganale a favore del Gran Maestro e del Gran cancelliere dell'Ordine Sovrano di Malta.

26 luglio 1925, n. 1260, abolizione dell'imposta di fabbricazione sui saponi, sulle liscive e sulle acque da bucato.

29 luglio 1925, n. 1261, passaggio delle attribuzioni concernenti le Borse valori dal Ministero dell'economia nazionale a quello delle finanze.

29 luglio 1925, n. 1262, abolizione dell'imposta straordinaria del 15 % sopra i dividendi, interessi e premi di titoli emessi da Società, provincie, comuni ed altri Enti.

29 luglio 1925, n. 1311, condono delle penali per omessa od infedele denuncia dei redditi agrari.

29 luglio 1925, n. 1327, operazioni eseguite dai cittadini e dalle persone giuridiche delle nuove provincie in prestiti di guerra emessi dai Governi dell'ex-monarchia Austro-Ungarica.

29 luglio 1925, n. 1382, provvedimenti integrativi del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, col quale il ministro per le finanze veniva autorizzato a concedere sotto determinate condizioni anticipazioni per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle Nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità Austro-Ungariche.

29 luglio 1925, n. 1416, assimilazione dei praticanti dell'imposta assunti nelle Nuove provincie dopo l'armistizio e degli allievi di terza classe addetti ai servizi contabili-finanziari della cessata Amministrazione di Fiume.

29 luglio 1925, n. 1423, costituzione di una sezione autonoma per la Venezia Tridentina dell'Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie.

29 luglio 1925, n. 1501, proroga della parziale rinnovazione delle Commissioni di prima e di seconda istanza per le imposte dirette.

7 agosto 1925, n. 1792, ripristino e completamento delle opere portuali nel porto di Venezia.

29 agosto 1925, n. 1508, disciplina del commercio dei cambi.

30 agosto 1925, n. 1528, verifica delle ricevute provvisorie rilasciate per il cambio delle cartelle consolidate 3,50 % (emissioni 1902-1906).

30 agosto 1925, n. 1548, provvedimenti per le nuove costruzioni.

30 agosto 1925, n. 1553, esenzione dal dazio doganale del glucosio e dell'olio di vasellina da impiegare nella brillatura del riso.

30 agosto 1925, n. 1558, trasferimento dei servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici ad un ufficio speciale di stralcio posto alla diretta dipendenza del sottosegretario di Stato per le finanze.

4 settembre 1925, n. 1587, concessione della franchigia doganale ai residui della distillazione di olii minerali destinati per l'impiego della costruzione e della conservazione delle pubbliche strade.

4 settembre 1925, n. 1588, ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

4 settembre 1925, n. 1723, esenzione dalla tassa di concessione governativa per i decreti di conferimento di cittadinanza a stranieri poveri delle nuove provincie.

11 settembre 1925, n. 1635, agevolazioni tributarie per le operazioni di mutuo ed il collocamento di obbligazioni all'estero.

11 settembre 1925, n. 1790, provvedimenti riguardanti gli Istituti per la concessione di mutui a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

13 settembre 1925, n. 1643, emissione di buoni postali in dollari ed in sterline.

17 settembre 1925, n. 1686, prezzo di acquisto di terreno demaniale dovuto dall'Ente autonomo fiera di Milano campionaria internazionale.

26 settembre 1925, n. 1716, concorso per posti di volontario nell'Amministrazione provinciale del Demanio e delle tasse.

11 ottobre 1925, n. 1721, ripristino del coefficiente di maggiorazione al dazio doganale sugli zuccheri.

11 ottobre 1925, n. 1747, esportazione di pelli grezze bovine.

11 ottobre 1925, n. 1748, disposizioni per le cauzioni degli agenti di cambio e orario delle borse.

11 ottobre 1925, n. 1761, approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 24 settembre 1925 per la vendita all'Ente autonomo magazzini generali di Verona di una parte dell'ex-opera fortificazione di Porta Nuova in quella città.

11 ottobre 1925, n. 1784, trattamento in materia di concessioni di viaggio al personale, trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del Provveditorato generale dello Stato.

11 ottobre 1925, n. 1794, disposizioni transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi da Sommi Pontefici fino al 1924.

11 ottobre 1925, n. 1821, condono della somma di lire 3,000,000 concessa al comune di Venezia per anticipazione alla Giunta dei consumi già istituita in quella città.

11 ottobre 1925, n. 1829, istituzione di una moneta d'oro commemorativa del 25° anniversario dell'avvento al Trono di Re Vittorio Emanuele.

11 ottobre 1925, n. 1877, istituzione di un Emporio del sale e dei tabacchi nella zona industriale di Porto Marghera a Venezia.

11 ottobre 1925, n. 1878, provvedimenti per la coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

15 ottobre 1925, n. 1802, esenzione dall'imposta di ricchezza mobile del sopraprezzo realizzato da Società commerciali con l'emissione di nuove azioni sociali.

15 ottobre 1925, n. 1833, disposizioni relative alle spese di stampa e propaganda per attivare la liquidazione dei beni già appartenenti a sudditi ex-nemici.

15 ottobre 1925, n. 1834, sistemazione di tecnici assunti nelle nuove provincie in qualità di allievi geometri per i servizi del Catasto.

15 ottobre 1925, n. 1921, soppressione della Commissione giurisdizionale speciale istituita col Regio decreto-legge 10 maggio 1923, numero 1118, per i beni dei cittadini degli Stati già nemici.

15 ottobre 1925, n. 1969, proroga del termine per il rimborso della somma di lire 10,000,000 anticipata dall'Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie all'Istituto federale di Credito per la Cooperazione.

17 ottobre 1925, n. 1875, funzioni di assistenza tributaria dinanzi agli uffici finanziari.

20 ottobre 1925, n. 1944, provvedimenti per la finanza locale.

4 novembre 1925, n. 1874, norme per l'applicazione del Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1327, riguardante le operazioni eseguite dai cittadini e dalle persone giuridiche delle nuove provincie sui prestiti di guerra emessi dai Governi dell'ex-monarchia austro-ungarica.

25 gennaio 1925, n. 629, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25, per acquisto di padiglioni Döcker.

5 aprile 1925, n. 488, concernente storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 e conseguenti variazioni nel bilancio della Somalia italiana per lo stesso esercizio.

5 aprile 1925, n. 544, concernente assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25, per la celebrazione dell'XI centenario della fondazione dell'Università di Pavia.

5 aprile 1925, n. 545, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 546, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese concernenti il materiale mobile aeronautico.

5 aprile 1925, n. 551, concernente maggiori assegnazioni per pensioni ordinarie ed indennità invece di pensioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 641, concernente maggiori assegnazioni per lire 2,336,100 al bilancio del

Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 642, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguente maggiore assegnazione in quello delle finanze per lo stesso esercizio.

5 aprile 1925, n. 643, concernente maggiore assegnazione ed autorizzazione di spesa straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, per retribuzione al personale avventizio.

5 aprile 1925 n. 644, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 652, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25 ed autorizzazione di spese straordinarie varie.

16 aprile 1925, n. 517, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, per assistenza agli orfani di guerra, mutilati, combattenti e famiglie dei caduti.

16 aprile 1925, n. 518, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato nelle spese del Congresso per il commercio.

16 aprile 1925, n. 543, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

26 aprile 1925, n. 631, concernente assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25 per segni da concedersi a italiani e stranieri che seguano studi superiori, rispettivamente all'estero e nel Regno.

1^o maggio 1925, n. 719, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato per l'esposizione coloniale di Lossanna.

3 maggio 1925, n. 540, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di organizzazione e valorizzazione dei territori dell'Oltre Giuba.

7 maggio 1925, n. 580, concernente il trattamento di quiescenza ai magistrati collocati a riposo per riduzione di limiti di età.

7 maggio 1925, n. 720, concernente autorizzazione dell'ulteriore fondo di lire 3,350,000 per le spese dell'Oltre Giuba.

10 maggio 1925, n. 596, concernente modificazioni al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

10 maggio 1925, n. 597, concernente modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, numero 2440, e 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

10 maggio 1925, n. 598, concernente la indennità da corrispondersi ai componenti la Commissione istituita con decreto presidenziale 31 gennaio 1925 per lo studio delle riforme legislative.

10 maggio 1925, n. 599, concernente modificazioni al Regio decreto 31 marzo 1925, numero 486, recante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati.

10 maggio 1925, n. 600, concernente la proroga di alcuni termini stabiliti dal testo unico di legge sui salariati dello Stato, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

10 maggio 1925, n. 608, concernente trasporto di fondi, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 609, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina e delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925.

10 maggio 1925, n. 610, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 611, concernente trasporti di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 612, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 613, concernente maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 614, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 615, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-1925, ed autorizzazione di spesa straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna.

10 maggio 1925, n. 670, concernente variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1924-25 ed una maggiore iscrizione nello stato di previsione dell'entrata per l'indicato esercizio.

10 maggio 1925, n. 671, concernente maggiore assegnazione, per sussidi al personale, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925, n. 721, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, ed autorizzazione di spesa straordinaria per opera di derivazione d'acqua a scopo irriguo in Somalia.

10 maggio 1925, n. 737, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento

mento allo stato di previsione, della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25 e trasporto dei fondi autorizzati dal Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1845, per i restauri del Palazzo Venezia in Roma, dalla predetta previsione in quella delle finanze.

10 maggio 1925, n. 758, concernente la proroga al 1° luglio 1925 dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei Regi decreti 15 febbraio 1925, n. 340 e n. 390, riflettenti tariffe consolari.

10 maggio 1925, n. 759, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 per provvedere al rimborso dei Fuoni del Tesoro collocati in America ed alle spese di commissione e di cambio relative.

10 maggio 1925, n. 917, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

14 maggio 1925, n. 666, recante nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari.

14 maggio 1925, n. 756, concernente la sistemazione in qualità di permanenti di operai mutilati ed invalidi di guerra.

24 maggio 1925, n. 729, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in conto residuo, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25, e variazioni alla legge 18 dicembre 1910, n. 867, ed al Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2939.

24 maggio 1925, n. 730, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, per acquisto di 10,000 azioni della Società « Ansaldo Cogne ».

24 maggio 1925, n. 731, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25; conseguenti maggiori assegnazioni nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio ed autorizzazione di spese straordinarie varie.

24 maggio 1925, n. 732, concernente maggiori assegnazioni per competenze al personale

e trasporti di fondi in conto residui allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

24 maggio 1925, n. 733, concernente maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

24 maggio 1925, n. 837, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

24 maggio 1925, n. 896, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25 ed autorizzazione della spesa straordinaria per lavori all'edificio sede della Regia Università di Modena.

24 maggio 1925, n. 914, concernente maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

24 maggio 1925, n. 916, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 889, concernente trasporto di fondi tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 894, concernente maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 895, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 915, concernente maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 923, concernente variazioni compensative al bilancio dell'Ammini-

strazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 940, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25, per lavori di restauro ai monumenti francescani in Assisi.

4 giugno 1925, n. 941, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25, per lavori di consolidamento e riparazione all'edificio sede del Museo Nazionale di Napoli.

4 giugno 1925, n. 942, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 945, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 939, concernente trasporto di fondi nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 943, concernente variazioni compensative, in conto residui, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 944, concernente variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 946, concernente maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 947, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 948, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25; conseguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione dell'entrata e varia-

zioni compensative al bilancio dell'Amministrazione del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza per lo stesso esercizio.

11 giugno 1925, n. 949, concernente maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 950, concernente maggiori assegnazioni per compera di tabacchi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925.

11 giugno 1925, n. 951, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 978, relativo al concorso per l'ammissione a 20 posti di vice-segretario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.

11 giugno 1925, n. 989, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

11 giugno 1925, n. 991, concernente maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, e variazioni compensative in conto residui nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per lo stesso esercizio.

11 giugno 1925, n. 992, concernente la concessione della pensione privilegiata alla vedova del tenente dei carabinieri Reali Filibeck Guglielmo.

11 giugno 1925, n. 1034, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25 e conseguente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

11 giugno 1925, n. 1151, concernente maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26.

14 giugno 1925, n. 979, contenente disposizioni speciali per le pensioni dei Reali carabinieri.

25 giugno 1925, n. 1120, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1121, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1122, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1123, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925 n. 1128, concernente variazioni compensative al bilancio degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli e Palermo, per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1129, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1146, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1149, concernente variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1152, concernente maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925.

25 giugno 1925, n. 1153, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, in dipendenza del passaggio alla Direzione generale del Demanio di parte del servizio riguardante il trasporto dei valori bollati.

25 giugno 1925, n. 1154, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio

finanziario 1925-26 per contributo all'amministrazione comunale di Fiume a pareggio del bilancio 1925.

25 giugno 1925, n. 1156, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25.

25 giugno 1925, n. 1204, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

29 giugno 1925, n. 1054, contenente norme pel funzionamento del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti.

5 luglio 1925, n. 1357, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 10 milioni per oggetti di corredo della M. V. S. N.

8 luglio 1925, n. 1172, recante disposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici e allo stato giuridico del personale statale.

8 luglio 1925, n. 1202, recante variazioni alla tabella 1ª, allegato II del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

11 luglio 1925, n. 1418, recante variazioni ai ruoli del personale delle imposte dirette ed altre disposizioni concernenti personali dipendenti dal Ministero delle finanze, nonché riduzioni degli organici del personale tecnico e di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

16 luglio 1925, n. 1266, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese dei servizi civili e militari dell'Oltre Giuba durante l'esercizio finanziario 1925-26.

25 luglio 1925, n. 1406, concernente modificazioni ai Regi decreti 23 aprile 1925, n. 520, e 14 giugno 1925, n. 884, relativi alla costituzione delle aziende autonome per le poste e i telegrafi e per i telefoni.

26 luglio 1925, n. 1237 concernente stanziamento di fondi in relazione al Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, per premi di operosità.

26 luglio 1925, n. 1256, recante variazioni ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960.

26 luglio 1925, n. 1263, concernente trasporto

di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (aeronautica) per l'esercizio finanziario 1925-1926.

26 luglio 1925, n. 1264, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1925-26.

26 luglio 1925, n. 1265, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

26 luglio 1925, n. 1341, concernente la cessione gratuita di bronzo di guerra all'arcivescovo di Messina per la fusione di campane per le chiese di nuova costruzione nelle zone terremotate della diocesi stessa.

29 luglio 1925, n. 1417, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisti di padiglioni Döcker da destinare all'Opera nazionale di assistenza « Italia redenta ».

8 agosto 1925, n. 1356, concernente anticipazione all'alto commissario per la città e la provincia di Napoli.

4 settembre 1925, n. 1585, concernente trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26 a quello del Ministero delle comunicazioni per lo stesso esercizio.

4 settembre 1925, n. 1586, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1589, concernente aumento del limite di impegno per sovvenzioni di costruzioni ferroviarie per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1607, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1608, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1609, concernente trasporto di fondi fra capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1610, concernente storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 e trasporto di somma dall'indicato stato di previsione a quello delle comunicazioni per lo stesso esercizio.

4 settembre 1925, n. 1611, concernente maggiore assegnazione, per fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 e conseguente analoga iscrizione nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

4 settembre 1925, n. 1612, relativo al pagamento di somma al « Consorzio finanziamento riscatto Cogne » in estinzione dei buoni del Tesoro rilasciati al detto consorzio della Reggenza italiana del Carnaro.

4 settembre 1925, n. 1626, concernente aumento dell'assegnazione autorizzata dal Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873, a favore dei danneggiati dal terremoto tosco-romagnolo.

4 settembre 1925, n. 1627, concernente la estensione in sede di consuntivo, del controllo della Corte dei conti sul Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

4 settembre 1925, n. 1628, concernente la istituzione di un ruolo del grado 12°, gruppo C, da assegnarsi ad una telefonista addetta al servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra.

4 settembre 1925, n. 1629, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 e variazioni al bilancio dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio medesimo.

4 settembre 1925, n. 1630, concernente variazioni compensative nei bilanci delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1631, concernente autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di

fabbricati ad uso delle dogane sulla linea del confine.

4 settembre 1925, n. 1637, concernente maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1652, concernente modificazioni agli articoli 4 e 6 della legge 28 maggio 1925, n. 789, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1757, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 e conseguente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

4 settembre 1925, n. 1787, concernente trasporto di fondi dagli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri a quello della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di Sua Altezza Reale il Duca degli Abruzzi nell'Asia centrale.

4 settembre 1925, n. 1805, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.

4 settembre 1925, n. 1818, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.

7 settembre 1925, n. 1559, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi diversi di pubblica beneficenza.

11 ottobre 1925, n. 1773, concernente variazioni alle tabelle organiche del personale amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e del personale di ragioneria dei gruppi B e C delle intendenze di finanza.

11 ottobre 1925, n. 1795 concernente trasporto dal bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, a quello della guerra, per l'esercizio medesimo, delle spese per le automobili delle Amministrazioni centrali.

11 ottobre 1925, n. 1804, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese relative alla manutenzione stradale.

15 ottobre 1925, n. 1803, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1820, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1835, concernente assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 per le spese di recinzione metallica lungo il confine del Regno.

15 ottobre 1925, n. 1836, concernente la proroga di taluni termini prescritti dal testo unico di legge sui salariati statali.

15 ottobre 1925, n. 1839, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-1926, per provvedere al pagamento di retribuzioni e di indennità caro-viveri al personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle carceri, e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione medesimo.

15 ottobre 1925, n. 1840, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1843, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'aeronautica per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1844, concernente variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1845, concernente variazioni compensative negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1858, concernente maggiori assegnazioni ed altre variazioni allo

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1859, concernente storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1890, concernente l'assegnazione di lire 10,000,000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese riguardanti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

15 ottobre 1925, n. 1905, concernente variazioni compensative nel bilancio dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1906, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 2000, storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 2115, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

17 ottobre 1925, n. 1822, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese occorrenti per l'invio della Delegazione italiana presso il Governo degli Stati Uniti d'America per la trattazione dei debiti.

20 ottobre 1925, n. 1799, contenente l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di lire 6,000,000 al comune di Palermo in relazione al minor introito realizzato nella gestione del dazio consumo.

20 ottobre 1925, n. 2002, assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per costruzione fabbricato in Assisi ad uso «Convitto Principe di Napoli».

20 ottobre 1925 n. 2072, maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26 e diminuzione di stanziamenti per uguale somma nello stato di pre-

visione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

21 ottobre 1925, n. 1922, assegnazione di fondi per ulteriori anticipazioni alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo.

15 novembre 1925, n. 2108, retrocessione al Santuario di San Francesco d'Assisi della tenuta demaniale situata nel comune stesso.

19 novembre 1925, n. 2024, maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2031, storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2035, maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per il pagamento delle annualità del debito pubblico ottomano assegnate all'Italia.

19 novembre 1925, n. 2036, storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2037, aumento retribuzione mensile ai geometri provvisori del catasto e dei servizi tecnici.

19 novembre 1925, n. 2037, aumento retribuzione delle indennità di missione al personale ispettivo del Demanio e delle tasse.

19 novembre 1925, n. 2042, storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2075, storno di fondo, in conto residui, ad altre variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2077, approvazione di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

19 novembre 1925, n. 2081, storno di fondo fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2111, variazioni compensative, in conto residui, fra capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-1926.

19 novembre 1925, n. 2112, storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

19 novembre 1925, n. 2114, maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, per paghe, mercedi, ecc., agli operai in servizio dei musei.

22 novembre 1925, n. 2016, maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per retribuzioni al personale avventizio.

24 novembre 1925, n. 2012, concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola Ravennate in Ostia e Fiumicino dei beni della tenuta demaniale di Ostia.

MINISTERO DELLA GUERRA

23 maggio 1924, n. 1122, regime giuridico della proprietà di confine delle nuove provincie.

18 settembre 1924, n. 1606, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito in data 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con il Regio decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125, e con decreto legislativo dell'11 gennaio 1923, n. 10.

10 novembre 1924, n. 2044, relativo all'assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in precedenza al limite stabilito dall'art. 76 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

28 dicembre 1924, n. 2193, che proroga la facoltà alle Amministrazioni militari di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

4 maggio 1925, n. 656, modificazioni al Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'Amministrazione militare.

4 maggio 1925, n. 892, norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi.

7 maggio 1925, n. 886, aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, relativo al modo di computare l'anzianità.

7 maggio 1925, n. 887, sistemazione degli ufficiali già in servizio attivo permanente rimasti sprovvisti di impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra nonché dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in analoghe condizioni.

6 luglio 1925, n. 1203, istituzione di tre Ispettorati di sanità militare.

9 luglio 1925, n. 1206, provvedimenti vari riguardanti personali dell'Amministrazione della guerra.

26 luglio 1925, n. 1318, provvedimenti vari riguardanti personale dell'Amministrazione militare.

26 luglio 1925, n. 1319, aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel Regio esercito.

26 luglio 1925, n. 1338, facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra.

26 luglio 1925, n. 1408, attribuzioni che possono essere delegate dal ministro ad *interim* per la guerra al sottosegretario di Stato.

4 settembre 1925, n. 1576, modificazione al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2932. sul-

l'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento pel servizio di Stato Maggiore.

4 settembre 1925, n. 1590, corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici.

4 settembre 1925, n. 1591, sistemazione dei sottufficiali già invalidi di guerra privi di impiego e di pensione.

4 settembre 1925, n. 1599, disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal Comando mobilitato durante la guerra.

4 settembre 1925, n. 1600, collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale.

4 settembre 1925, n. 1620, gratificazione ai sottufficiali dei carabinieri Reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio.

4 settembre 1925, n. 1644, soprassoldo mensile agli ufficiali delle truppe da montagna.

4 settembre 1925, n. 1711, riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento.

11 settembre 1925, n. 1645, disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

15 ottobre 1925, n. 1806, istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi per i militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia.

15 ottobre 1925, n. 1837, ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria.

15 ottobre 1925, n. 1838, facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale nel Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile.

15 ottobre 1925, n. 1851, utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'amministrazione militare.

15 ottobre 1925, n. 1909, unificazione del servizio informazioni militari.

15 ottobre 1925, n. 1910, facoltà al ministro della guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-25.

15 ottobre 1925, n. 1911, unificazione del servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

15 ottobre 1925, n. 1912, stabilisce la misura del premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e la relativa ferma.

15 ottobre 1925, n. 1925, computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra.

15 ottobre 1925, n. 1934, trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di servizi di competenza del Genio militare.

15 ottobre 1925, n. 1935, soppressione della Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare.

15 ottobre 1925, n. 1936, facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del Genio militare.

15 ottobre 1925, n. 1954, reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del Genio.

29 ottobre 1925, n. 1926, riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

29 ottobre 1925, n. 1933, disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

25 novembre 1925, n. 2049, eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del Regio esercito.

MINISTERO DELLA MARINA

30 ottobre 1924, n. 1848, che detta norme per la formazione degli ufficiali dello Stato Maggiore generale e degli ufficiali per la direzione delle macchine in servizio attivo permanentemente provenienti dai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.

6 novembre 1924, n. 2289, recante modificazioni alle disposizioni relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali di complemento della Regia marina.

9 novembre 1924, n. 2037, contenente aggiunte e varianti alla legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

9 novembre 1924, n. 2311, contenente modificazioni alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente provenienti dai ruoli di complemento della Regia marina.

9 novembre 1924, n. 2232, che modifica gli articoli 8 e 10 del testo unico delle leggi sui Corpi consultivi della Regia marina.

3 maggio 1925, n. 849, concernente modificazioni alla legge sull'avanzamento dei Corpi della Regia marina.

3 maggio 1925, n. 893, circa esonero della provincia del Carnaro e del comune di Fiume dai contributi per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume nel periodo 1° luglio 1924-30 giugno 1926 e sistemazione del personale avventizio non insegnante nell'istituto medesimo.

17 maggio 1925, n. 682, che dà facoltà di delegare al sottosegretario di Stato per la marina attribuzioni personali del ministro.

14 giugno 1925, n. 1115, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 l'efficacia del Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429,

circa l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio.

14 giugno 1925, n. 1116, circa aumento di un posto nel ruolo organico degli ufficiali ammiragli.

30 giugno 1925, n. 1494, riguardante l'aumento dell'indennità vestiario per i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi prevista dall'art. 51 del testo unico sull'ordinamento medesimo.

2 luglio 1925, n. 1304, portante disposizioni a favore di alcuni personali della Regia marina.

16 luglio 1925, n. 1405, che estende agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina rimasti privi d'impiego e di pensione di guerra, le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 7 giugno 1925, n. 887.

26 luglio 1925, n. 1560, che dà facoltà al ministro *ad interim* per la marina di delegare al sottosegretario di Stato tutte o parte delle sue attribuzioni e di farlo intervenire alle sedute del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera dei deputati, tutte le volte che si trattino affari relativi all'Amministrazione della marina.

7 agosto 1925, n. 1388, che porta aumento al ruolo dei capitani di fregata e diminuzione a quello dei capitani di corvetta.

15 agosto 1925, n. 1495, concernente concorso a cattedre di Regi istituti nautici riservate agli ex-combattenti.

4 settembre 1925, n. 1572, riguardante il cambiamento di denominazione del Consiglio e della Giunta dell'istruzione nautica.

4 settembre 1925, n. 1573, portante aggiunte al Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, concernente l'ammissione, gli esami e la disciplina nei Regi istituti nautici.

4 settembre 1925, n. 1646, che stabilisce il nuovo organico del personale per i servizi dei fari e del segnalamento marittimo.

4 settembre 1925, n. 1648, concernente autorizzazione al passaggio nel personale civile insegnante della Regia Accademia navale di funzionari dell'Amministrazione marittima.

4 settembre 1925, n. 1653, che stabilisce le tasse relative alla concessione di certificati internazionali di radiotelegrafia.

4 settembre 1925, n. 1654, che porta modificazioni al Regio decreto 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

15 ottobre 1925, n. 1857, concernente il conferimento della caratteristica S. A. N. agli ufficiali dello Stato maggiore della Regia marina.

15 ottobre 1925, n. 1927, riguardante gli arruolamenti volontari a premio nel Corpo Reale equipaggi.

15 ottobre 1925, n. 1937, che approva la convenzione per la concessione alla « Società

Istriana dei cementi » della parte del Regio arsenale di Pola denominato « Scoglio San Pietro ».

15 ottobre 1925, n. 1938, concernente l'abolizione della posizione ausiliaria speciale per gli ufficiali della Regia marina.

15 ottobre 1925, n. 1939, che stabilisce uno speciale trattamento per gli ufficiali della Regia marina esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra.

15 ottobre 1925, n. 1952, concernente la riasunzione in servizio degli ufficiali della Regia marina invalidi di guerra.

15 ottobre 1925, n. 1953, circa stato, avanzamento e trattamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi invalidi di guerra riassunti in servizio.

19 novembre 1925, n. 2091, disposizioni relative agli ufficiali di complemento della Regia marina.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

4 maggio 1925, n. 627, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica.

4 maggio 1925, n. 655, concernente l'approvazione della tabella organica degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica.

10 maggio 1925, n. 1150, norme per la prima composizione dei ruoli del Corpo Equipaggi della Regia aeronautica.

14 maggio 1925, n. 1020, che modifica gli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496, per l'istituzione della carica di sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

15 maggio 1925, n. 699, concernente modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge

13 novembre 1924, n. 1990, circa la classificazione degli ufficiali che attualmente fanno parte della Regia aeronautica.

25 giugno 1925, n. 1270, relativo alla concessione al Commissariato di aeronautica della facoltà di collocare in congedo provvisorio speciale sottufficiali della Regia aeronautica appartenenti al personale navigante o specializzato.

2 luglio 1925, n. 1431, relativo alla costituzione di un ufficio presagi alla dipendenza del Commissariato per l'aeronautica.

16 luglio 1925, n. 1422, concernente l'estensione agli ufficiali dell'arma aeronautica (ruolo specializzati), agli ufficiali del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) ed agli uffi-

ciali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di Amministrazione), delle disposizioni previste per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina dall'articolo 157 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 12 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462 e dall'articolo 16 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

15 agosto 1925, n. 1691, approvazione della convenzione relativa all'impianto ed all'esercizio di una linea aerea commerciale tra Torino e Trieste.

15 agosto 1925, n. 1731, approvazione della convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona.

22 agosto 1925, n. 1624, circa l'estensione agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico e del Commissariato militare dell'aeronautica di talune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dello Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica.

4 settembre 1925, n. 1718, modificazione della composizione del Comitato superiore di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1925, numero 1177.

11 settembre 1925, n. 1717, personale civile tecnico per servizio aerologico del traffico aereo.

17 settembre 1925, n. 1749, concessione di esenzioni fiscali alla Società assuntrice della linea aerea commerciale Torino-Trieste.

17 settembre 1925, n. 1880, modificazione al Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, concernente il nuovo ordinamento della Regia aeronautica.

8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico.

18 ottobre 1925, n. 1881, circa la determinazione dell'anzianità degli ufficiali del Regio esercito nominati in servizio attivo permanente direttamente col grado di tenente in base alla circolare n. 677 del *Giornale Militare* 1915, ed indi trasferiti nel ruolo dell'arma aeronautica.

23 ottobre 1925, n. 1941, disposizioni per le promozioni al grado di maggiore dei capitani del Corpo del Genio aeronautico e di quello di Commissariato militare aeronautico.

29 ottobre 1925, n. 1967, istituzione di speciali premi per il personale navigante e specializzato della Regia aeronautica.

2 novembre 1925, n. 1966, delega di firma al sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

10 febbraio 1924, n. 549, concernente i rapporti tra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli ospedali.

16 ottobre 1924, n. 1699, che istituisce un Regio liceo-ginnasio in Bolzano.

23 ottobre 1924, n. 1821, concernente la composizione e il funzionamento del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento.

6 novembre 1924, n. 1887, concernente la indennità annua per gli incarichi di soprintendenza bibliografica.

6 novembre 1924, n. 1888, contenente disposizioni relative agli insegnanti ed alunni del soppresso Istituto magistrale di Bolzano.

6 novembre 1924, n. 1890, concernente l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di metodo.

6 novembre 1924, n. 1937, contenente disposizioni relative all'istruzione elementare.

6 novembre 1924, n. 2036, che aumenta il numero dei posti gratuiti istituiti presso l'educazione femminile di San Demetrio in Zara.

10 novembre 1924, n. 2235, concernente la Regia scuola di architettura in Roma.

8 marzo 1925, n. 1340, autorizzazione della spesa per l'acquisto del terreno occorrente e per la costruzione e l'arredamento della sede della Regia scuola archeologica italiana in Atene.

5 aprile 1925, n. 558, contenente disposizioni relative alle tessere di abbonamento ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità.

5 aprile 1925, n. 559, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il Convitto « Silvio Pellico » di Ala.

29 aprile 1925, n. 1081, approvazione della convenzione per il mantenimento del Reale educando « Ucellis » di Udine.

14 giugno 1925, n. 1048, stanziamento della somma di lire 12,000,000 pel completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli Istituti della Regia Università di Pavia.

14 giugno 1925, n. 1145, stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire 250,000 per le spese inerenti al montaggio e al funzionamento dei padiglioni per l'odontoiatria nella Regia Università di Roma.

14 giugno 1925, n. 1147, proroga della facoltà al ministro per la pubblica istruzione di conservare in servizio il personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste.

14 giugno 1925, n. 1267, approvazione della convenzione per il mantenimento del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dal 1° ottobre al 30 novembre 1924.

21 giugno 1925, n. 1213, regificazione delle scuole complementari « Gabriele D'Annunzio » ed « Emma Brentani » del comune di Fiume.

16 luglio 1925, n. 1343, disposizioni concernenti l'Istituto storico italiano e la scuola storica nazionale.

23 luglio 1925, n. 1496, istituzione in Verona di una soprintendenza all'arte medioevale e moderna.

29 luglio 1925, n. 1286, disposizioni concernenti il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

7 agosto 1925, n. 1615, istituzione presso le

Regie Università e le Regie scuole d'ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare.

7 agosto 1925, n. 1649, regificazione del Museo « Pepoli » di Trapani.

15 agosto 1925, n. 1603, riordinamento del Regio Istituto Orientale di Napoli.

4 settembre 1925, n. 1602, esenzione dalle tasse agli alunni dei Regi Istituti d'istruzione artistica che siano orfani di guerra od appartenenti ad altre categorie di danneggiati di guerra.

4 settembre 1925, n. 1604, disposizioni per l'istruzione superiore.

4 settembre 1925, n. 1638, istituzione di Istituti medi di istruzione.

4 settembre 1925, n. 1722, disposizioni per l'istruzione elementare.

8 ottobre 1925, n. 1904, istituzione della facoltà di giurisprudenza presso la Regia Università di Bari.

29 ottobre 1925, n. 1965, passaggio dell'Università di Perugia tra le Università Regie di cui alla tabella B annessa al Regio decreto 20 settembre 1923, n. 2102.

29 ottobre 1925, n. 1968, istituzione di una scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la Regia Università di Firenze.

29 ottobre 1925, n. 2005, cessione alla Repubblica Federale austriaca di sette medaglie provenienti dall'eredità Medicea in cambio di altrettanti esemplari in oro delle medaglie stesse.

9 novembre 1925, n. 2073, approvazione della Convenzione concernente il concorso dello Stato e degli enti locali per il compimento delle opere relative all'assetto edilizio della Regia Università di Parma.

9 novembre 1925, n. 2157, istituzione di una scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento in Roma.

22 novembre 1925, n. 2028, disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

22 novembre 1925, n. 2158, disposizioni concernenti il personale d'ordine del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità,

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- 13 aprile 1919, n. 567*, circa provvedimenti per la costruzione di tronchi ferroviari a sezione ridotta in Sicilia ed istituzione di un ufficio in Palermo per la costruzione delle ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia.
- 2 ottobre 1919, n. 1838*, circa provvedimenti per la costruzione di tronchi ferroviari a sezione ridotta in Sicilia ed istituzione di un ufficio in Palermo per la costruzione delle ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia.
- 24 novembre 1921, n. 1696*, circa provvedimenti per la costruzione di tronchi ferroviari a sezione ridotta in Sicilia ed istituzione di un ufficio in Palermo per la costruzione delle ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia.
- 4 settembre 1924, n. 1356*, che autorizza la spesa per costruzione di case nelle località colpite da terremoti ed istituisce un Ispettorato generale dei servizi speciali nel Ministero dei lavori pubblici.
- 16 ottobre 1924, n. 1786*, concernente provvedimenti per il ripristino del transito sulla strada provinciale Randazzo-Linguaglossa, in dipendenza dei danni causati dall'eruzione dell'Etna del giugno 1923.
- 23 ottobre 1924, n. 1994*, contenente modificazioni al Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, sulla classifica e manutenzione delle strade.
- 23 ottobre 1924, n. 2089*, che modifica le norme tecniche ed igieniche, da osservarsi nelle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni che si eseguono nelle località colpite da terremoti.
- 6 novembre 1924, n. 1931*, che autorizza la spesa di lire un miliardo, per l'esecuzione di opere pubbliche nella Sardegna.
- 11 novembre 1924, n. 1932*, recante lo stanziamento della somma di lire 15 miliardi ripartite in dodici esercizi, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.
- 11 novembre 1924, n. 2264*, riguardante la concessione di sussidi a termini dell'articolo 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per il completamento di strade comunali esterne agli abitanti.
- 8 gennaio 1925, n. 33*, che proroga il termine di cui all'articolo 2 del Regio decreto 2 febbraio 1924, n. 326, concernente i passaggi a livello incustoditi.
- 8 gennaio 1925, n. 172*, che proroga al 1° marzo 1925 il termine di cui all'articolo 3 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, per la emanazione delle norme amministrative, tecniche e contabili destinate ad assicurare la continuità delle nuove costruzioni ferroviarie.
- 11 gennaio 1925, n. 86*, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate da terremoti.
- 9 aprile 1925, n. 583*, recante provvedimenti per il personale del Real Corpo del Genio civile, del Real Corpo delle foreste e degli uffici tecnici delle finanze e del catasto.
- 19 aprile 1925, n. 603*, riguardante la concessione di contributi straordinari per i lavori di sistemazione e costruzione delle strade del circuito automobilistico di Abruzzo.
- 19 aprile 1925, n. 658*, relativo alla classificazione di strade nella provincia di Zara.
- 19 aprile 1925, n. 888*, recante modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, riguardante la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
- 1° maggio 1925, n. 585*, per l'autorizzazione ad effettuare un pubblico concorso a trenta posti di vice-segretario nel Ministero dei lavori pubblici.

7 maggio 1925, n. 646, per deroga a disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche.

7 maggio 1925, n. 649, che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e nomina il commissario straordinario.

7 maggio 1925, n. 855, che classifica nella prima categoria la bonifica della Bassa Friulana, i territori di Argento, Filo e Longastrino e del residuo territorio del Friuli orientale.

8 maggio 1925, n. 1391, che concede un mutuo alla provincia di Ravenna per le opere nel porto-canale Corsini.

10 maggio 1925, n. 1119, che approva la convenzione per la proroga dell'esercizio della funicolare da Sassi a Superga.

16 maggio 1925, n. 650, per l'autorizzazione ad effettuare un pubblico concorso a trenta posti di vice-segretario nel Ministero dei lavori pubblici.

24 maggio 1925, n. 912, recante modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3043, riguardante la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

28 maggio 1925, n. 854, contenente provvedimenti a favore della Sardegna.

9 giugno 1925, n. 890, recante disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche.

9 giugno 1925, n. 1029, che reca provvedimenti per lo spostamento dell'abitato di Predappio.

9 giugno 1925, n. 1148, che autorizza la spesa di lire due milioni per opere pubbliche nella provincia di Zara.

18 giugno 1925, n. 1268, riguardante una modifica dei patti di concessione delle ferrovie secondarie e complementari sarde.

7 luglio 1925, n. 1173, sulla istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole.

10 luglio 1925, n. 1306, sulla concessione di linee metropolitane.

10 luglio 1925, n. 1344, recante modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3043, riguardante la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

10 luglio 1925, n. 1430, che modifica il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, relativo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla

istituzione dei Circoli di ispezione del Genio civile.

16 luglio 1925, n. 1283, contenente la risoluzione di rapporti contrattuali con la Società « Calcare, Calce e Industrie Affini » e revoca della concessione di opere nel porto di Napoli, fatta alla Società predetta e al signor Giovanni Carena.

16 luglio 1925, n. 1345, recante provvedimenti per l'abitato di Capadasco, frazione di Solignano (Parma).

16 luglio 1925, n. 1552, sulla ricostruzione degli impianti di utilizzazione idrica e degli elettrodotti, distrutti o danneggiati dalla rottura della diga del Gleno.

29 luglio 1925, n. 1429, con cui si proroga il termine per la emanazione delle norme relative al passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio delle nuove costruzioni ferroviarie.

29 luglio 1925, n. 1509, riguardante la proroga del termine di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

29 luglio 1925, n. 1542, recante modificazioni al regolamento sullo stato giuridico del personale delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

3 agosto 1925, n. 1419, recante disposizioni per il personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, proveniente da cessati ruoli aggiunti.

3 agosto 1925, n. 1543, sulla estensione di disposizioni sulle case popolari ed economiche al personale destinato a prestare servizio presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

4 settembre 1925, n. 1650, che assegna all'Amministrazione provinciale di Potenza un contributo di lire 900,000 nella spesa di manutenzione e miglioramento della viabilità a suo carico.

4 settembre 1925, n. 1750, che modifica il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, relativo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla istituzione dei Circoli di ispezione del Genio civile.

4 settembre 1925, n. 1751, recante modificazione al Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3043, riguardante la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

4 settembre 1925, n. 1752, e n. 1753, recanti provvedimenti per le autostrade Napoli-Salerno e Milano Bergamo.

11 settembre 1925, n. 1785, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Salerno.

17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti per la produzione e la utilizzazione della energia idroelettrica.

1º ottobre 1925, n. 2034, riguardante il completamento della costruzione della strada Gardesana in provincia di Trento.

23 ottobre 1925, n. 1974, che dichiara di pubblica utilità il binario di raccordo del frigorifero demaniale della Spezia alla stazione ferroviaria di Vandellora.

23 ottobre 1925, n. 2010, concernente la liquidazione del cessato Consorzio idraulico di terza categoria del Fiume Mera.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

26 maggio 1918, n. 739, che proroga al 31 luglio 1930 il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, e reca norme per il suo funzionamento.

7 aprile 1921, n. 567, relativo alla misura degli estagli (canoni) spettanti ai proprietari di miniere di zolfo della Sicilia.

19 novembre 1921, n. 1655, che dispone per la provvisoria ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia del 15 % degli estagli.

29 gennaio 1922, n. 117, recante disposizioni per la riduzione dei canoni (estagli) delle miniere di zolfo della Sicilia.

11 gennaio 1923, n. 23, relativo alla proroga dei poteri del Regio commissario per il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano.

11 gennaio 1923, n. 202, concernente l'emissione di obbligazioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

9 giugno 1923, n. 1444, concernente l'emissione di obbligazioni e la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

24 settembre 1923, n. 2310, contenente modifiche al Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, concernente la sistemazione finanziaria

e la emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo.

2 dicembre 1923, n. 2730, contenente nuove disposizioni per l'applicazione del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, relativo alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

7 marzo 1924, n. 497, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici.

4 maggio 1924, n. 677, col quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione 29 aprile 1924, fra il Ministero dell'economia nazionale e la « Sinclair Exploration Company », per la ricerca e lo sfruttamento degli olii minerali, dei gas naturali e relativi idrocarburi, nella regione emiliana e nella Sicilia.

4 maggio 1924, n. 746, che proroga il Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, concernente le norme per fornitura del gas.

26 giugno 1924, n. 1123, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1925 il termine stabilito dal Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, per la modificazione del trattamento doganale del solfato di ammonio e del nitrato di ammonio impuro destinato alla agricoltura.

16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i bre-

vetti industriali che interessano la difesa nazionale.

23 ottobre 1924, n. 1880, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, relativo alla sistemazione finanziaria della Camera agrumaria di Messina.

27 ottobre 1924, n. 1756, concernente il pagamento delle rendite di infortuni ai ferrovieri e ai minatori della Venezia Giulia, Zara e Fiume.

28 ottobre 1924, n. 1783, che modifica il Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1581, sull'ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede in Roma.

6 novembre 1924, n. 1851, contenente disposizioni concernenti gli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

13 novembre 1924, n. 1825, contenente disposizioni relative al contratto d'impiego privato.

23 novembre 1924, n. 1993, contenente disposizioni per l'applicazione della imposta camerale per l'anno 1925.

25 gennaio 1925, n. 42, col quale viene rescissa la Convenzione Sinclair ed abrogato il Regio decreto 4 maggio 1924, n. 677.

17 aprile 1925, n. 713, portante modificazioni ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2281, sull'obbligo del debenzolaggio del gas e del catrame.

1º maggio 1925, n. 582, riguardante l'istituzione dell'Opera nazionale del dopo-lavoro.

6 maggio 1925, n. 625, concernente l'autorizzazione al ministro dell'economia nazionale a bandire concorsi a posti nell'Amministrazione centrale e provinciale.

6 maggio 1925, n. 626, relativo alla riduzione del termine di cui all'articolo 32 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi da bandirsi dal Ministero dell'economia nazionale.

7 maggio 1925, n. 648, che autorizza il Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, a produrre ed a vendere zolfi lavorati.

7 maggio 1925, n. 714, contenente nuove disposizioni sulla prova obbligatoria delle armi portatili da fuoco.

7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine e i materiali me-

tallici destinati alle ricerche e alle coltivazioni petrolifere.

7 maggio 1925, n. 716, riguardante l'unificazione del pagamento degli stipendi e degli assegni al personale delle Regie scuole industriali e commerciali.

7 maggio 1925, n. 717, concernente proroga del termine per l'emanazione del decreto portante le norme relative allo stato giuridico del personale ed al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

24 maggio 1925, n. 802, contenente modificazioni dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari.

24 maggio 1925, n. 919, ammissione agli esami di perito agrario per i licenziati dei corsi superiori delle cessate Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura e di alcuni istituti di istruzione agraria aventi organizzazione analoga a quella delle cessate Regie scuole pratiche di agricoltura.

24 maggio 1925, n. 1140, che istituisce presso il Ministero dell'economia nazionale l'Ispettorato generale della pesca.

28 maggio 1925, n. 920, recante modificazioni all'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806.

26 giugno 1925, n. 1046, col quale furono prorogate la temporanea franchigia doganale per il frumento, l'avena, il granturco (escluso quello bianco) e la segala, nonchè le riduzioni daziarie previste dall'articolo 1 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 49, nei riguardi delle farine di segala, avena e granturco (esclusa quella del granturco bianco), del pane e biscotto di mare e della crusca.

4 luglio 1925, n. 1181, riguardante la istituzione di un Comitato permanente del grano.

8 luglio 1925, n. 1279, recante disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici.

29 luglio 1925, n. 1313, riguardante le provvidenze per la propaganda, la dimostrazione e la sperimentazione agraria e l'organizzazione locale per l'attuazione dei provvedimenti intesi a promuovere l'aumento della produzione agraria.

29 luglio 1925, n. 1314, riguardante i prov-

vedimenti per incoraggiare la produzione di sementi elette.

29 luglio 1925, n. 1315, riguardante le provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

29 luglio 1925, n. 1316, riguardante i concorsi a premi per la intensificazione della cerealicoltura.

29 luglio 1925, n. 1317, riguardante i provvedimenti per il credito agrario.

3 agosto 1925, n. 1493, riguardante la istituzione di un ruolo speciale per il servizio telefonico nel Ministero della economia nazionale.

3 agosto 1925, n. 1617, riguardante la moratoria italo-serbo-croato-slovena.

3 agosto 1925, n. 2078, moratoria Fiume-Cecoslovacchia.

7 agosto 1925, n. 1778, riguardante estensione alle nuove provincie delle leggi sulle cooperative.

23 agosto 1925, n. 2079, provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

4 settembre 1925, n. 1618, recante modificazioni alla tabella organica del Real Corpo delle foreste (n. 39) allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e norme per la sistemazione del personale di custodia avventizio assunto per i servizi forestali dei territori annessi.

4 settembre 1925, n. 1619, riguardante la stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali.

4 settembre 1925, n. 1622, riguardante i provvedimenti per la sistemazione agraria del Lazio.

4 settembre 1925, n. 1713, che modifica il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 622, convertito in legge per effetto della legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente assegnazioni annue sul bilancio del Ministero dell'economia nazionale per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche per il progresso scientifico e tecnico dell'industria.

4 settembre 1925, n. 1714, riguardante modificazioni alla composizione ed all'ordinamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

4 settembre 1925, n. 1734, concernente i provvedimenti per favorire l'incremento ed il miglioramento della produzione dei muli e dei cavalli.

4 settembre 1925, n. 1793, riguardante le disposizioni sul prezzo delle acque potabili.

17 settembre 1925, n. 1735, concernente le cooperative di consumo.

15 ottobre 1925, n. 1913, riguardante la modificazione del numero dei componenti la Commissione per il servizio geologico.

15 ottobre 1925, n. 1923, riguardante la modificazione del testo unico 16 luglio 1905, numero 646, delle leggi sul credito fondiario e agevolazioni tributarie per le operazioni di credito fondiario.

15 ottobre 1925, n. 1924, riguardante la proroga di esenzioni fiscali a favore dell'industria della pesca.

15 ottobre 1925, n. 1928, riguardante le modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3202, relativo ai provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un istituto di economia e statistica agraria.

15 ottobre 1925, n. 1929, riguardante i provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè.

15 ottobre 1925, n. 1940, aumento del numero dei membri del Comitato consultivo per la pesca.

15 ottobre 1925, n. 1945, disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale delle Regie scuole agrarie e delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè del personale del cessato regime austro-ungarico, attualmente in servizio presso l'istituto chimico agrario di Gorizia.

15 ottobre 1925, n. 2001, provvedimenti per l'amministrazione e funzionamento depositi cavalli stalloni del Regno.

15 ottobre 1925, n. 2033, repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

15 ottobre 1925, n. 2050, modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

7 novembre 1925, n. 1950, disposizioni sul diritto di autore.

9 novembre 1925, n. 2032, concessione di contributo all'ente autonomo della Fiera campionaria di Padova.

9 novembre 1925, n. 2080, agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari.

15 novembre 1925, n. 1970, erezione in ente morale dell'Unicne delle istituzioni tecnico-agrarie siciliane.

19 novembre 1925, n. 2014, sorveglianza su-

gli istituti ed enti che hanno compiti per l'attuazione dei provvedimenti diretti ad incremento della produzione granaria nazionale.

19 novembre 1925, n. 2110, costituzione dell'istituto « Vittorio Emanuele III » per il bonificamento della Sicilia con sede in Palermo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

POSTE

12 giugno 1919, n. 1042, riguardante l'istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico.

23 ottobre 1924, n. 1995, relativo alla concessione della esenzione dalle tasse postali ad enti, Corpi ed istituti non a totale carico dell'Erario.

28 dicembre 1924, n. 2291, che reca modificazioni al Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie.

19 aprile 1925, n. 755, che reca disposizioni interpretative e modificative al Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie.

29 aprile 1925, n. 988, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale.

1º maggio 1925, n. 760, che estende al personale postale, telegrafico e telefonico, proveniente dai ruoli della cessata amministrazione austro-ungarica, il trattamento economico e giuridico del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

7 maggio 1925, n. 804, che autorizza la spesa per la costruzione di un circuito telefonico tra Susa e Modane.

28 maggio 1925, n. 897, circa l'assegnazione straordinaria di lire 100 milioni ad anno, e per

sei anni, per provvedere alla sistemazione e al completamento della rete telefonica interurbana dello Stato.

14 giugno 1925, n. 884, riguardante la costituzione dell'azienda per i servizi telefonici.

10 luglio 1925, n. 1424, col quale si disciplina la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi per la trattazione di affari e di provvedimenti di secondaria importanza.

10 luglio 1925, n. 1425, riguardante le ritenute sulle cessioni di stipendio del personale telefonico passato alle Società senza diritto a pensione.

16 luglio 1925, n. 1466, relativo al funzionamento della milizia postelegrafonica per la sicurezza nazionale.

25 luglio 1925, n. 1406, che reca modificazioni ai Regi decreti-legge 23 aprile 1925, numero 520, e 14 giugno 1925, n. 884, relativi alla costituzione delle aziende autonome per le poste ed i telegrafi e per i telefoni.

29 luglio 1925, n. 1427, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, alle nomine e alle promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico proveniente dalle nuove provincie.

29 luglio 1925, n. 1428, concernente le convenzioni ed accordi postali internazionali stipulati a Stoccolma il 28 agosto 1924.

7 agosto 1925, n. 1574, riguardante i pro-

getti per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

15 ottobre 1925, n. 1947, che stabilisce la tassa di lire 1.50 per la rinnovazione di ciascun vaglia di servizio non riscosso nel periodo di validità.

15 ottobre 1925, n. 1948, che autorizza gli uffici postali a rilasciare ai mittenti di vaglia ordinari a tassa che ne facciano richiesta, una o più attestazioni di emissione.

15 ottobre 1925, n. 1951, che abroga il Regio decreto 1691 del 14 luglio 1923 riguardante gli avvisi economici di pubblicità sulle cartoline.

15 ottobre 1925, n. 1971, col quale si stabilisce che le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172, non si applicano ai provvedimenti relativi al personale della Direzione generale delle poste e telegrafi.

15 ottobre 1925, n. 1973, riguardante l'aumento delle tariffe postali per l'estero.

15 ottobre 1925, n. 1990, contenente provvedimenti per l'aumento delle entrate della azienda di Stato per i servizi telefonici.

15 ottobre 1925, n. 1991, relativo alla istituzione di una tassa speciale per il recapito a domicilio di pieghi eccedenti il peso di 500 grammi.

23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare.

23 ottobre 1925, n. 1946, che concede compensi speciali per intensificazione di lavoro negli uffici telegrafici.

19 novembre 1925, n. 2092, simbolo del Littorio sui titoli postali di credito istituiti dal 28 ottobre 1922 in poi.

FERROVIE

23 maggio 1924, n. 869, riguardante aggiunte e modificazioni al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, relativo all'inquadramento nelle nuove tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

23 maggio 1924, n. 953, stanziamento di un fondo di lire 45 milioni per speciali lavori ferroviari sulle linee del compartimento di Venezia e di Trieste.

23 maggio 1924, n. 995, relativo al trattamento di pensione al personale delle ferrovie proveniente dallo Stato ex austro-ungarico.

19 luglio 1924, n. 1322, relativo al trattamento del personale navigante di bassa forza dipendente dalle ferrovie dello Stato addetto alle linee di navigazione tra il continente e le isole.

25 settembre 1924, n. 1607, che modifica il Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, relativo alle provvidenze a favore dei ferrovieri dello Stato ex-combattenti.

30 ottobre 1924, n. 1818, che contiene modificazioni al Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2580, concernente la sistemazione degli ex-combattenti appartenenti alle ferrovie dello Stato.

6 aprile 1925, n. 372, aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato.

16 aprile 1925, n. 602, deroghe alle disposizioni della Convenzione principale del Gottardo.

7 maggio 1925, n. 740, agevolazioni di carriera ai ferrovieri ex-combattenti muniti di titoli di studio.

11 giugno 1925, n. 1049, modificazioni della composizione e del funzionamento del Consiglio d'amministrazione.

14 giugno 1925, n. 1174, funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale.

8 luglio 1925, n. 1301, istituzione della gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi.

8 luglio 1925, n. 1302, trattamento economico del personale navigante addetto ai ferry-boats dello stretto di Messina.

12 luglio 1925, n. 1285, estensione al personale navigante dello stretto di Messina delle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

29 luglio 1925, n. 1375, elettrificazione della linea ferroviaria Bolzano-Brennero.

3 settembre 1925, n. 1614, livellamento dei canoni d'affitto delle case economiche per i ferrovieri.

3 settembre 1925, n. 1647, norme per le case economiche per i ferrovieri.

20 ottobre 1925, n. 1932, assegnazione di fondi straordinari all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il biennio 1° luglio 1925-30 giugno 1927.

25 ottobre 1925, n. 1907, trattamento economico del personale navigante delle linee postali e dei ferry-boats dello stretto di Messina.

25 ottobre 1925, n. 1908, istituzione del dopolavoro ferroviario.

25 ottobre 1925, n. 1915, istituzione di una azienda speciale autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio della repubblica albanese.

25 ottobre 1925, n. 1916, proroga delle agevolazioni di viaggio per gli orfani di guerra minorenni e gli interdetti per infermità di mente.

25 ottobre 1925, n. 1972, pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle esgestioni austriache.

MARINA MERCANTILE

16 luglio 1924, n. 1293, concernente indennità alle famiglie degli scomparsi coi piroscafi « Gaspare » e « Luigi Parodi ».

16 luglio 1924, n. 1358, che sopprime il Governo marittimo di Fiume e stabilisce la circoscrizione marittima di quel territorio.

19 aprile 1925, n. 628, proroga le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

14 maggio 1925, n. 651, che autorizza il Governo a sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia.

24 maggio 1925, n. 1031, concernente la re-

pressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare.

12 luglio 1925, n. 1407, relativo alle tasse per imbarco e sbarco dei passeggeri.

28 luglio 1925, n. 1374, che porta variazioni negli stanziamenti del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sulle costruzioni navali.

28 luglio 1925, n. 1426, che istituisce un ruolo di telefoniste presso la Direzione generale della marina mercantile.

28 luglio 1925, n. 1549, relativo alla proroga della esenzione dalle tasse di ancoraggio previste dalle leggi sul terremoto Calabro-Siculo per l'approdo nei porti di Messina e di Reggio Calabria.

3 settembre 1925, n. 1613, che modifica l'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

3 settembre 1925, n. 1655, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1879, sull'assimilazione del personale dei magazzini generali di Trieste.

3 settembre 1925, n. 1789, che costituisce l'azienda dei magazzini generali di Trieste.

17 settembre 1925, n. 1819, che costituisce le Commissioni inquirenti per i sinistri e naufragi marittimi.

15 ottobre 1925, n. 1955, circa istituzione di una scuola per motoristi navali a Venezia.

TABELLA B.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1924-25.

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
PER LE SPESE IMPREVISTE.

28 dicembre 1924, n. 2265.
28 dicembre 1924, n. 2266.
4 gennaio 1925, n. 30.
4 gennaio 1925, n. 49.
11 gennaio 1925, n. 66.
15 gennaio 1925, n. 144.
25 gennaio 1925, n. 145.
19 febbraio 1925, n. 281.
19 febbraio 1925, n. 303.
5 marzo 1925, n. 304.
8 marzo 1925, n. 305.
16 aprile 1925, n. 528.
1° maggio 1925, n. 688.
10 maggio 1925, n. 749.
11 maggio 1925, n. 581.
17 maggio 1925, n. 832.
24 maggio 1925, n. 838.
24 maggio 1925, n. 873.
4 giugno 1925, n. 960.
4 giugno 1925, n. 961.
11 giugno 1925, n. 962.
11 giugno 1925, n. 963.
11 giugno 1925, n. 964.
11 giugno 1925, n. 965.
25 giugno 1925, n. 1159.
29 giugno 1925, n. 1160.
29 giugno 1925, n. 1163.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26.

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
PER LE SPESE IMPREVISTE.

4 luglio 1925, n. 1299.
7 agosto 1925, n. 1532.
30 agosto 1925, n. 1537.
30 agosto 1925, n. 1700.
4 settembre 1925, n. 1665.
4 settembre 1925, n. 1666.
4 settembre 1925, n. 1667.
4 settembre 1925, n. 1668.
4 settembre 1925, n. 1669.
4 settembre 1925, n. 1670.
17 settembre 1925, n. 1702.
26 settembre 1925, n. 1765.
1° ottobre 1925, n. 1766.
1° ottobre 1925, n. 1781.
1° ottobre 1925, n. 1782.
8 ottobre 1925, n. 1847.
8 ottobre 1925, n. 1848.
11 ottobre 1925, n. 1770.
11 ottobre 1925, n. 1800.
15 ottobre 1925, n. 1914.
17 ottobre 1925, n. 1771.
17 ottobre 1925, n. 1772.
17 ottobre 1925, n. 1885.
17 ottobre 1925, n. 1887.
31 ottobre 1925, n. 1987.
31 ottobre 1925, n. 1988.
31 ottobre 1925, n. 1989.
31 ottobre 1925, n. 2066.
19 novembre 1925, n. 2136.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Non intendo ripetere quello che è detto nella relazione dell'Ufficio centrale per giustificare questo disegno di legge. Non è la prima volta che il Senato è chiamato ad approvare una conversione in blocco di molti provvedimenti; ed io ritengo che anche oggi perduri la necessità, vorrei dire di carattere politico, di sgombrare il terreno da questa gran mole di decreti-legge, tanto più ora, in seguito alla ultima legge sulle norme giuridiche, per effetto della quale, come è noto, è stabilita la decadenza del decreto-legge che entro il biennio non sia convalidato dal Parlamento. Nello stesso tempo però il Senato fa l'augurio che, in seguito a questa nuova legge, che ha ridotto le cause dei decreti-legge, non ci dovremo più trovare nella necessità di approvare, come facciamo oggi, uno di questi disegni di legge che contiene una forma così inusitata di conversione in blocco.

Io ho chiesto la parola per dire solo questo: sono stati presentati all'Ufficio centrale parecchi memoriali, i quali si riferiscono ad alcuni decreti, che sono compresi in questo disegno di legge. Uno di questi, anzi il più notevole, è il memoriale presentato dai proprietari fondiari, il quale si riferisce al decreto 15 ottobre 1925, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Nel memoriale si rileva, nell'interesse dei proprietari fondiari, e specialmente dei piccoli proprietari, che le sanzioni stabilite in questo decreto sono troppo rigorose, perchè si fa obbligo, non solamente a chi vende, ma anche a chi fornisce ai propri dipendenti concimi chimici di dichiarare il titolo di essi, e di assumere tutte le responsabilità della loro composizione intrinseca, mentre costoro possono essere in perfetta buona fede e nella impossibilità di eseguire così rigorosi accertamenti. Le disposizioni quindi sembrano eccessive a questo riguardo. Io credo che si possa riparare con opportune disposizioni regolamentari. Richiamo ad ogni modo l'attenzione del ministro su questo memoriale che è, ripeto, il più notevole fra quelli presentati.

Un altro memoriale è stato presentato, sempre

in relazione al decreto 15 ottobre 1925, per la repressione delle frodi, dai produttori di aceto, i quali si dolgono del divieto che si fa loro della colorazione, il che paralizza la produzione dell'aceto di alcool e costituisce una protezione eccessiva e ingiustificata per l'aceto di vino. È una questione tecnica che io rimetto al giudizio del ministro competente, augurandomi che possa essere risolta in modo da conciliare gli opposti interessi.

V'è poi un terzo memoriale che si riferisce ad uno dei più importanti decreti, quello del 7 novembre 1925, che ha regolato tutta la materia dei diritti di autore. A questo decreto non sono state fatte obiezioni sostanziali; è stato solo presentato un memoriale da parte della Confederazione generale dell'industria, la quale si duole che questo provvedimento del 7 novembre, dopo aver considerato fra le opere dell'ingegno meritevoli di protezione, quelle costituite dai lavori di arte applicata all'industria, non contiene poi disposizioni sufficienti per regolare questa materia, che è importante e delicata.

Finalmente è stato presentato da parte del sindacato dei ricevitori postali, un memoriale, relativamente al decreto 29 aprile 1925, nel quale memoriale i ricevitori postali si dolgono che questo decreto abbia stabilito delle incompatibilità che prima non esistevano, senza opportune norme transitorie. Ora costoro osservano che se queste disposizioni sono giustificate per l'avvenire, sono eccessive per coloro che si trovano in servizio, e invocano disposizioni transitorie atte a modificare in parte, o quanto meno ad attenuare le disposizioni del decreto stesso.

Onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere. Non è il caso di proporre alcuno stralcio perchè obiezioni sostanziali a tutti i decreti che sono compresi in questo disegno di legge non ne sono state fatte in Senato, e neppure furono presentati memoriali o rilievi che tocchino la sostanza dei provvedimenti.

Mi limito quindi a richiamare l'attenzione del Governo sulle osservazioni, cui ho accennato, e che trovano più ampio sviluppo nei suddetti memoriali, di cui i ministri competenti sono già informati.

Essi vedranno di tenerne conto nella compilazione dei regolamenti, ed eventualmente, ove

fosse necessario, per opportuni ritocchi in sede legislativa.

Nè sarebbe il caso di diverse risoluzioni. Devo ripetere che un eventuale stralcio non raggiungerebbe un risultato pratico, perchè il decreto stralciato rimarrebbe intanto in vigore. È più pratico venire incontro a questo desiderio del Governo di sgombrare gli uffici della Camera e del Senato dalla mole immensa di questi decreti-legge che sono il residuo del passato, e facilitare questo lavoro di eliminazione, salvo, ove occorra, opportune modificazioni e ritocchi, se e in quanto si ritengano necessari, in separata sede.

Con queste brevi osservazioni invito il Senato ad approvare il disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Assicuro l'onorevole senatore Berio che il Governo terrà conto delle raccomandazioni che egli ha fatto riguardo a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di numerare i voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Callaini, Camerini, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Cippico, Civelli, Cocchia, Conti, Corbino, Cornaggia, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Tullio, De Vito, Diaz, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Francica-Nava, Frola.

Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Lusignoli, Lustig.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Pellerano, Pincherle, Pini, Pironti, Podestà, Porro, Pozzo, Pullè.

Rajna, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiattelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherrillo, Sechi, Silvestri, Simonetta, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione dei Consigli provinciali della economia (N. 351):

Senatori votanti	154
Favorevoli	137
Contrari	17

Il Senato approva.

Estensione delle attribuzioni dei prefetti (N. 367):

Senatori votanti	154
Favorevoli	135
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai Commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (N. 320):

Senatori votanti	154
Favorevoli	142
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa (N. 344):

Senatori votanti	154
Favorevoli	141
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta della America (N. 345):

Senatori votanti	154
Favorevoli	141
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (Numero 346):

Senatori votanti	154
Favorevoli	141
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 359):

Senatori votanti	154
Favorevoli	142
Contrari	12

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 (N. 375);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364);

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 (N. 376);

Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 tra l'Italia e la Cecoslovacchia, convenzione firmata a Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno (N. 362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario (N. 342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura (N. 352);

Approvazione di eccedenze di impegni, per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 (Numero 333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniali in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Secure » di Verona (N. 334);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse (N. 335);

Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza (N. 245);

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 322);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un Commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e di arte dell'Italia meridionale (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani (N. 324);

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico con

utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) (N. 262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 (N. 347);

Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (N. 348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente la autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose (N. 332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'Amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno » (N. 353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di Credito fondiario e di Credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292);

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della

competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie (N. 336);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo alla interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa (N. 314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza (N. 372);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 358);

Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani (N. 368);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo (N. 355);

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 370).

La seduta è tolta (ore 18.15).